

PD 1

Michele Del Gaudio



La Costituzione del Duemila

Dai primi ordinamenti
alla Bicamerale

Politica
& Diritto

Edizioni Simone

Michele Del Gaudio

La Costituzione del Duemila

Dai primi ordinamenti
alla Bicamerale

OMAGGIO

Esselibri - Simone

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Finito di stampare nel mese di dicembre 1997
dalla "CECOM" - Via Cardaropoli - Bracigliano (Sa)
per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Fabiana Frascà e Giuseppe Ragno

PREMESSA

Semipresidenzialismo, bicameralismo perfetto e imperfetto, maggioritario secco o corretto ... sembra impossibile, per i non addetti ai lavori, orientarsi tra formule astruse ma molto in voga nell'attuale dibattito politico-istituzionale. Questo saggio si propone proprio di condurre il lettore alla scoperta degli ordinamenti giuridici, dai Dieci comandamenti alle moderne Costituzioni fino al Progetto di revisione della Seconda Parte della Carta fondamentale del '48, elaborato dalla Commissione Bicamerale.

Lo stile è ironico, divertente ma rigoroso, attraversato da una profonda coscienza civile. L'intento è quello di informare soprattutto giovani e profani sulle profonde trasformazioni in atto e stimolare in questo modo una riflessione critica che consenta scelte precise e consapevoli. Al termine dell'*iter* di approvazione della legge di revisione costituzionale, infatti, ogni cittadino della Repubblica sarà chiamato a pronunciarsi in via definitiva sulla nuova Costituzione.

Il dizionario, di chiara e semplice consultazione, e i testi della Costituzione, della Bicamerale e degli emendamenti possibili mettono chiunque in grado di capire, meditare, decidere da che parte stare. E non è poco.

*A Luca,
che ha donato a questa
bellissima giornata
quello che le mancava :
i raggi del sole.
Già ti vedo impegnato
ad assicurare
a tutti i bambini del mondo,
neri, bianchi, rossi, gialli,
l'affetto, le cure, la pappa, gli abitini,
che io e Meri ti stiamo dando.
Sono sicuro che lotterai,
magari da solo, urlando nel deserto,
finché ci sarà ancora
un bimbo con fame e sete
di cibo, acqua, giustizia.
Discuti sempre con mamma
e i suoi occhi lucidi d'amore.
Papà, dovunque si troverà,
ti saluterà sempre con
la mano.*

*Tu non sai quel che sia
avvistare una terra
e socchiudere gli occhi
ogni volta per illudersi
(Cesare Pavese)*

Capitolo 1

La nostra Costituzione

■ SI PARTE

Due ragazze e due ragazzi sono in autostrada da Monza a Rimini. Fa caldo, sempre più caldo. L'effetto serra è ormai una realtà ineluttabile. La Panda si ferma improvvisamente; dal cofano esce fumo. È solo l'acqua del motore in ebollizione. Nulla di grave. Dopo dieci minuti si riprende. «Mettiamo la benzina, se no...!» Ora guida la brunetta, mentre l'occhialuto si mette dietro con l'amica; vuol pomiciare un po'. No, no, non si parla d'altro nella macchina: si va nella discoteca più bella del mondo.

È difficile capirlo così in teoria, ma la gita in Romagna ci spiega cos'è una Costituzione. I ragazzi sono il popolo. Il guidatore ne è il rappresentante; si fidano di lui; ma anche della brunetta, che lo sostituisce alla guida; quindi collaborazione, non legge del più forte.

Democrazia?

La discoteca è il motivo per cui i quattro si sono messi insieme; è l'unità nazionale, l'obiettivo che la comunità si prefigge, i suoi valori. Il motore, la benzina, l'auto, sono strumenti essenziali per andare a Rimini, perché è lì la discoteca; sono il Governo, il Parlamento, la Magistratura. Ma non è così semplice arrivare a destinazione: prima bolle l'acqua, poi manca la benzina. Quanti ostacoli! Sono la partitocrazia, la burocrazia, la corruzione, i poteri non visibili, la criminalità, tutto ciò che rema contro; perché non condivide l'obiettivo, magari non sa ballare, non gli piace la disco; ma non ne vuole parlare con nessuno, vuole imporre le sue scelte, con la forza o in modo subdolo, facendo credere al popolo, ai ragazzi, che in fondo hanno deciso loro.

Qualche mese fa lo raccontavo agli studenti di Pesaro.

Avevo invece dodici-tredici anni quando andai a cinema a vedere la vita di Mosè, e provai una forte emozione nell'osservare sullo schermo il fuoco che disegnavano nel cielo i Dieci Comandamenti.

Possiamo definirli la Costituzione degli ebrei, ai quali fu rivelata sul monte Sinai nel XIII secolo avanti Cristo, durante il lungo viaggio dall'Egitto alla Terra Promessa. Li guidava verso la Palestina proprio Mosè, che quindi creò la prima forma di Stato della storia del mondo.

Ovviamente non possiamo esserne certi; iscrizioni giuridiche rinvenute in altri luoghi fanno pensare alla esistenza di un qualche tipo di ordinamento, sia pure elementare, anche per altri popoli dell'antichità; conosciamo i codici di Lipit-Ishtar, di Eshnunna e Hammurabi, e le raccolte di leggi assire e ittite. Ancora troppo poco sappiamo degli Incas e degli Aztechi, le cui testimonianze archeologiche in America Latina inducono a ritenerle civiltà molto avanzate. In Perù, sulle Ande, è stata trovata, appoggiata ad un costone, una grossa barca. Nessuno l'ha potuta trasportare lassù; allora un tempo ci arrivava il mare!

I *Se le navi vanno generalmente meglio degli Stati, ciò accade per la sola ragione che in esse ognuno accetta la parte che gli compete, mentre negli Stati, generalmente, meno se ne sa, e più s'ha la smania di comandare* (Massimo D'Azeglio)

La legge delle XII Tavole, la rudimentale Costituzione romana, è successiva, del 451 a.C.

I Dieci Comandamenti sono soprattutto insegnamenti di vita; le istituzioni sono rinvenibili, con un po' di sforzo, nel 1° Comandamento: «Io sono il Signore Dio Tuo». È quindi un sistema religioso; fideistico, perché presuppone la fede in Dio, monoteistico, in quanto identifica il soprannaturale non in un consesso di dei, come l'Olimpo greco, ma in un'unica entità. Il potere è tutto nelle mani di Dio, che lo esercita attraverso i suoi re, profeti e sacerdoti. La monarchia fu definita teocrazia, per la sua sacralità, ma rimase mondana e si risolse in riti privi di contenuto spirituale. Si può ipotizzare un diritto consuetudinario divenuto patrimonio dell'antico medio oriente, a cui attingono gli ebrei, per i quali però l'autore della legge è Dio (Yahvè), che la trasmette per bocca di Mosè. Il re più che legislatore è giudice, illuminato da Dio.

La legge delle XII Tavole ha invece un substrato laico e si articola in norme relazionali. Fu incisa su dodici tavole di bronzo, collocate nel Foro, dopo essere state redatte nella Roma repubblicana dai Decemviri, magistrati speciali, su pressione della plebe che voleva avvicinare la legge ai cittadini, ma soprattutto rendere lecite le nozze fra patrizi e plebei e alleviare la sorte dei debitori.

 *Donare il danaro per scopi e a persone da cui non si ricava nulla, sarebbe assassinarlo a tradimento* (Robert Musil)

Furono sottoposte ai comizi centuriati, ristretta categoria di elettori. Disciplinarono in particolare la patria potestà, il testamento, il processo privato e quello penale. Rappresentano più che leggi il costume del tempo. La legge, sempre intesa come convenzione sociale, è manifestata dalle massime dei Pontefici, direttamente o indirettamente investiti dalla divinità.

Una Costituzione più completa, anche se primordiale, la troviamo nel Vangelo. La lettura del Discorso della Montagna, in particolare delle Beatitudini, e alcuni altri passi e parabole descrivono un ordinamento scritto con i fatti e non con le parole. Gesù pratica quello che dice e ne fa esempio da imitare e rispettare per gli altri. Solo dopo gli evangelisti mettono su carta l'insegnamento di Cristo, compreso quello giuridico.

Il Nuovo Testamento precisa il Vecchio, fissa principi validi per tutte le creature umane e per l'intera vita del Pianeta. In fondo li ritroviamo nei primi dodici articoli della nostra Costituzione.

Il Vangelo conferma l'impostazione fideistica e monoteistica: il vero Stato è il Regno dei Cieli, al quale aspirano tutti i credenti. Ma sarebbe deficitaria la lettura intimistica della Parola di Gesù, per ridurla ad oggetto di culto. Si tradirebbe il suo enorme significato sociale che impone al cristiano l'obbligo dell'impegno civile e politico, per rendere la Terra la migliore possibile, anche se è solo un piccolo fuoco rispetto alla vita eterna. È però la vita terrena che consente di ottenere in premio quella celeste; fra le virtù c'è l'azione costante per creare condizioni politiche, economiche e sociali, uguali e positive per tutti.

Nella ricostruzione cristiana vediamo Dio continuare ad essere uno, ma anche dividersi in tre: Padre, Figlio e Spirito Santo. Al profano subito viene in mente la tripartizione dei poteri: Dio Presidente della Repubblica, Gesù Primo Ministro, lo Spirito Santo Parlamento, in una lettura semipresidenziale. Ma Gesù non può

non essere la giustizia, su cui insiste molto, anche su quella sociale, come legalità, come discriminazione fra il bene e il male. Ed allora Dio è Presidente di un presidenzialismo, in cui lo Spirito Santo fa le leggi e Gesù amministra la giustizia. Il numero 3, anche come multiplo (le XII Tavole), accanto al 7 (i re di Roma) e al 10 (i Dieci Comandamenti, i Decemviri), ricorrono spesso nei secoli; già i filosofi greci, a cominciare da Pitagora, riconoscevano loro significati particolari. Purtroppo sono stati poi strumentalizzati dai peggiori criminali, i maghi, che non si accontentano di truffarci, ma rubano la cosa più preziosa che abbiamo, i nostri sogni. Sulla Trinità e sull'elaborazione dei Dottori della Chiesa, interpreti delle Sacre Scritture, dal II al VIII secolo dopo Cristo, sorge la struttura ecclesiale, che conserva ancora oggi una forma assolutistica e gerarchica, ove il Papa è titolare di tutti i poteri ed è infallibile, per cui quello che pensa e dice non può essere messo in discussione da nessuno.

Per il cristiano i dogmi sono incontestabili, perché hanno fonte soprannaturale, divina, con tutte le conseguenze anche istituzionali quando fanno riferimento a concetti organizzativi. Però il sistema ecclesiale che ne deriva è senza dubbio antistorico; anche se forse ha ragione chi sostiene che la Chiesa ha retto per duemila anni ed ha quasi due miliardi di fedeli nel mondo, proprio perché è rimasta monolitica.

► *Dal Vangelo di Matteo*

- *Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati.*
- *Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il Regno dei Cieli.*
- *Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel Regno dei Cieli.*
- *Avete inteso che fu detto: occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgi anche l'altra, e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Dà a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle.*
- *Non giudicate, per non essere giudicati; perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarete misurati.*
- *Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O come potrai dire al tuo fratello: permetti che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nell'occhio tuo c'è la trave? Ipo-*

crita, toglì prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.

- ▶ *Se aveste compreso che cosa significa: misericordia io voglio e non sacrificio, non avreste condannato individui senza colpa.*
- ▶ *Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che pagate la decima della menta, dell'aneto e del cumino, e trasgredite le prescrizioni più gravi della legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà. Queste cose bisognava praticare, senza omettere quelle. Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello!*

Splendide parole quelle di Gesù, non applicate nell'ordinamento secolare della Chiesa. Ed è contraddittorio battersi per diffonderle solo nella società, mentre nulla si fa per rendere la democrazia effettiva nella religione, nelle fabbriche, nelle scuole, nei sindacati, nei partiti.

Un aspetto è la disciplina dell'economia, cioè dei rapporti di produzione e commercializzazione di beni e servizi. Qui la Chiesa ha molto da insegnare. È Gesù che per primo indica regole chiare in materia, quando scaccia i mercanti dal Tempio. Afferma in sostanza che l'economia non va confusa con la religione e la spiritualità; deve svolgersi fuori dal Tempio, secondo i canoni del Tempio. In altre parole decreta la supremazia dei valori sul mercato, che quindi vi si deve conformare, primo fra tutti alla solidarietà, che permea tutto il messaggio evangelico. E ancora una volta il concetto è fatto proprio dalla nostra Costituzione, che all'articolo 41 definisce libera l'iniziativa economica privata, nell'ambito di una utilità sociale per il territorio in cui opera e per i suoi abitanti.

Economia! Economia! Soldi! Soldi!

- ▶ *I giochi del bimbo sono di due specie: infantili e seri. È infantile scimmiettare gli animali; è serio imitare gli adulti: giocare al mercante (Jean Paul)*

LA COSTITUENTE

Dal 1948 anche l'Italia ha la sua Carta Fondamentale, non potendosi considerare tale lo Statuto Albertino. 556 Costituenti ne hanno discusso per due anni. La straordinarietà del suo contenuto deriva da due eventi; l'uno negativo: la Seconda Guerra Mondiale con 55 milioni di morti; l'altro positivo: la Resisten-

za, che ridà all'Italia la libertà. I Costituenti accantonano gli interessi di parte e sintetizzano le tre culture più significative della storia del mondo: il cristianesimo, il socialismo, il liberalismo. Ma la sua rivoluzionarietà si spegne poco a poco dopo le elezioni politiche e l'assestamento di una classe dirigente, che intuisce di avere lunga durata.

Nella gran parte e nei principi più importanti la Costituzione rimane inattuata, anche se svolge un ruolo di diffusione del pensiero democratico e di valori come solidarietà, uguaglianza, giustizia sociale, che entrano nelle abitudini della gente.

Dopo cinquant'anni si pone la necessità di riformarla in qualche parte. Cercheremo di spiegare perché e come.

Per il momento è opportuno delinearla, sia pure sinteticamente, a cominciare dall'obiettivo che traspare da ogni passo: la felicità dei cittadini; di tutti, non di alcuni.

► *Felice, con addosso solo le mutandine da bagno, scalzo, i capelli scarmigliati, cantando, sorseggiando vino, sputando, saltando, correndo... (Jack Kerouac)*

È mirabile la combinazione fra diritti di libertà, propri della cultura liberale, e l'uguaglianza sostanziale, più socialista, che si realizza nel tempo, eliminando ogni ostacolo, consentendo a tutti di vivere in condizioni di parità.

In particolare vengono inserite nozioni innovative in materia di diritto al lavoro, di pace e nonviolenza, di libertà di pensiero, di salute come bene individuale e collettivo, di tutela delle persone in difficoltà, di diritto di sciopero, di economia sociale di mercato in luogo del capitalismo puro, di tasse da pagare secondo progressività e non proporzionalità, per cui chi più ha più dà.

La forma di Stato prescelta è quella delle autonomie locali, ma si è attuata in misura modesta; le Regioni sono introdotte nel 1970, ventidue anni dopo; il Prefetto ha continuato ad essere presenza insinuante dell'Esecutivo nelle realtà locali. È indispensabile rafforzare lo schema originario.

La tipologia di governo è quella di un Presidente del Consiglio quasi imbavagliato, pieno di lacci e laccioli, controllato nel suo operare da ministri obbedienti alle segreterie di partito, da un Presidente della Repubblica privo di effettive funzioni politiche; da un bicameralismo perfetto, che dà la fiducia e la revoca, e legifera con la doppia approvazione di un testo identico.

La spiegazione sta nell'attenzione del Costituente di evitare ricadute autoritarie, con un equilibrio fra i poteri, denominato democrazia rappresentativa, ove le massime cariche dello Stato sono elette non direttamente dal popolo, ma dai suoi rappresentanti.

I *Intanto nel palazzo d'Inverno fregiati di patacche d'ottone in morbide poltrone decorate di bronzo siedono i ministri e c'è nell'aria un profumo di barbe fatte di fresco (Vladimir Majakovskij)*

La magistratura è indipendente, e quindi può amministrare giustizia senza guardare in faccia nessuno, garanzia che non si rinviene in altri Stati industrializzati. C'è l'obbligatorietà dell'azione penale, che impone al pubblico ministero di iniziare il procedimento penale tutte le volte che viene a conoscenza di una notizia di reato. Diversa è la discrezionalità, ove si può decidere di non procedere nei confronti di qualcuno o per certi tipi di reato.

Ai tre poteri separati propri della democrazia, un tempo accentrati nelle mani del monarca assoluto, è stato aggiunto un organo essenziale per l'applicazione della Costituzione, la Corte costituzionale che esclude dall'ordinamento le norme in contrasto con la Legge Fondamentale.

Novità di rilievo sono anche l'immunità parlamentare, il referendum popolare, la delega parlamentare al Governo perché legiferi direttamente secondo linee e criteri fissati dalle Camere, la decretazione d'urgenza del Governo, una Pubblica amministrazione tenuta all'imparzialità e al buon andamento.

3 NASCE LA REPUBBLICA

Con il decreto 25 giugno 1944, n. 151, lo Stato italiano si dà un «ordinamento provvisorio». All'articolo 1 viene stabilito che «dopo la liberazione, le forme istituzionali monarchia o repubblica saranno scelte dal popolo che eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova Costituzione». La funzione legislativa è attribuita al Consiglio dei ministri, mediante decreti promulgati dal Luogotenente del Regno, Umberto di Savoia, figlio di Vittorio Emanuele III, il re che, abdicando per le sue connivenze con il fascismo, aveva sbloccato la via italiana alla ricostruzione. Furono

periodi drammatici, ben diversi dalla mondanità a cui ci hanno abituati in questi ultimi anni il principe Vittorio Emanuele e le sue sorelle. L'erede al trono è stato anche accusato di aver sparato contro un giovane tedesco, per futili motivi, dal suo yacht, nel mare di Corsica. Tutto archiviato.

Ma chissà se fu migliore suo nonno, re in fuga dopo aver taciuto vent'anni prima sull'assassinio di Giacomo Matteotti, di cui si assunse le responsabilità in Parlamento Benito Mussolini. Oh fabbro predappiano se quella sera tua moglie Rosa per un forte mal di testa avesse rifiutato! Avremmo evitato bambini in camicia nera e fez anche quando non era carnevale; cantilene di piazze, purtroppo recitate anche dagli adulti, come «Chi ci guida e ci conduce? Il Duce, il Duce, il Duce»; il passo dell'oca in casa propria, mentre eravamo più abituati al Gioco dell'oca; ... e tanti disastri!

Il 2 giugno 1946 il referendum istituzionale si svolge contemporaneamente alle elezioni dell'Assemblea Costituente, ed ha il seguente risultato: 12.717.923 a favore della repubblica e 10.719.284 voti a favore della monarchia.

L'Assemblea Costituente si riunisce per la prima volta il 25 giugno 1946 ed elegge Enrico De Nicola Capo provvisorio dello Stato. Successivamente decide la nomina di una Commissione di 75 membri, incaricata di elaborare il progetto di Costituzione. I 75, suddivisi in tre Sottocommissioni, lo presentano il 31 gennaio 1947 all'Assemblea assieme ad una relazione del loro Presidente, Meuccio Ruini. La discussione, iniziata il 4 marzo 1947, si conclude il 22 dicembre successivo, con la votazione finale dell'intera Costituzione a scrutinio segreto con 453 voti favorevoli e 62 contrari. Un lungo lavoro preparatorio ha infervorato 347 sedute, con 275 oratori, 1663 emendamenti, dei quali 292 approvati, 314 respinti, 1057 ritirati o assorbiti. Il Patto viene promulgato dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Pietro Calamandrei, fra i massimi Costituenti, afferma: «Questa solennità non è fatta di frasi adorne, ma di semplicità, di serietà e di lealtà: soprattutto di lealtà. Non bisogna dire che questa è una Costituzione provvisoria che durerà poco. No: deve essere una Costituzione destinata a durare. In questa democrazia nascente dobbiamo crederci, non disperderla in schermaglie di politica spicciola ed avvelenata.

Se noi siamo qui a parlare liberamente in quest'aula, in cui una sciagurata voce irrise e vilipesa venticinque anni fa le istituzioni parlamentari, è perché per

venti anni qualcuno ha continuato a credere nella democrazia, e questa sua religione ha testimoniato con la prigione, l'esilio, e la morte. Mi domando, come i nostri posteri fra cento anni giudicheranno questa nostra Assemblea Costituente. Seduti su questi scanni, non siamo stati noi, uomini effimeri, di cui i nomi saranno cancellati e dimenticati, ma tutto un popolo: da Matteotti a Rosselli, da Amendola a Gramsci. Sono morti senza retorica, come se si trattasse di un lavoro quotidiano. Di questo lavoro si sono riservata la parte più dura, quella di morire. A noi è rimasto un compito cento volte più agevole; quello di tradurre in leggi chiare, stabili ed oneste il loro sogno: di una società più giusta e più umana.

Assai poco, in verità, chiedono a noi i nostri morti. Non dobbiamo tradirli».

 *Le cose comuni diventano eccezionali quando avvengono sopra uno sfondo d'eccezione* (Thomas Mann)

UN TENTATIVO D'INGANNO

Lessi per la prima volta la Costituzione a diciott'anni, studiando giurisprudenza. La rilessi per il concorso in magistratura a ventidue. La capii quando conobbi don Giuseppe Dossetti.

Solo quarantenne mi sono reso conto, non dico di aver sbagliato tutto, ma che potevo vivere meglio e fare per gli altri più di quanto sia riuscito a fare.

Don Giuseppe è entrato nella mia vita in punta di piedi e l'ha cambiata poco a poco, fino a farmi riprendere un discorso di fede, non ancora concluso; chissà se prima di sera ...

È stato uno dei Costituenti più attivi e prestigiosi. Memorabili le sue discussioni, talvolta accese, la sua redazione dell'articolo 2. Leader politico del dopoguerra, diventa sacerdote e poi monaco. Dopo quattro decenni di silenzio, nel '94, leva la sua voce a difesa della Costituzione, contro ogni suo stravolgimento, per una riforma della Seconda Parte, che non annienti la democrazia rappresentativa ed il ruolo centrale del Parlamento.

Altra cosa è il Piano di Rinascita Democratica, rinvenuto durante le indagini sulla loggia P2 di Licio Gelli. Da nobili parole sprofondiamo in un progetto eversivo per fortuna scoperto e bloccato in tempo.

«Obbiettivi. Nell'ordine vanno indicati:

- a) i partiti politici democratici, dal PSI al PRI, dal PSDI alla DC ed al PLI (con riserva di verificare la Destra Nazionale);
- b) la stampa, che va sollecitata al livello di giornalisti attraverso una selezione che tocchi soprattutto: «Corriere della Sera», «Giorno», «Giornale», «Stampa», «Resto del Carlino», «Messaggero», «Tempo», «Roma», «Mattino», «Gazzetta del Mezzogiorno», «Giornale di Sicilia», per i quotidiani; e, per i periodici: «Europeo», «Espresso», «Panorama», «Epoca», «Oggi», «Gente», «Famiglia Cristiana». La Rai-Tv non va dimenticata;
- c) i sindacati, sia confederali, sia autonomi;
- d) il Governo, che va ristrutturato nella organizzazione ministeriale e nella qualità degli uomini da proporre ai singoli dicasteri;
- e) la magistratura, che deve essere ricondotta alla funzione di garante della corretta e scrupolosa applicazione delle leggi;
- f) il Parlamento, la cui efficienza è subordinata al successo dell'operazione sui partiti politici, la stampa ed i sindacati, che costituiscono oggetto di sollecitazioni possibili sul piano della manovra economico-finanziaria.

La disponibilità di cifre non superiori a 30 o 40 miliardi sembra sufficiente a permettere ad uomini di buona fede e ben selezionati di conquistare le posizioni chiave necessarie al loro controllo.

Nei confronti del mondo politico occorre selezionare gli uomini - anzitutto - ai quali può essere affidato il compito di promuovere la rivitalizzazione di ciascuna rispettiva parte politica. Per il Psi, ad esempio, Mancini, Mariani e Craxi; per il Pri: Visentini e Bandiera; per il Psi: Orlando e Amadei; per la Dc: Andreotti, Piccoli, Orlandi, Gullotti e Bisaglia; per il Pli: Cottone e Quilleri; affidare ai prescelti gli strumenti finanziari sufficienti - con i dovuti controlli - a permettere loro di acquisire il predominio nei rispettivi partiti.

Nei confronti della stampa (o meglio dei giornalisti) l'impiego degli strumenti finanziari non può, in questa fase, essere previsto «nominatim». Occorrerà redigere un elenco di almeno 2 o 3 elementi per ciascun quotidiano o periodico in modo tale che nessuno sappia dell'altro. L'azione dovrà essere condotta a macchia d'olio, o, meglio, a catena, da non più di 3 o 4 elementi che conoscono l'ambiente.

Ai giornalisti acquisiti dovrà essere affidato il compito di «simpatizzare» per gli esponenti politici come sopra prescelti.

In secondo tempo occorrerà acquistare alcuni settimanali di battaglia; coordinare tutta la stampa provinciale e locale attraverso un'agenzia centralizzata; coordinare molte Tv via cavo con l'agenzia per la stampa locale; dissolvere la Rai-Tv in nome della libertà di antenna.

Per quanto concerne i sindacati la scelta prioritaria è fra la sollecitazione alla rottura, seguendo cioè le linee già esistenti dei gruppi della CISL e maggioritari della UIL, per poi agevolare la fusione con gli autonomi in una confederazione; oppure, senza toccare gli autonomi, acquisire, con strumenti finanziari di pari entità, i più disponibili fra gli attuali confederali allo scopo di rovesciare i rapporti di forza all'interno dell'attuale trimurti.

▶ *Basta un poco di questo oro per rendere nero il bianco, bello il brutto, diritto il torto, nobile il basso, giovane il vecchio, valoroso il codardo. Questo schiavo giallo collocherà in alto il ladro e gli darà titoli, genuflessioni ed encomi sul banco dei senatori (William Shakespeare)*

Il programma urgente comprende, provvedimenti istituzionali (rivolti cioè a «registrare» le istituzioni) e provvedimenti di indole economico - sociale. Ordinamento giudiziario: responsabilità civile (per colpa) dei magistrati; divieto di nominare sulla stampa i magistrati comunque investiti di procedimenti giudiziari; modifica delle norme in tema di libertà provvisoria in presenza dei reati di eversione e ordine pubblico. Ordinamento del Governo: legge sulla Presidenza del Consiglio e sui Ministeri (Cost. art. 95) per determinarne competenze e numero (ridotto, con eliminazione o quasi dei Sottosegretari). Ordinamento del Parlamento: modifica (già in corso) dei rispettivi regolamenti per ridare forza al principio del rapporto (Cost. art. 64) maggioranza - Governo, da un lato, e opposizione, dall'altro, in luogo della attuale tendenza assemblearistica. Abolire il monopolio Rai-Tv.

Una ripresa democratica può nascere e svilupparsi creando od ispirando la nascita di due nuovi movimenti politici, uno di ispirazione social-laburista ed uno di ispirazione liberal-moderata o conservatrice, capace di attrarre le due classiche componenti di ogni moderna società articolata in ceti medi e non più in classi.

Rimane da tratteggiare un programma a medio e lungo termine. Provvedimenti istituzionali. Ordinamento giudiziario: unità del Pubblico Ministero; responsabilità del Guardasigilli verso il Parlamento sull'opera del P.M. (modifica costituzionale); istruzione pubblica nei processi, ed eliminando le attuali due fasi; riforma

del Consiglio superiore della magistratura che deve essere responsabile verso il Parlamento (modifica costituzionale); riforma dell'ordinamento giudiziario per stabilire criteri di selezione per merito delle promozioni dei magistrati; imporre limite di età per le funzioni di accusa; separare le carriere requirente e giudicante, ridurre a giudicante la funzione pretorile. Ordinamento del Governo: modifica della Costituzione per stabilire che il Presidente del Consiglio è eletto dalla Camera all'inizio di ogni legislatura e può essere rovesciato soltanto attraverso l'elezione del successore; per stabilire che i ministri perdono la qualità di parlamentari; che i decreti-legge sono inemendabili. Dare attuazione agli articoli 39 e 40 della Costituzione regolando la vita dei sindacati e limitando il diritto di sciopero nel senso di: introdurre l'obbligo di preavviso dopo aver esperito il concordato; escludere i servizi pubblici essenziali (trasporti; dogane; ospedali e cliniche; imposte, pubbliche amministrazioni in genere) ovvero garantirne il corretto svolgimento; limitare il diritto di sciopero alle causali economiche ed assicurare comunque la libertà di lavoro».

Abbiamo riportato integralmente il Piano come stimolo al lettore per comprendere come una modifica ordinamentale possa rendere una comunità solo apparentemente libera, mentre in effetti un potere reale non visibile decide per tutti.

▶ *«La parola ci è stata data per farci capire gli uni gli altri, e per avere informazione dei fatti; ma se uno dice la cosa che non è, questi fini restan frustrati: perché non si può a rigore più dire che io abbia capito, e tanto meno che io abbia ricevuto informazioni, quando colui che m'ha detto la cosa che non è, mi lascia in uno stato peggiore dell'ignoranza; m'induce, cioè, a credere nero ciò che è bianco, e corto ciò che è lungo». Ecco le sole idee ch'egli aveva di quella capacità di mentire che tanto bene comprendono e così universalmente adoperano le umane creature (Jonathan Swift). La verità non è ciò che è, ma ciò che si fa credere agli altri (Michel De Montaigne)*

La P2 aveva intenzione di affiancare alle correzioni legislative l'acquisto «di persone giuste al posto giusto», anche attraverso una previsione di spesa. Un aspetto ambiguo è che la gran parte delle variazioni prospettate sono solo manifestazione normativa di un atteggiamento economico-filosofico che punta ad un governo forte, un parlamento debole, una magistratura ossequiente.

È, se ci si ferma un attimo con la mente, la struttura tipica degli Stati a capitalismo avanzato. Nulla di male quindi se il tutto dovesse risolversi in un alline-

amento italiano al mondo occidentale. Due invece le notazioni preoccupate: il conseguimento del risultato anche a «costo» di comprare i protagonisti della vita pubblica italiana; l'esistenza di una autorità al di fuori e al di sopra dello Stato, che impone i suoi diktat ad istituzioni, solo apparentemente titolari di funzioni legislative ed amministrative nei confronti di cittadini ignari e detentori solo formali della sovranità.

Il proposito si stava concretizzando ed è quindi intervenuto il Parlamento con la legge 25-1-1982, n.17 per decretare la illegalità e lo scioglimento della P2, introducendo il reato di associazione segreta, modellato sulla fisionomia della loggia di Gelli.

Numerose sentenze hanno poi accertato complicità del sodalizio e dei suoi accoliti in vicende eversive e criminali. Merita di essere citata la sentenza del 9-12-83 della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, redatta da Vladimiro Zagrebelski, che ordinò l'espulsione dall'ordine giudiziario dei giudici iscritti alla P2. Nella motivazione si segnala l'azione «cloroformizzata» degli organi disciplinari delle pubbliche amministrazioni, e si attesta che indossavano il cappuccio e il grembiolino: presidenti, direttori generali e funzionari di istituti bancari, amministratori e funzionari di enti locali, editori, dirigenti di società pubbliche, avvocati, commercialisti, diplomatici, funzionari di ministeri, deputati, senatori, dirigenti e funzionari di partiti politici, prefetti, questori e funzionari di polizia, segretari particolari di uomini politici, docenti universitari, militari, agenti dei servizi segreti, magistrati.

È sotto gli occhi anche dell'osservatore superficiale che numerose formule del Piano sono entrate nel Progetto della Bicamerale e nelle tesi, che al momento la Commissione ha accantonato, ma che sicuramente rifaranno capolino in Assemblea.

Occorre allora che noi tutti, giovani e adulti, studenti e docenti, impediamo che la nuova Costituzione si trasformi in una negazione della democrazia. Non dobbiamo aver timore di sostenere argomenti che la P2 ha fatto propri nel passato, ma lottare per farli approvare alla luce del sole e non perché oggetto di truffa, di interessi contrari a quelli generali, o addirittura di compravendita pecuniaria.

► *È vana cosa denunciare quelle arti dell'inganno nelle quali gli uomini trovano piacere ad essere ingannati (John Locke)*

5 DAL «PICCONATORE» ALL' «INCIUCIO»

Il XX secolo mastica in pochi attimi ciò che è costato decenni. La Costituzione non fa eccezione.

Il primo a parlare pubblicamente di riformarla fu Bettino Craxi all'inizio degli anni '80, sostenuto da autorevoli studiosi, come Giuliano Vassalli, i quali lamentavano carenze ordinamentali, in particolare in materia giudiziaria.

La questione assunse sempre maggiore rilevanza per Craxi, quando divenne Presidente del Consiglio ed inaugurò la stagione del «decisionismo» dopo anni di logoranti mediazioni. Craxi saldò la sua leadership ad un ruolo trainante del P.S.I., rispetto alla Democrazia Cristiana e al Partito Comunista, che fino ad allora avevano condizionato i socialisti, aggregandoli al centro e in periferia ai loro profili programmatici. Asserì perentorio: «Non al carro della D.C. o del P.C.I., ma il Partito Socialista ago della bilancia, che determina l'individuazione dei governanti nazionali e locali, e la linea politica del Governo e delle Giunte».

Ne seguì lo scombusolamento degli incarichi in Comuni, Province e Regioni, con la consegna a numerosi socialisti delle poltrone di Sindaco, Presidente, o comunque di posti chiave di governo, sottogoverno, enti locali, enti pubblici.

► *Ed io che credevo alle favole e non capivo le logiche (Vasco Rossi)*

Nel 1982 i senatori Riz e Bonifacio lavorarono sul tema. Nel 1983 la Commissione Bozzi, dal nome del presidente, fu incaricata di riordinare la materia, senza alcun seguito.

Dal '92 al '94 si discusse molto approfonditamente in una nuova Bicamerale, presieduta da Ciriaco De Mita e poi da Nilde Iotti; l'unico esito fu la legge elettorale maggioritaria attuale, «Mattarellum», approvata dopo un difficile negoziato condotto da Sergio Mattarella.

Quest'ultima Commissione fu la risposta del Parlamento al Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, che dopo anni di riservatezza, cominciò a martellare con ripetute esternazioni per mutare il sistema ordinamentale. L'insistenza, talvolta fuori dalle righe della sua alta carica, lo fece definire il «Picconatore».

La disputa rimase quasi silente fino alla campagna elettorale del '94, quando Silvio Berlusconi fece della organica revisione di tutto l'impianto costituzionale

uno dei principali punti del programma, tanto che, vinte le elezioni, formò, già nel maggio del '94, a pochi giorni dal conferimento della Presidenza del Consiglio, il Comitato Speroni, retto dal senatore leghista.

La caduta del Cavaliere bloccò i lavori, ma nel '95 quattro parlamentari, studiosi di diritto costituzionale, Fisichella di A.N., Urbani di Forza Italia, Elia del Partito Popolare, Bassanini del P.D.S., concordarono un documento, il «Fisichellum», da cui partire per rinnovare istituzioni e legge elettorale. Le dimissioni del Gabinetto Dini nel gennaio '96 portarono al «Lodo Maccanico», bozza di accordo proposta dal Presidente del Consiglio incaricato, costruita sul semi-presidenzialismo francese. La netta opposizione di Gianfranco Fini, presidente di A.N., portò alle elezioni anticipate e al successo del Centro-Sinistra nell'aprile successivo.

▶ *Come tutte le assemblee convocate al fine di stabilire qualche cosa, minacciava di chiudersi senza risultato (Marguerite Yourcenar)*

Estenuanti trattative ed incontri personali fra Berlusconi e D'Alema, sfociarono nell'attuale Bicamerale, diretta dal segretario del P.D.S., che in tal modo investì la sua autorevolezza nella non facile impresa, che ha avuto una prima vittoria con la trasmissione nei termini del Progetto innovativo al Parlamento.

Non sono mancate accuse di nuovo consociativismo, addirittura originato da interessi privati del capo dell'opposizione. Stefano Rodotà il 17 gennaio '97 scriveva su *La Repubblica*: «La Bicamerale rischia di rimanere prigioniera d'un ricatto: o accettare le condizioni del Polo o fallire». E metteva in evidenza «l'incertezza che ancora caratterizza le posizioni della maggioranza, che si avvia ad entrare nella Bicamerale in ordine sparso, e quindi con minor forza politica e negoziale»; nonché «contatti continui tra plenipotenziari di Forza Italia e del P.D.S., che sostituiscono la discussione politica con la negoziazione sotterranea. La Costituzione più che oggetto di una riforma, rischia di diventare una merce di scambio».

▶ *Lo so: dicono che un asino è un cavallo quando vogliono venderlo, e che un cavallo è un asino quando vogliono comprarlo (Bertolt Brecht)*

All'opinione pubblica, che è anche elettrica, «l'ardua sentenza»!

Ma i cittadini si disinteressano, convinti che si tratta di contrasti fra tecnici, geometri, ingegneri: artigiani od artisti poco conta; mentre la Bicamerale sta disegnando un nuovo modello di società. Non sappiamo se c'è un «inciucio», nonostante il livello dell'autore dell'articolo sintetizzato, ma certamente il popolo deve svegliarsi da un torpore che lo sta rendendo assegnatario di un alloggio, la cui planimetria richiede l'uso del tecnigrafo, ma è chi lo abiterà che deve dire all'architetto quali sono le sue esigenze.

Capitolo 2

Che cosa succede all'estero

GLI INGLESI NON SANNO SCRIVERE!

Quel che unisce una collettività non deve essere necessariamente messo per iscritto. Abituati alla mentalità di oggi, ove si mette su carta anche il divieto per i cani di fare la pipì per le scale, è difficile darlo per scontato. Ma una volta la scrittura non esisteva; era quindi impossibile non tramandare a voce le leggi, la cultura, la poesia. Omero potrebbe non essere mai esistito, per cui il nome riunirebbe in sé secoli di storia greca raccontati attraverso canti popolari, sia pure rivisitati con linguaggio lirico.

Quando però la scrittura viene inventata, si sente quasi il bisogno di scrivere le cose, anche sulle foglie, sui papiri, sulle tavole, sulle pietre. Diventa una scelta meditata avere regole non scritte, pur potendole scrivere. Gli inglesi raccolgono i loro valori nella mente della gente e non li riportano per segni grafici od immagini.

La loro Costituzione nasce nel 1215 con la Magna Charta Libertatum, poi precisata nel '600 dal Bill of Rights. A questi documenti non segue quasi nulla di scritto. La regina Elisabetta ha nominato Primo ministro Tony Blair nei mesi scorsi sulla base di consuetudini che si ricordano oralmente e non perché siano inserite in un testo normativo.

Una canzone degli anni '60 diceva «ho scritto t'amo sulla sabbia», gli inglesi hanno scritto sulle rive del Tamigi la loro Costituzione, che è il primo vero testo costituzionale, non potendosi ritenere tali, nonostante il mio sforzo sistematico delle pagine precedenti, i Dieci Comandamenti e le XII Tavole.

La prima Costituzione scritta è quella americana del 1787, seguita da quella francese del 1791. Entrambe, pur indicate come conquiste di libertà, hanno natura eminentemente economica. Gli Stati Uniti si liberano con l'indipenden-

za dal giogo politico-finanziario inglese; i borghesi d'oltralpe riescono a contare quanto è giusto, dopo aver acquisito elevate ricchezze, non riconosciute in termini politici dall'assetto precedente.

► *Dormi, non resta niente. Una danza di muri agita le praterie e l'America si annega fra macchine e lacrime* (García Lorca)

I riconoscimenti di libertà sorgono nell' '800 con la concessione ai sudditi di alcuni diritti da parte del sovrano. Si giunge infine nel '900 alle Costituzioni moderne; scritte, con diritti e obblighi, la separazione dei poteri, l'approvazione popolare. Fino ad allora il re concentrava nelle sue mani il governare, il fare le leggi, il giudicare. Con le aperture successive l'amministrazione è affidata ad alcuni, la legislazione ad altri, la giustizia ad altri ancora. Infine tutto viene sintetizzato in modo logico-giuridico da gruppi ristretti di cittadini, legittimati dagli altri, e quindi quel che qualcuno dall'alto donava diventa «proprietà» del popolo, che la gestisce come meglio crede, secondo le sue tradizioni e gli scopi collettivi che vuole conseguire in futuro per il bene comune. Nell'esercizio del diritto di «proprietà» generalmente i consociati mettono nero su bianco quel che concordano.

Gli inglesi no; non usano di penna, forse perché svogliati. Eppure il loro è un modello da imitare.

Denominato Westminster, prevede un Parlamento rappresentativo, eletto con sistema maggioritario secco, uninominale a turno unico, per cui vince il candidato che ottiene più voti; un Premier forte all'interno di un Governo responsabile verso il Parlamento; il Sovrano che nomina Primo ministro il leader del partito che ha vinto le elezioni. Ed è proprio nella identità leader di partito-leader di governo, e quindi nella forte omogeneità fra maggioranza parlamentare ed Esecutivo, il segreto della stabilità britannica; aiutata anche dal bipolarismo politico, che vede confrontarsi due grandi partiti: i conservatori, detti Tories, quelli della Thatcher e di Major, ed i progressisti del Labour Party.

Wim Wenders vede angeli sopra Berlino; su Buckingham Palace aleggiano gli spiriti di Carlo e Camilla, mentre Lady D con il suo sorriso triste li guarda dall'«alto». I rotocalchi scandalistici attendono foto da reporter senza scrupoli. Ma ormai qualcosa è cambiato. Noi italiani vi abbiamo imitato in tante cose; se l'istinto emulativo vale anche per voi verso di noi, birraioli di Liverpool, cacciate la monarchia, come abbiamo fatto noi nel '46, se no vi ritroverete saltibanchi

e arrivate che non avete mai votato, in quello splendido castello. Lo farete, sono sicuro che lo farete. Rinuncerete al Principe di Edimburgo come nei primi decenni del Secolo un vostro futuro re, rinunciò al trono per amore della bella Wally Simpson; non fu una cotta, ma una vita insieme, che diede felicità ad un uomo e una donna che qualsiasi reame non avrebbe mai dato. Non aggiungo altro, se non una mia personale simpatia per la scelta orale. Mi verrebbe da dire che questi inglesi «pensano positivo».

GLI AMERICANI HANNO IMPARATO!

Già nel 1776, liberatisi del cordone ombelicale della madrepatria, si riuniscono in tredici Stati, e nel 1787 mettono su carta bollata la loro Costituzione, che entra in vigore nel 1789, dopo la ratifica dei singoli territori. Nel corso di due secoli vengono adottati ventisette emendamenti che cambiano profondamente il modulo iniziale. Nel 1791 viene aggiunta la «Dichiarazione dei diritti», Bill of Rights, divisa in dieci emendamenti.

Si ha il primo ed unico tipo di governo presidenziale puro, in una separazione dei poteri senza dubbio squilibrata, che però regge tuttora. Il fulcro è il Presidente degli Stati Uniti, attualmente Bill Clinton, titolare del potere esecutivo, che schiaccia quello legislativo e nomina quello giudiziario.

In altri termini Clinton è Capo dello Stato, del Governo, e del Partito Democratico, che ha sconfitto con la sua elezione l'altro grande partito, quello Repubblicano. Tutto si gioca in un anno, con elezioni primarie, cioè interne alle due organizzazioni, nei vari Stati, passati da tredici a cinquanta. Nella Convention finale di ciascun partito i delegati delle varie zone, seguendo le indicazioni degli iscritti, licenziano i candidati a Presidente e Vicepresidente. Nell'elezione diretta a suffragio universale vince il candidato che prende più voti. Possono esserci terzi incomodi, come Ross Perot qualche anno fa, ma non è mai accaduto che abbiano raggiunto lo scopo.

Il Presidente, eletto per quattro anni, è rieleggibile una sola volta; ha il comando delle Forze armate, che oggi significa facoltà di vita e di morte sul Pianeta, e comunque la possibilità di condizionare qualsiasi deliberazione a livello politico, economico e sociale, soprattutto dopo il crollo dei regimi dell'Est, Russia in testa, il cui destino è legato proprio agli aiuti patrimoniali yankee.

Clinton è anche vertice della pubblica amministrazione, la gestisce direttamente o attraverso i segretari di Stato; rinnova completamente i dipendenti, che rispondono solo a lui della loro attività. Designa direttamente o indirettamente i giudici, dalla Corte Suprema alle Corti di Appello e Distrettuali.

Il Parlamento, detto Congresso, si compone della Camera dei Rappresentanti e del Senato. La prima è eletta ogni due anni ed è ripartita fra le varie aree, in proporzione degli abitanti; il secondo ogni sei anni ed è formato da due senatori per Stato. Il Congresso ha una posizione subalterna a quella del Presidente, che convalida le leggi approvate dalle Assemblee. Le sue osservazioni possono essere superate solo da una seconda adozione della legge in identica previsione da Camera e Senato a maggioranza dei due terzi.

Con la polverizzazione delle opinioni e convinzioni di oggi, con i voli pindarici dal «facciamo l'amore, non la guerra» al Ku Klux Klan e alle sette dei suicidi di massa, state sicuri che non si raggiunge quasi mai la compattezza per un tale numero di voti. E Clinton lo ha capito. Quando poteva perdere, ha fatto buon viso a cattivo gioco e l'ha risolta all'italiana, brindando a tarallucci e vino. Peccato che questa coesione i discendenti dei cow-boys la trovino solo quando si tratta di armi: da vendere, da portare addosso, anche se si è studenti, e a scuola. Il popolo più progredito del mondo tifa per la pena di morte, più che per centri di accoglienza per i poveri e gli emarginati. Su 240 milioni di abitanti, ci sono 38 milioni di poveri e 11 milioni di barboni. Mica male per il kennediano Bill, che era partito con propositi sociali e di assistenza sanitaria a tutti, non solo a quelli che hanno la carta di credito.

C'è solo il Senato, che controlla le nomine presidenziali e intima la destituzione del Presidente, l'impeachment, su accusa formulata dalla Camera dei Rappresentanti. Famoso quello di Richard Nixon che inciampò nel Watergate, un noto albergo da cui faceva spiare gli avversari politici. Ma anche Hillary, la First Lady, si è fatta prendere col dito nella marmellata di un affare immobiliare. Ovviamente Bill non ne sapeva niente; stava facendo footing o dando pizzicotti a qualche bella segretaria. A causa di queste debolezze, gli inquilini della Casa Bianca sono sotto processo. Tutto il mondo è paese: da Vittorio Emanuele, a Marina Ripa Di Meana, la più bella del reame, a Carlo d'Inghilterra, ai coniugi Clinton; anche se gli ultimi non hanno sangue blu.

Un tangibile contrappeso dello strapotere di un uomo solo sono in definitiva le Autorità indipendenti, le quali, nelle diverse branche della vita pubblica, svolgono

funzioni amministrative e decisorie. Ma anche in questo caso le destinazioni le fa il Presidente. Godono di indipendenza, come di prestigio i giudici e le giurie popolari, ma nei fatti è improbabile la totale libertà di coscienza di persone, che pur traggono la fonte del loro lavoro da chi potrebbero essere chiamate a giudicare.

Se si aggiunge che il Procuratore Distrettuale, l'equivalente del nostro P.M., è elettivo, che non è obbligato ad esercitare l'azione penale, potendo non procedere contro una persona o un reato, si intende che la bilancia della giustizia e della direzione amministrativa potrebbe pendere a favore di qualcuno e colpire sempre i soliti noti. Questo spiega come assassini ricchi non sfiorano nemmeno la galera, i ladri sono condannati a quarant'anni di carcere, sulla sedia elettrica fanno «accomodare» negri, ispanici, portoricani e qualche bianco che conferma... l'eccezione. Non ho mai visto entrare nelle «camere ad alta tensione», non dico un ricco, ma un benestante. La giustizia che trionfa nei telefilm di Perry Mason è ben lontana dalla realtà.

▶ *Anche la Plaza de Armas è dei signori, più ancora dei Giròn Bolívar. Più in là della Plaza de Armas non c'è più paese, sulla piazza finisce il Giròn Bolívar. Per questo il Giròn Bolívar è come serpente che divide in due il paese; la Plaza de Armas è come testa del serpente, lì ci sono i denti, gli occhi, la testa, la lingua — prigione, recinto, Sottoprefettura, Tribunale —; il corpo del serpente è il Giròn Bolívar (José María Arguedas)*

«Partivano i bastimenti per terre assai lontane», ma, con tutto il rispetto per un grande popolo, spero che la caravella della Bicamerale non riesca ad attraversare l'Atlantico. Forse esagero, ma allora è meglio non saper scrivere come gli inglesi, anche se poi hanno preteso di insegnare a farlo agli indiani d'India, magari costringendoli a mettersi le scarpe, che chi è abituato ad andare a piedi nudi giustamente non tollera.

IN FRANCIA USANO LA PENNA

«Liberté, égalité, fraternité». Tutta la dinamica statutaria francese è accompagnata da queste tre parole, semplici ma dense di significato. Dalla rivoluzione borghese alla fine della Seconda Guerra Mondiale è un susseguirsi di prescrizioni, correzioni, emendamenti, girondini, fruttidoro, frimaio, direttori, consoli, imperatori. Dopo i poteri eccezionali riconosciuti nel luglio 1940 al Mare-

sciallo Petain, collaborazionista degli occupanti stendardi del nazismo, si giunge alla Costituzione del 1946, a seguito di un iter deliberativo complesso e contraddittorio. La crisi in Algeria, colonizzata da tempo, determinò nel '58 l'inizio della V Repubblica. Per i francesi, infatti, ottimi scrittori, ogni Costituzione corrisponde ad una Repubblica. La V è quella di De Gaulle, che la tratteggia a suo uso e consumo per poi diventarne Presidente, reclamato a gran voce dal popolo.

Un degno salvatore della patria non può che essere un'energica guida. Il problema è se poteri così dilatati possano essere inseriti in una Costituzione, che per definizione è longeva. Nel '69 l'eroe d'Algeria tenta di consolidare la supremazia presidenziale ma, offeso dai cittadini, che in sede referendaria lo bocciano, se ne va sbattendo la porta.

► *No, non è un bene il comando di molti: uno sia il capo (Omero)*

Presidenti di passaggio aprono poi il varco al monarca socialista Mitterand, che solo nel 1991, dopo nove anni di direzione quasi assoluta, si rende conto della necessità di rivedere la Costituzione, in particolare valorizzando il Parlamento. Il trattato di Maastricht, che rafforza l'Unione europea, frena l'intento riformatore di Mitterand, e poco o niente supera il guado.

Ma analizziamo i poteri del Presidente. Innanzitutto vengono sanciti al Titolo II, subito dopo il preambolo e la sovranità. Il Presidente è il Presidente! Al Titolo III c'è il Governo e solo al IV il Parlamento.

«Il Presidente della Repubblica garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato». È l'articolo 5 attuale.

Tanto di cappello a Charles, ma la norma sarebbe O.K. se le sue incombenze fossero di garanzia, come in Italia; in Francia la stessa persona è capo dell'Esecutivo, presiede il Consiglio dei Ministri, nomina il Primo ministro «e mette fine alle sue funzioni in seguito alle dimissioni del Governo»; e ancora sostituisce il Primo ministro, designa e revoca i ministri; promulga le leggi, di cui può chiedere una nuova valutazione; può indire referendum, sciogliere l'Assemblea Nazionale; firma gli atti del Governo; investe gli impiegati civili e militari, i consiglieri di Stato e le più alte cariche; in altri casi partecipa alla nomina, che è affidata al Consiglio dei ministri; è il capo delle Forze armate; può assumere poteri eccezio-

nali quando sono minacciati le istituzioni, l'indipendenza della Nazione, l'integrità del territorio, l'esecuzione di impegni internazionali; è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria, con l'assistenza (assistenza!) del Consiglio superiore della magistratura, che è da lui presieduto, si divide in una componente per i giudicanti ed una per i magistrati della procura, e si limita a proporre le nomine dei magistrati più elevati in grado, sugli altri esprime parere.

«La domanda nasce spontanea»: e cosa fa il Parlamento? La giustizia è amministrata in nome del popolo o del Presidente?

 *All'umanità di un maestro si addice mettere in guardia da sé i discepoli* (Friedrich Nietzsche)

Sto trattando l'argomento in modo volutamente provocatorio. L'esposizione anche satirica, qui e altrove, tende a stimolare il lettore a pensare, riflettere, non ad accettare supinamente una concezione diversa dalla propria. Lo stampo bicamerale imita il «modello» francese, anche se lo veste con gli abiti di Valentino e Armani; e sulla «estetica complessiva dell'indossatore» saremo chiamati ad esprimerci in una sfilata di moda molto importante che si chiama referendum. A prescindere dalle tesi riferite, è bene che soprattutto i giovani ed i profani capiscano le questioni in gioco e decidano da che parte stare; abbiano idee chiare, da conservare per la vita con coerenza. Incoerenza sarebbe mutarle; od anche non cambiare le opinioni, quando altri ci dimostrano che la loro è migliore della nostra. In parole povere vanno distinte le idee, gli ideali, i valori, dalle opinioni. Le idee vanno conservate, le opinioni possono mutare.

La lealtà, l'onestà sono valori, non dobbiamo violarli. Invece preferire Nek dopo essere impazziti per Dalla, è una opinione, una questione di gusto. Ma se prendiamo la fisima per Lucio, che rimane the best a vita, mentre siamo onesti e leali a chiacchiere e mai nei fatti, perché il valore cambia a seconda dei casi, rischiamo una «vita spericolata». Anche questa può essere una scelta di campo, ma poi è «piena di guai».

Ed allora tornando a noi non è determinante indossare l'abito francese «by Bicamerale design», ma se si decide di farlo bisogna portarlo addosso con consapevolezza, perché lo si ritiene ottimale per le nostre caratteristiche somatiche, e non solo perché lo abbiamo visto in Tv. Ugualmente, rifiutare ciò che

viene da molti considerato valido strumento per corroborare il nostro essere italiani va adeguatamente motivato in noi stessi prima che verso gli altri. Il solo negare la plausibilità di ciò che è straniero, diverso, sarebbe esiziale, anche perché la vita è vita perché diversità e noi in tanto esistiamo perché siamo diversi dagli altri. Se fossimo tutti identici? Meglio De Gaulle che i replicanti!

IN GERMANIA HANNO SOLO LA «CANCELLERIA»!

Mentre la Francia ha teso a tonificare l'Esecutivo dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'indipendenza algerina, la Germania, sconfitta dopo i deliri hitleiriani, andava frenata proprio nella possibilità di nuove cadute autoritarie. Ne è venuta fuori una Legge Fondamentale (23 maggio 1949), consigliata dagli Alleati, dopo l'eliminazione delle Zone di Occupazione postbelliche di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. È equilibrata nella distribuzione dei poteri, ove ad un Parlamento solido è associato un Premier forte, su una struttura federale già risalente alla Costituzione del 1871 di epoca bismarkiana. All'inizio degli anni '90 c'è stata una riorganizzazione istituzionale dovuta a Maastricht e alla riunificazione con la Germania democratica, sorta nella zona di occupazione russa. Anche la sua Costituzione era del 1949, di tipo socialista, novellata nel '68.

La Repubblica tedesca è divisa in Länder, che hanno competenze legislative rispetto al diritto federale e sono ad esso subordinate.

Il Bundestag è eletto per quattro anni da tutto il popolo. Il Bundesrat è composto da membri del Governo dei Länder, che li nominano e li revocano, con un minimo di tre rappresentanti per ogni Land.

Il Presidente federale è investito per cinque anni a maggioranza assoluta, e poi semplice, dall'Assemblea federale, formata dai componenti del Bundestag e da pari numero di delegati popolari dei Länder, selezionati col sistema proporzionale. Ha compiti di garanzia, ma anche politici, fra cui la nomina del Cancelliere federale, lo scioglimento del Bundestag, la designazione dei giudici e funzionari federali.

Il Governo è dominato dal Cancelliere, attualmente Helmut Kohl, detto l'Orso Grigio per la sua mole, che propone la nomina dei ministri, che rispondono solo a lui. È eletto, su proposta presidenziale, senza alcun dibattito dal Bundestag,

che potrebbe non gradire il nome formulato e scegliere entro quattordici giorni un altro Cancelliere a maggioranza assoluta. Se in tale termine non è eletto nessuno, diventa Cancelliere chi ottiene la maggioranza semplice. Il Presidente però può opporsi alla Camera e scioglierla entro sette giorni.

Il Bundestag può negare la fiducia al Cancelliere, ma deve a maggioranza assoluta eleggerne un altro, che il Presidente ha l'obbligo di nominare. Inoltre il Cancelliere battuto sulla fiducia da lui posta, può chiedere al Presidente di sciogliere il Bundestag, che può bloccarlo preferendo entro ventuno giorni un altro Cancelliere a maggioranza dei suoi esponenti.

Sono precisi sti' tedeschi e là i numeri non li danno, li rispettano.

Termini sono stabiliti anche per le leggi che vengono approvate a seguito di un procedimento con passaggi del testo da una Camera all'altra.

È sancita l'indipendenza dei giudici, che però sono in parte di nomina governativa. La normativa tedesca ha quindi una sua specificità, accompagnata dalla bipolarizzazione tipica dei Paesi occidentali, con il partito Cristiano Democratico, moderato, opposto a quello Socialdemocratico, progressista. Hanno tentato di inserirsi nel meccanismo i liberali, spesso al governo, in particolare con la Sinistra, e i Verdi. Lo sbarramento del cinque per cento per ottenere seggi in Parlamento impedisce accessi meno consistenti.

In queste pagine abbiamo camminato nei meandri di alcuni patti di convivenza spesso ermetici e burocratici. Un viaggio più lungo attraverso i Continenti ci porterebbe a scoprire apparati presidenziali, semipresidenziali, parlamentari, misti, di democrazia diretta, rappresentativi, federali, regionali, centralistici, direttoriali, monarchici, imperiali, divini. È una babele! Ma proprio l'episodio biblico è foriero della diffusione dell'uomo sulla terra, delle razze che vi si sono diffuse, dei colori della pelle, delle forme dei nasi e delle bocche. Tutto diverso l'uno dall'altro, niente perfettamente identico, come le Costituzioni, le creature umane, i mondi; fra cui il nostro, che nella diversità potremmo rendere migliore.

► È necessario disporre di notevoli capacità introspettive e di riflessione per rendersi conto che tutti non abitano la stessa città, non si fan fare le scarpe dallo stesso calzolaio, non sono clienti dello stesso sarto, cenano a un orario diverso dal tuo, e non condividono le tue idee (Gustave Flaubert)

Quante «vasche» ci siamo fatte da giovani fino a tardi per parlare di ragazze, moto, sport, ma soprattutto di un mondo migliore. Non siamo riusciti a darvelo, ragazzi! Fatevelo da voi! Siate migliori di noi!

5 I DIECI COMANDAMENTI DEL XX SECOLO

	USA	G.B.	FRANCIA	GERMANIA	ITALIA
ordinamento	Io sono il tuo Presidente	Sono il tuo Premier	Lo Stato sono io	Lo Stato ero io	Sono il tuo rappresentante
sistema economico	Non avrai altro Dio che il mercato	Sarai un capitalista	Sarai liberale quindi liberista	Il tuo Dio sarà la Bundesbank	Profitto sì, ma cautamente
Capo dello Stato	Qui comando io	Dio salvi la Regina	Sono semipresidente ma alla Napoleone	Chi l'ha visto?	Conto poco ma conto
Governo	Obbedisci al tuo Presidente	Potete discutere ma decido io	Sarai single o coabitarei	Sono Cancelliere ma comando	concerto con stecche e voci stonate
Parlamento	Se ti prendo t' impeachment	Patteggia col Premier e il suo partito	C'è ma non si vede. Bisognerebbe inventarlo	Bundestag + Bundesrat - Länder = Germania	Bla bla bla
Magistratura	Sembrerai indipendente col tuo martelletto	Sarai saggia, ma levati la parrucca	Dipende da Lui	Sarai precisa come un orologio	Indipendenza coupé senza assicurazione
Giustizia	I ricchi non piangono mai	Impara a memoria i precedenti	Conime-ci comença!	In riga quattro per quattro	Rinvviare è il tuo mestiere
amministrazione	La musica cambia col nuovo gestore	Mi raccomando le file, se no che vita è!	Ci sai fare e bene	Sii complicata ma rapida	Segno zodiacale lumaca, ascendente elefante
forma di Stato	Prima eravamo in 13 adesso siamo in 50	1,2,3... sto «contando» ma il Tamigi è a Londra	Tutti al centro	Zentrum-Länder: andata e ritorno	Autonomia? ma se le strade portano tutte a Roma!
legge elettorale	Fritto misto	Maggioritario secco e senza ballottaggio	Maggioritario ma con ballotti in discoteca	Birra e salsiccia al grammo	Ci piacciono le maggioritarie e le proporzionali
Totale	Capitalismo selvaggio	Capitalismo puro	Capitalismo efficiente	Capitalismo monetario	Capitalismo sociale

1 LA COMMISSIONE DEI 70

È stata istituita con legge costituzionale 24-1-97, n. 1 con il compito di esaminare in sede referente disegni e proposte di legge ed elaborare un progetto di revisione della Seconda Parte della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, forma di governo, Parlamento, sistema delle garanzie.

Composta da trentacinque deputati e trentacinque senatori, nominati dai rispettivi Presidenti, in proporzione dei gruppi parlamentari e su loro indicazione, ha trasmesso alle Camere il 30 giugno '97 il Progetto, accompagnato dalla relazione del presidente D'Alema, contestata da una relazione di minoranza del senatore Cossutta.

I *La differenza fra un buon architetto e un cattivo architetto consiste nel fatto che quest'ultimo cede ad ogni tentazione, mentre l'altro le resiste* (Ludwig Wittgenstein)

Nei trenta giorni successivi deputati e senatori hanno presentato numerosi emendamenti su cui la Commissione si è pronunciata, varando il testo definitivo il 4 novembre. Ma «il gioco si fa duro, quando i duri cominciano a giocare», cioè alla Camera e al Senato, che dovrebbero dare il benestare con due deliberazioni conformi ad intervallo non minore di tre mesi. È prescritto il voto palese, non segreto, articolo per articolo, e un voto unico su tutto il provvedimento, che nella seconda lettura dovrà essere pronunciato a maggioranza assoluta.

Possono essere avanzati ulteriori emendamenti da deputati e senatori fino a cinque giorni prima dell'inizio della discussione generale, o essere inoltrati quelli respinti dalla Commissione; la quale a sua volta può suggerire emendamenti o subemendamenti, cioè modifiche delle modifiche proposte.

► *E grande fu la mia meraviglia per il fatto che le autorità, fra il disfacimento totale, potessero scovare procedure sempre più lunghe per classificare, registrare, timbrare uomini, sui sentimenti dei quali avevano perduto ogni potere (Anna Seghers)*

La legge approvata viene sottoposta a referendum popolare entro tre mesi ed entra in vigore solo se la maggioranza dei votanti, i quali superino la metà degli aventi diritto, si esprime in senso affermativo.

Siamo di fronte ad una procedura molto complessa, che solo per questa volta deroga all'articolo 138. Se tutto andrà bene, il referendum dovrebbe svolgersi nel 1999, anche perché l'itinerario parlamentare potrebbe riservare più tornate per ciascuna Camera, in caso di variazione dell'elaborato ricevuto, fino alla definizione di un atto identico da parte di entrambe.

C'è spazio per l'inserimento dei cittadini, i quali, se lo vorranno, potranno contestare, obiettare, concordare, e costituire, individualmente o collettivamente, pressione democratica nei confronti di deputati e senatori, al fine di emendare il progetto bicamerale, e di tutto il Parlamento, in sede di votazione finale. Saranno alla conclusione arbitri sul traguardo, poiché spetterà al popolo la parola definitiva con il referendum.

È auspicabile che ognuno di noi senta l'avvenimento e consenta o dissenta con la normativa licenziata dalle Camere non per cieco allineamento alle indicazioni di partiti e movimenti. Altrimenti avremmo il paradosso di una Costituzione che nella Prima Parte riconosce ai partiti un ruolo fondamentale come piena espressione della sovranità popolare, modificata nella Seconda Parte dalla partitocrazia, che costituisce una deviazione della democrazia.

Il vincolo comune, per gli stessi partiti, deve essere nel senso della scelta responsabile e non inerte.

I componenti della Commissione Parlamentare per le Riforme Costituzionali sono:

GRUPPI	SENATORI	DEPUTATI
ALLEANZA NAZIONALE	FISICHELLA Domenico	ARMAROLI Paolo
	LISI Antonio	FINI Gianfranco
	MACERATINI Giulio	NANIA Domenico
	PASQUALI Adriana	SELVA Gustavo
	SERVELLO Francesco	TATARELLA Giuseppe

GRUPPI	SENATORI	DEPUTATI
FEDERAZIONE CRISTIANO DEMOCRATICA CCD	D'ONOFRIO Domenico LOIERO Agazio	CASINI Pierferdinando
FEDERAZIONE CRISTIANO DEMOCRATICA-CDU	DENTAMARO Marida	
FORZA ITALIA	GRECO Mario GRILLO Luigi PERA Marcello ROTELLI Ettore A. SCHIFFANI Renato G. VEGAS Giuseppe	BERLUSCONI Silvio CALDERISI Giuseppe PARENTI Tiziana REBUFFA Giorgio TREMONTI Giulio URBANI Giuliano
LEGA NORD PER LA PADANIA INDIPENDENTE	BRIGNONE Guido GASPERINI Luciano TABLADINI Francesco	
LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA		FONTAN Rolando FONTANINI Pietro MARONI Roberto
PARTITO POPOLARE ITALIANO	ANDREOLI Tarcisio ELIA Leopoldo ZECCHINO Ortensio	
POPOLARI E DEMOCRATICI-L'ULIVO		BRESSA Giancarlo DE MITA Ciriaco MARINI Franco MATTARELLA Sergio
RIFONDAZIONE COMUNISTA PROGRESSISTI	MARCHETTI Fausto SALVATO Ersilia	BERTINOTTI Fausto COSSUTTA Armando
RINNOVAMENTO ITALIANO		D'AMICO Natale
SINISTRA DEMOCRATICA L'ULIVO	D'ALESSANDRO P. Franca GUERZONI Luciano MORANDO Antonio Enrico PASSIGLI Stefano	CRUCIANELLI Famiano D'ALEMA Massimo FOLENA Pietro MANCINA Claudia

GRUPPI	SENATORI	DEPUTATI
	PELLEGRINO Giovanni RUSSO Giovanni SALVI Cesare SENESE Salvatore VILLONE Massimo	MUSSI Fabio OCCHETTO Achille SALVATI Michele SODA Antonio SPINI Valdo
VERDI-L'ULIVO	PIERONI Maurizio	
MISTO	DONDEYNAZ Guido OSSICINI Adriano RIGO Mario	BOATO Marco BOSELLI Enrico ZELLER Kar BUTTIGLIONE Rocco

Buttiglione Rocco, accusato dai pettegoli della stampa di non ricordare la sera ciò che ha dichiarato la mattina.



Niente di tanto assurdo può essere detto, che non venga sostenuto da qualche filosofo (Marco Tullio Cicerone)

Presidente della Commissione è stato Massimo D'Alema, relatori D'Onofrio sulla forma di Stato, Salvato sul Parlamento, Salvi sulla forma di governo, Boato sul sistema delle garanzie.

Al 30 giugno '97 si sono contate 144 sedute per 362 ore; 10 quelle dedicate alle 20 audizioni con 52 soggetti, fra cui le conferenze dei presidenti delle Regioni e delle Province, dei consigli regionali e provinciali, le associazioni dei Comuni e delle Province, i sindacati, i rappresentanti degli agricoltori, di alcune associazioni, il presidente del CNEL, i presidenti di C.S.M., Consiglio di Stato, Corte dei conti, la Procura generale militare, i giudici tributari, l'avvocato generale dello Stato, presidenti del Consiglio nazionale forense, della Corte di cassazione col procuratore generale; e poi, presso il Comitato Sistema delle garanzie, l'Associazione Nazionale Magistrati, rappresentanti delle organizzazioni forensi, varie associazioni del settore giustizia; e i professori Giovanni Sartori, Enzo Cheli, Stefano Rodotà, Augusto Barbera, Serio Galeotti, presso il Comitato Forma di governo.

La ripresa dei lavori a settembre, con ulteriore discussione e la votazione finale, ha consentito di rispettare sostanzialmente i tempi previsti; e non è poco

nell'Italia dei rinvii e delle proroghe. Di ciò va dato atto a D'Alema e a tutti coloro che, a prescindere dai risultati ottenuti, ce l'hanno messa tutta per «scoprire l'America!». In Transatlantico circola infatti la battuta: «Se Socrate bevve senza esitazione la cicuta, Massimo non ha perso tempo a trangugiare la Coca Cola». Americanizzare, questo è l'input del pidiessino doc.

2 IL PROGETTO

La Bicamerale ne ha definito uno solo per tutta la Seconda Parte della Costituzione, disciplinando al Titolo I Comune, Provincia, Regione, Stato; al Titolo II il Presidente della Repubblica; al III il Governo, al IV il Parlamento, al V la Pubblica Amministrazione e le Autorità di garanzia; al VI la partecipazione all'Unione europea; al VII la Giustizia; al VIII la Corte costituzionale. Ha quindi totalmente modificato l'esposizione costituzionale e di conseguenza l'ordine di rilevanza dei singoli istituti, in particolare posponendo il Parlamento, che nel disegno dei Costituenti è al primo posto, in quanto la sovranità popolare si esplica proprio attraverso i suoi rappresentanti, soprattutto quelli mandati alle Camere.

L'indicazione chiara di democrazia rappresentativa viene intaccata da una più spiccata tendenza alla democrazia diretta, ove la gente sceglie con il voto chi governa, senza passare attraverso i suoi delegati.

L'umile autore di questo volumetto ha avuto l'onore di sedere sui banchi di Montecitorio.

Ho sentito, cari ragazzi, una emozione strana, a metà di soddisfazione e di preoccupazione: quella di essere nel mio piccolo fra coloro che decidevano i destini del Paese. Sarà capitato quattro o cinque volte in tutto, ma valgono anni di muta, e spesso triste, attesa in un'Aula piena, ove ti senti maledettamente solo.

Non è facile legiferare; ancora più difficile convincere chi non lo sa fare a starsene buono. Le due realtà hanno prodotto centocinquantomila leggi, spesso indecifrabili, compreso il Progetto, che per facilitare i lettori analizzeremo ponendo in raffronto, anche graficamente, le sue statuizioni con quelle rispettive della Costituzione del '48. Seguiremo la stesura di quest'ultima, tuttora vigente, di cui il Progetto è solo una proposta di modifica. Potrà diventare la

Seconda Parte della Costituzione, ma siamo appena all'inizio; non sappiamo se verrà radicalmente modificato, e se i cittadini lo voteranno nel referendum.

IL PARLAMENTO

COSTITUZIONE		BICAMERALE	
	Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto per cinque anni (artt. 55/1 - 56/1 - 60/1)		<i>Identico (art. 77/1)</i>
	Il numero dei deputati è di seicentotrenta (art. 56/2)		<i>Da quattrocento a cinquecento, secondo quanto stabilito dalla legge ordinaria (art. 78/1)</i>
	Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici (art. 57/2)		<i>Duecento (art. 79/3)</i>
	Sono eleggibili a deputato gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni (art. 56/3)		<i>Ventuno anni (art. 78/2)</i>
	A senatore quaranta anni (art. 58/2)		<i>Trentacinque (art. 79/2)</i>
	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno (art. 57/3)		<i>Ad ogni Regione sono attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno (art. 79/4)</i>
	Manca		<i>La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva fra i sessi (art. 77/2)</i>
	Il Presidente della Repubblica può nominare senatore a vita cinque cittadini (art. 59/2)		<i>Manca</i>
	Le deliberazioni di ciascuna Camera, e del Parlamento, non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti (art. 64/3)		<i>Identico, salvo la presenza di un terzo dei componenti (art. 83/3)</i>

▼
COSTITUZIONE

Manca

Manca

Manca

Manca

Manca

Manca

▼
BICAMERALE

Il regolamento della Camera garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; la nomina da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni di controllo e garanzie; riserva tempi e previsione di voto alle proposte ed iniziative delle minoranze (art. 83/5)

In caso di elezione contestata, la deliberazione di ciascuna Camera è ricorribile da parte dell'interessato alla Corte costituzionale (art. 84/4)

È richiesta l'autorizzazione della Camera di appartenenza anche per la utilizzazione in giudizio di conversazioni, comunicazioni, corrispondenza, di cui sono parte parlamentari (art. 86/3)

Spetta al Senato l'elezione dei giudici della Corte costituzionale, dei componenti dei Consigli superiori della magistratura, ed ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento (art. 88/1)

Il Senato esprime parere sulle proposte di nomine di competenza del Governo (art. 88/2)

La sezione speciale del Senato è integrata da consiglieri regionali, provinciali e comunali, in numero pari a quello dei senatori. È convocata per l'esame dei disegni di legge relativi a legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province; coordinamento informatico e statistico dei dati dell'amministrazione sta-

COSTITUZIONE

Manca

BICAMERALE

tale e locale; tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni.

Le deliberazioni spettano ad entrambe le Camere. La Camera dei deputati decide in via definitiva in alcune materie (art. 89)

La Conferenza permanente tra Stato e Regioni, Province e Comuni, formata da Ministri, Presidenti di Regioni e Province, Sindaci, promuove intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge (art. 76)

A parte alcune modifiche marginali, balza subito agli occhi la riduzione del numero dei parlamentari, da sempre ritenuto esorbitante, che si colora un po' più di rosa, con la propensione verso un maggiore apporto femminile. Non se la sono sentita i sessantaquattro maschietti neocostituenti di fissare il principio in modo più puntuale; hanno preferito adottare una generica formula di promozione (pubblicitaria?) della presenza delle donne in Parlamento, da selezionare, si spera, secondo le capacità, non l'estetica, che nel teatrino della politica sta spesso prevalendo sulle idee, insieme con il modo di porsi, di parlare, di muoversi, di atteggiarsi. Mala tempora currunt per le Rosy, mentre possono già scaldare i muscoli le Demetre.

Opinabile è la riduzione del numero legale per la validità delle sedute, che scende dalla maggioranza assoluta ad un terzo dei componenti l'Assemblea. Ciò significa, facendo il calcolo, che 67 deputati, o 34 senatori, potrebbero decidere tutto, tranne i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, cioè non la semplice metà più uno dei presenti.

Significative sono le più incisive possibilità di contare riconosciute alle opposizioni, che possono costituire un valido contrappeso ad eventuali prevaricazioni della maggioranza, ed anche la concentrazione nel Senato delle nomine spettanti al Parlamento di componenti di altre istituzioni o dei pareri su quelle attribuite al Governo.

I senatori partoriscono la terza Camera con competenza legislativa in particolari materie relative agli enti locali e la Conferenza Stato-Regioni-Province-Comuni.

Il Senato si specializza, ma paga il prezzo con la riduzione delle sue funzioni legislative e politiche, in particolare perde il potere di dare e negare la fiducia al Governo.

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

▼ COSTITUZIONE	La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle Camere (art. 70)	▼ BICAMERALE	<i>La funzione legislativa è esercitata dalle Camere (art. 90/1)</i>
	Manca		<p><i>Sono approvate da entrambe le Camere le leggi che riguardano: organi costituzionali e di rilievo costituzionale; Autorità di garanzia e di vigilanza; elezioni nazionali ed europee; diritti fondamentali; informazione, comunicazione radiotelevisiva; norme penali, processuali, ordinamenti giudiziari; amnistia e indulto; legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province; trattati internazionali; delegazione legislativa nelle materie appena precisate (art. 90/2 e 3)</i></p>
	<p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun parlamentare, agli organi ed enti indicati dalla legge, al popolo mediante proposta da parte di almeno cinquantamila elettori (art. 71)</p>		<p><i>Identico con l'aggiunta di ciascuna Assemblea regionale (art. 91)</i></p>
	<p>Ogni disegno di legge è esaminato da una Commissione e poi dalla Camera, a cui è stato presentato, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Sono previsti procedimenti abbreviati in caso di urgenza e il deferi-</p>		<p><i>I disegni di legge sono presentati alla Camera, che li esamina e li trasmette al Senato. Entro dieci giorni un terzo del Senato può chiederne il riesame. Il Senato si pronuncia nei trenta giorni successivi, eventualmente proponen-</i></p>

mento a Commissioni, composte in proporzione ai gruppi parlamentari. È votato però direttamente dalla Camera interessata, se lo richiede il Governo o un decimo dei componenti la Camera stessa.

È obbligatoria la procedura normale in materia costituzionale, elettorale, di delega legislativa, di ratifica di trattati internazionali, di bilanci e consuntivi (art. 72)

Manca

do modifiche sulle quali la Camera delibera in via definitiva (art. 93)

Quando la legge deve essere approvata dalle due Camere, i disegni di legge sono presentati al Senato, che li esamina e li trasmette alla Camera. Se questa l'approva in un testo diverso, le disposizioni modificate sono assegnate ad una speciale Commissione, formata da deputati e senatori, nominati dai rispettivi Presidenti, rispecchiando la proporzione dei Gruppi. Il testo deliberato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale (art. 94)

Per i disegni di legge dichiarati urgenti sono previsti procedimenti abbreviati. Il Governo può chiedere la votazione entro una data determinata, decorsa la quale, può insistere per la deliberazione su ciascun articolo nel testo che propone o accetta (art. 95)

Le leggi vigenti possono essere articolate in codici per le diverse materie, su proposta del Governo alle Camere. I disegni di legge che regolano materie già codificate, senza intervenire sul testo codificato, sono improcedibili (art. 92)

Il vero legislatore diventa la Camera dei deputati, mentre il Senato si limita a controllare e proporre modifiche, sulle quali comunque sostanzialmente decide alla fine la Camera.

Vengono individuate le materie che richiedono la doppia lettura, i termini riservati a ciascun consesso, la disciplina dei disegni di legge governativi urgenti, la facoltà di iniziativa legislativa nazionale delle Assemblee regionali.

L'impressione che se ne ricava è deludente, perché a fronte delle complicazioni procedurali, non viene stabilita la perentorietà dei termini, che appunto non comportano conseguenze in caso di violazione. Abituati al tira a campare

italiano, consacrato nelle alte sfere come proroga, ragion di Stato, costituzione materiale (quella che si è determinata nella prassi a prescindere dal testo normativo), c'è da stare allegri. Se la Camera approva la legge in tre mesi, il Senato ha quaranta giorni per opporsi; la Camera dovrebbe concludere l'iter entro un altro mese: in tutto 5. Ho fatto i conti, ma senza l'oste, cioè gli equilibri politici interni ed esterni ai partiti, la concertazione con le parti sociali, la ricerca di più larghe intese, gli emendamenti e i subemendamenti, l'ostruzionismo. Speriamo che all'oste abbia pensato la Bicamerale, alla quale va comunque dato atto di aver previsto un menù chiaro e preciso: la raccolta delle leggi in codici, materia per materia, con divieto di esame di tutti i disegni di legge che, innovando un settore, non fanno riferimento al testo del codice.

IL REFERENDUM

COSTITUZIONE

È indetto referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso referendum per leggi tributarie e di bilancio, amnistia e indulto e trattati internazionali. La proposta di abrogazione è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validi (art. 75)

BICAMERALE

Per indire referendum è necessaria la richiesta di ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali; l'ammissibilità viene esaminata dalla Corte costituzionale dopo la raccolta di centomila firme. È previsto il referendum propositivo, per introdurre una nuova legge. Se il progetto presentato da ottocentomila elettori non è esaminato dalle Camere entro due anni, la Corte costituzionale ne valuta l'ammissibilità e, in caso affermativo, si procede a votazione popolare. È fissato un numero massimo di referendum per ogni tornata elettorale (art. 97)

Da sposare in pieno la restrizione degli spazi referendari, che non ha lo scopo di ridurre i diritti dei cittadini, ma di riportare l'istituto al suo ruolo, purtroppo scaduto agli occhi della gente dal ricorso smodato alle consultazioni popolari anche per leggi innocue: c'è mancata solo quella sulle tecniche di asportazione della cacchetta dei cani dai marciapiedi. Partiti dalla oceanica partecipazione ai referendum su divorzio e aborto, si è giunti a voti validi non superiori al 15% degli aventi diritto. È stato un campanello d'allarme che non poteva non essere raccolto.

I DECRETI LEGGE e DELEGATI

COSTITUZIONE

La funzione legislativa può essere delegata al Governo, con la determinazione di principi e criteri, per un tempo limitato e per oggetti definiti (art. 76)

In casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo adotta provvedimenti provvisori con valore di legge, che perdono efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni. I rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti possono essere regolati con legge dalle Camere (art. 77)

BICAMERALE

Identico, con la precisazione della omogeneità delle materie, della durata massima di due anni, dei limiti di spesa fissati nella legge delega (art. 98)

In casi straordinari di necessità ed urgenza, il Governo può adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, obblighi comunitari.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge, regolare effetti e rapporti sorti sulla base di decreti non convertiti, disciplinare materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni non sono convertiti dalla Camera, il cui regolamento assicura che la votazione finale avvenga nell'osservanza del termine. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri finanziari.

La Camera può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. (art. 99)

Vengono costituzionalizzate tutte le critiche al testo vigente, che ha consentito, nella prassi, pur non prevedendolo la norma, la riproposizione fino a venti volte di decreti-legge identici, salvo qualche parola e due virgole.

LA LEGGE FINANZIARIA

COSTITUZIONE

Le Camere approvano ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo; non possono introdurre nuovi tributi e nuove spese. Ogni legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (art. 81)

BICAMERALE

La legge di bilancio non può stabilire nuovi tributi e nuove spese, né modificare altre leggi.

Fissa l'equilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e delle pubbliche amministrazioni. L'indebitamento è ammesso solo per investimenti o eventi eccezionali. Le proposte di modifica devono rispettare l'equilibrio di bilancio. Le norme sulla contabilità pubblica non possono essere modificate da leggi di spesa o entrata.

La Camera può approvare maggiori oneri esclusivamente nei limiti dell'indebitamento stabilito ed a maggioranza assoluta dei componenti in caso di opposizione del Governo.

I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanza e contabilità e fondi perequativi, sono presentati alla Camera e, da questa approvati, sono trasmessi al Senato e sottoposti a deliberazione, previo esame della Sezione speciale.

Sulle modifiche delibera in via definitiva la Camera dei deputati (artt. 103-104)

Anche in questo caso si è fatto tesoro delle osservazioni avanzate per eliminare le distorsioni dell'attuale Legge Finanziaria.

LE COMMISSIONI D'INCHIESTA

COSTITUZIONE

Ciascuna Camera può effettuare inchieste su vicende di pubblico interesse attraverso una Commissione formata rispettando la proporzione fra i Gruppi. Le funzioni e i poteri di indagine sono quelli dell'autorità giudiziaria (art. 82)

BICAMERALE

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse su proposta di un terzo dei suoi componenti, nominando una Commissione in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi.

Le Commissioni di inchiesta del Senato procedono con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria (art. 105)

Nulla da dire.

L'UNIONE EUROPEA

COSTITUZIONE

Manca

BICAMERALE

L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea, secondo il principio democratico e di sussidiarietà. Ulteriori limitazioni di sovranità sono approvate a maggioranza assoluta da ciascuna Camera e possono essere sottoposte a referendum (art. 114)

Le Camere sono informate periodicamente dal Governo, onde concorrere a definire gli indirizzi di politica europea, esprimono parere preventivo sulle nomine governative negli organismi europei (art. 115)

Viene inserita nella Costituzione la partecipazione alla U.E., come è accaduto per la gran parte degli altri Stati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

▼
COSTITUZIONE

È eletto per sette anni dal Parlamento in seduta comune, con l'aggiunta di tre delegati per Regione e uno per la Valle d'Aosta, con scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi. Dopo il terzo scrutinio basta la maggioranza assoluta.

È eleggibile ogni cittadino che ha compiuto cinquant'anni.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica (artt. 83-84-85)

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere. Autorizza la presentazione alla Camera dei disegni di legge e i regolamenti. Indice il referendum. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici. Ratifica i trattati internazionali. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze (art. 87)

▼
BICAMERALE

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto: presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa ed ha il comando delle Forze armate; nomina il Primo ministro; su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri; può chiedere al Primo ministro di presentarsi alla Camera per verificare la fiducia; autorizza i disegni di legge, emana i decreti approvati dal Consiglio dei ministri; promulga le leggi; può chiedere una nuova deliberazione; emana i regolamenti del Governo; può chiederne il riesame; indice le elezioni delle Camere; indice il referendum; può inviare messaggi alle Camere; dichiara lo stato di guerra; può concedere grazia e commutare pene; decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge; accredita i diplomatici e ratifica i trattati internazionali.

Resta in carica sei anni e può essere rieletto una sola volta.

Può essere candidato ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni. La candidatura può essere presentata solo da un Gruppo parlamentare, cinquecentomila elettori, deputati europei, consiglieri regionali, Presidenti di Province, Sindaci. Sono assicurate condizioni di parità fra i candidati su finanziamenti, spese, trasmissioni radiotelevisive.

È eletto il candidato che ottiene al primo turno la maggioranza assoluta, o il vincitore del ballottaggio che si effettua il quattordicesimo giorno successivo fra i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno.

È ineleggibile chi è in conflitto di interessi privati con quelli pubblici da perseguire (artt. 64-65-66-67-68)

COSTITUZIONE

Può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o una di esse, salvo gli ultimi sei mesi del suo mandato, ammenocchè coincida con la fine della legislatura (art. 88)

I suoi atti sono validi solo se controfirmati dai ministri proponenti, e anche dal Presidente del Consiglio quando hanno valore di legge (art. 89)

BICAMERALE

Il Presidente indice le elezioni della Camera dei deputati prima del termine se il Governo è dimissionario, salvo l'ultimo semestre presidenziale, nel qual caso la durata della Camera è prorogata e le elezioni della stessa si svolgono entro i sei mesi successivi a quella del Capo dello Stato. La Camera non può essere sciolta nei dodici mesi successivi, se eletta dopo il Presidente (art. 70)

Identico, con l'aggiunta che non richiedono la controfirma l'indizione delle elezioni delle Camere, lo scioglimento della Camera, l'indizione del referendum, il rinvio motivato delle leggi, la loro promulgazione, l'invio di messaggi alle Camere, la nomina di componenti di organi costituzionali (art. 71)

Prende forma il semipresidenzialismo italiano, mutuato da quello francese, con qualche elemento del sistema tedesco, ma soprattutto adattato alla nostra tradizione.

Da notare l'elezione diretta e a doppio turno del Capo dello Stato, rispetto a quella indiretta del procedimento vigente; le responsabilità in politica estera, e i conseguenti pericoli di una politica internazionale bicefala; la riduzione del mandato a sei anni e la possibilità di una sola rielezione; il rapporto Presidente-Parlamento risolto sempre a favore del primo; l'improcrastinabile divieto di conflitto di interessi.

IL GOVERNO

COSTITUZIONE

È composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri. Il primo è nominato dal Presidente della Repubblica, che nomina, su sua proposta, i ministri. Dirige la politica generale del Governo, di cui assume la responsabilità, e mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo.

BICAMERALE

Il Governo, composto dal Primo ministro e dai ministri, determina e dirige la politica nazionale, dispone dell'amministrazione e delle Forze armate. Il Primo ministro ne dirige l'azione, ne è responsabile e mantiene l'unità di indirizzo.

I ministri sono individualmente responsabili dei loro atti, dirigono i ministeri

Presidente del Consiglio e ministri sono giudicati per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dall'autorità giudiziaria, a seguito di autorizzazione delle Camere (artt. 92-95-96)

Il Governo deve avere la fiducia delle Camere, che la accordano o la revocano con mozione motivata e votata in modo palese per appello nominale. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera in cui è presentata. Il voto contrario su una proposta del Governo non ne comporta automaticamente le dimissioni (art. 94)

nell'ambito delle direttive del Primo ministro, non devono essere in conflitto di interessi, non possono essere singolarmente sfiduciati; sono giudicati dalla magistratura ordinaria su autorizzazione del Senato (artt. 73-75)

Il Primo ministro espone il suo programma alle Camere. Solo la Camera dei deputati può negargli la fiducia, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti, e approvata per appello nominale con espressione di voto palese, a maggioranza assoluta. La discussione avviene non prima di ventiquattro ore, e di tre giorni se la mozione è presentata non in occasione della esposizione programmatica.

Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica in caso di elezione della Camera, di mancata approvazione della fiducia posta dal Governo, di approvazione della mozione di sfiducia, all'atto dell'assunzione delle funzioni da parte del Presidente neoeletto (art. 74)

Continua l'impostazione semipresidenziale.

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurate buon andamento ed imparzialità ed individuate competenze, attribuzioni e responsabilità dei funzionari, che vi accedono mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Sono al servizio esclusivo della Nazione e, se diventano parlamentari, possono essere promossi solo per

Le Pubbliche amministrazioni operano nell'interesse dei cittadini con imparzialità, ragionevolezza, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità. Sono distinti gli organi di direzione politica.

Sono garantite decisioni in tempi congrui, espresse e motivate o per accordo; il diritto alla partecipazione, informazione, accesso agli atti dei cittadini; l'in-

COSTITUZIONE

anzianità. Magistrati, militari, poliziotti, diplomatici, possono veder limitato il loro diritto di iscrizione ai partiti politici (artt. 97-98)

BICAMERALE

individuazione del responsabile del procedimento; i rimedi in caso di inerzia. È garantita la pari opportunità tra donne e uomini. Ogni funzionario rende conto dei risultati ottenuti. Vengono rilevati i costi e i rendimenti delle attività. Si accede alla P.A. mediante concorsi o procedure selettive nel rispetto della pubblicità, imparzialità, efficienza. Ai dipendenti si applicano le norme sul rapporto di lavoro, sui sindacati, sulla contrattazione collettiva, sulla tutela giudiziaria. Promozioni e retribuzioni sono stabilite anche in base al merito e alla produttività individuale (artt. 106-107)

Particolarmente condivisibile la precisazione analitica e innovativa dei principi a cui deve ispirarsi l'amministrazione; in particolare la trasparenza di atti e procedimenti; l'obbligo di motivazione dei provvedimenti; il controllo interno della gestione amministrativa e dei suoi risultati; l'estensione ai pubblici dipendenti della normativa generale sul lavoro; promozioni e retribuzioni collegate a merito e produttività, per eliminare lo «statale» scansafatiche.

GLI ORGANI AUSILIARI

COSTITUZIONE

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è formato da esperti e rappresentanti delle categorie produttive; è organo di consulenza delle Camere e del Governo; ha iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale (art. 99)

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza e di giustizia amministrativa (art. 100/1)

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio statale. Con-

BICAMERALE

Identico con esclusione della facoltà di proporre leggi (art. 112)

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo (art. 113/1)

La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa e della gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato

COSTITUZIONE
 trola la gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce alle Camere del risultato del riscontro eseguito (art. 100/2)
 La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti (art. 100/3)

BICAMERALE
contribuisce in via ordinaria. Riferisce alle Camere e alle Assemblee regionali dei controlli eseguiti (art. 113/2)
Identico (art. 113/3)

Meglio l'eliminazione del CNEL, ente inutile, d'accordo sulla specializzazione di Consiglio di Stato e Corte dei conti, che perdono ogni funzione giurisdizionale.

LE AUTHORITY

COSTITUZIONE
 Manca
 Manca
 Manca

BICAMERALE
La legge può istituire apposite Autorità indipendenti di garanzia e vigilanza in materia di diritti e libertà costituzionali, elette dai tre quinti del Senato, con l'obbligo di riferire alle Camere sui risultati della loro attività (art. 109)
La Banca d'Italia, in condizioni di autonomia e indipendenza, esercita funzioni monetarie e vigila sul credito (art. 110)
Per garantire i cittadini nel rapporto con la P.A., la legge può istituire l'ufficio del Difensore civico (art. 111)

Figure largamente utilizzate negli Stati Uniti, che in linea con le competenze del Senato, vengono ad esso riservate per la loro istituzione e la nomina delle persone incaricate. Viene elevata al rango costituzionale la Banca d'Italia, e si apre la strada al Difensore civico già diffuso in altri Paesi ed a livello locale.

LA GIUSTIZIA

COSTITUZIONE

La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101)

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario (art. 102/1)

Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali. Possono soltanto istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini estranei alla magistratura. La legge regola la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102)

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa esercitano la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie, anche dei diritti soggettivi.

BICAMERALE

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge. I magistrati del pubblico ministero godono dell'indipendenza e delle garanzie indicate nell'ordinamento giudiziario, che assicura il coordinamento nell'ufficio e, a livello investigativo, fra gli uffici del P.M. (art. 117)

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata; il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a giudice imparziale; l'effettivo esercizio del diritto di difesa anche da parte dei non abbienti (art. 130/1 e 4). La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dai rispettivi ordinamenti giudiziari (art. 118/1)

Non possono essere introdotti giudici straordinari, né giudici speciali, ma sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione dei cittadini. La legge regola la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 118)

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei Tribunali regionali di giustizia amministrativa e dalla Corte di giustizia amministrativa. Il giudice amministrativo giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge; in tempo di pace soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate (art. 103)

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104/1)

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale (art. 104).

funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge, su iniziativa di un organo pubblico individuato dalla legge.

I Tribunali militari sono istituiti solo in tempo di guerra ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 119)

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere (art. 120/1)

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Si compone di una sezione per i giudici e una per i magistrati del pubblico ministero, i cui componenti sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero, tra gli appartenenti alle varie categorie, e per due quinti dal Senato tra professori ordinari ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Senato. I membri elettivi durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili (art. 120/2, 3, 4, 5, 6)

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa. Gli altri componenti sono eletti per tre quinti dai magistrati ammi-

Spettano al Consiglio superiore le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati (art. 105)

Manca

nistrativi e per due quinti dal Senato. Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Senato (art. 120/8, 9, 10, 11)

Spettano ai Consigli superiori le funzioni amministrative riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, aggiornamento professionale, nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero. Possono esprimere parere su disegni di legge governativi su richiesta del Ministro della giustizia. Non possono adottare atti di indirizzo politico (art. 121)

Spettano alla Corte di giustizia i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e del pubblico ministero.

La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori.

È formata da nove membri eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori. Elegge un presidente tra i componenti designati dal Senato. I componenti della Corte non possono partecipare ad altra attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica fino allo scadere del mandato di tali organi (art. 122).

L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale, eletto dai tre quinti del Senato, che è indipendente, dispone di strutture ispettive, opera d'ufficio o su iniziativa del Ministro della Giustizia, del P.G. della Cassazione, dei Consigli superiori. Riferisce annualmente alle Camere (art. 123)

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi per le giurisdizioni superiori (art. 106)

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, o con il loro consenso (art. 107)

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia (art. 108)

I magistrati si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni (art. 107/3)

Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio. I magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per tre anni; al termine il Consiglio superiore li assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa valutazione di idoneità. Il passaggio tra funzioni giudicanti e requirenti è successivamente consentito a seguito di concorso riservato. In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto.

Possono essere nominati giudici di primo grado o per giudizi di equità anche magistrati onorari.

Possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione, della Corte di giustizia amministrativa e negli altri gradi della giurisdizione, professori ordinari e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio (art. 124)

I giudici ordinari, amministrativi, del pubblico ministero, sono inamovibili.

La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede (art. 125/1 e 3)

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

I giudici ordinari e amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si at-

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria (art. 109)

Spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110) e la facoltà di promuovere l'azione disciplinare (art. 107/2)

Manca

Manca

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sen-

tengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza.

L'ufficio di giudice e di pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Essi non possono svolgere attività arbitrali o di controllo, né essere distaccati presso ministeri o altre pubbliche amministrazioni. La legge stabilisce i casi in cui possono svolgere attività diverse. Non possono partecipare alle competizioni elettorali nella regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni, né essere assegnati nei cinque anni successivi a sedi della regione in cui sono stati candidati o eletti (art. 125/4, 5, 6, 7)

Identico (art. 127)

Il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi, esercita la funzione ispettiva (art. 128/1)

Non è punibile chi ha commesso un reato, nel caso in cui non abbia determinato una concreta offensività (art. 129/2)

Sono inammissibili le nuove norme penali, che non si inseriscono nel codice penale, ovvero non sono contenute in leggi organiche della materia (art. 129/4)

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

tenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per motivi inerenti la giurisdizione (art. 111)

Manca

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 112)

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione (art. 112)

Manca

Contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

La persona accusata di un reato è informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa, e del termine e condizioni per preparare la difesa; ha facoltà di interrogare o far interrogare le persone da cui provengono le accuse, di ottenere l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore (artt. 131 e 130/2)

La custodia cautelare in carcere deve essere effettuata in appositi istituti (art. 130/3)

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale (art. 132)

Identico (art. 133)

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine (art. 128/2)

Consistente è l'intervento del Progetto sulla magistratura, che viene regolata in modo nuovo in alcune applicazioni concrete, mentre rimangono fermi i principi: l'autonomia, l'indipendenza, l'imparzialità, la distinzione nella unitarietà in giudici ordinari e amministrativi, la nomina per concorso, l'inaffidabilità, la partecipazione del popolo, il divieto di giudici straordinari e speciali (giusta specificazione). Vengono precisati i criteri del procedimento giudiziario: la durata ragionevole, il contraddittorio e l'oralità.

Cambia la giustizia amministrativa, con la conferma dei TAR, sia pure precisati nel nome, in primo grado, e la introduzione della Corte di giustizia ammini-

strativa in appello, al posto del Consiglio di Stato, divenuto organo di consulenza. Alla Corte è demandata espressamente anche la condanna per violazioni contabili dei pubblici funzionari.

Viene limitata la esistenza dei Tribunali militari al tempo di guerra, solo per i reati commessi da militari.

Muta totalmente l'organo di autogoverno dei giudici le cui funzioni sono amministrative, salvo pareri legislativi su richiesta del Ministro.

Ce n'è uno per i magistrati amministrativi ed uno per quelli ordinari, che si riparte nella sezione per i giudici ed in quella per i P.M. Nasce la Corte di giustizia, formata da membri dei due C.S.M., che giudica sugli illeciti disciplinari di tutti i magistrati, oggi valutati dalla Sezione disciplinare del C.S.M., e sui ricorsi contro i provvedimenti amministrativi dello stesso. Viene introdotta la figura del P.G. titolare dell'azione disciplinare, responsabile verso il Parlamento.

Sulla carriera, da una parte si riservano i primi tre anni degli ordinari alle funzioni giudicanti, dall'altra si diversifica il percorso dei giudici da quello dei P.M., prevedendo per entrambi riservatezza e restrizioni in caso di candidatura elettorale.

Si assegna al Ministro la formazione propedeutica comune di magistrati e avvocati, con possibile difficoltà in ordine alla competenza del C.S.M. sull'aggiornamento professionale; gli si attribuisce inoltre la responsabilità politica sulla giustizia, sull'esercizio dell'azione penale, e sui metodi investigativi, attraverso una relazione annuale al Parlamento, di cui non è prevista discussione o votazione.

COMUNI, PROVINCE, REGIONI

COSTITUZIONE

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni (art. 114).

Le Province e i Comuni sono enti autonomi e circoscrizioni di decentramento statale e regionale (artt. 128-129)

A Sicilia, Sardegna, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, è attribuita particolare autonomia secondo Statuti adottati con legge costituzionale (art. 116)

BICAMERALE

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni, e dallo Stato, autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione (art. 55)

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale, la quale può disci-

Manca

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative secondo i principi stabiliti dalla legge statale: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione (art. 117)

plinare forme di autonomia anche per le altre Regioni (art. 57/2 e 4)

Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni, e Stato, in base ai principi di sussidiarietà e differenziazione e secondo il criterio di omogeneità ed adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime (art. 56/1)

Spetta allo Stato la potestà legislativa in politica estera; cittadinanza; immigrazione; elezione del Parlamento europeo; difesa e forze armate; concorrenza; moneta e risparmio; leggi elettorali; referendum statale; bilancio, ordinamento tributario e contabile proprio; ordine pubblico; pesi, misure, determinazione del tempo; ordinamenti civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni; disciplina generale della produzione e dello scambio di beni e servizi; istruzione, Università, ricerca scientifica e tecnologica; diritti sociali; salute; disciplina generale dei trattamenti sanitari; sicurezza del lavoro; ambiente; grandi reti di trasporto; poste e telecomunicazioni; energia; comunicazione; protezione civile; attività sportive. Per i beni culturali e ambientali Stato e Regioni agiscono ognuno nel proprio ambito.

Le Regioni legiferano sulle materie non espressamente attribuite allo Stato (art. 58/1, 2, 3, 4 e 5)

▼ COSTITUZIONE

Ogni Regione ha uno Statuto in armonia con la Costituzione e le leggi, approvato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta e quindi con legge statale; regola l'organizzazione interna della Regione e le iniziative referendarie su leggi e provvedimenti regionali (art. 123)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Al Consiglio compete la funzione legislativa, alla Giunta quella esecutiva, al Presidente la rappresentanza della Regione, la direzione dell'amministrazione delegata dallo Stato, in conformità alle istruzioni governative (art. 121)

Le funzioni amministrative regionali possono essere attribuite dalla legge alle Province, ai Comuni, o ad altri enti locali, oppure delegate agli stessi direttamente dalla Regione, che può avvalersi dei loro uffici nell'esercizio delle funzioni ad esse attribuite (art. 118/1 e 3)

Manca

▼ BICAMERALE

La Regione approva con legge regionale il proprio Statuto che ne definisce i principi fondamentali e di funzionamento. Lo Statuto disciplina: la forma di governo della Regione, con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione; lo scioglimento dell'Assemblea regionale; l'iniziativa popolare di leggi e di atti amministrativi e la richiesta di referendum; la formazione delle leggi e degli atti normativi relativi all'organizzazione e all'attività amministrativa della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province; i principi dell'autonomia finanziaria della Regione e delle procedure di bilancio e di contabilità regionali; la legge elettorale (art. 60)

Manca

I Comuni sono titolari della generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie nelle quali spetta allo Stato o alle Regioni il potere legislativo, salvo le funzioni espressamente attribuite alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità (art. 56/2)

I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge o situati in

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione e alla legge, o non sia in grado di funzionare, o ancora per motivi di sicurezza nazionale. Il decreto di scioglimento motivato è del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione di deputati e senatori per le questioni regionali che nomina una Commissione di tre cittadini che indice le elezioni entro tre mesi e provvede alla ordinaria amministrazione, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio (art. 126)

Manca

Le Regioni hanno autonomia finanziaria, coordinata con la finanza statale, provinciale e comunale. Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione alle spese necessarie per le loro normali funzioni (art. 119).

zone montane possono associarsi per esercitare le funzioni loro attribuite, con la stessa autonomia riconosciuta ai Comuni od anche istituire Aree Metropolitane (art. 56/3)

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi di Regioni, Province e Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica (art. 58/7)

L'organizzazione e l'attività della P.A. comunale, provinciale, regionale, sono disciplinate dai rispettivi regolamenti, secondo i principi indicati anche per l'amministrazione statale (art. 106/3)

Comuni, Province e Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabiliscono ed applicano tributi ed entrate proprie. Dispongono dei tributi erariali, ad eccezione delle risorse da riservare alle esigenze nazionali, quali il debito pubblico, calamità naturali, sicurezza, sviluppo economico e sociale equilibrato su tutto il territorio nazionale, fondo perequativo.

Le entrate proprie sono integrate dalle entrate statali fino al raggiungimento dell'autosufficienza finanziaria, al fine

COSTITUZIONE

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio (art. 119/4)

Possono essere riconosciuti contributi speciali dello Stato a singole Regioni per scopi determinati, in particolare per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole (art. 119/1,2,3)

Un Commissario del Governo sovrintende alle funzioni amministrative statali e le coordina con quelle regionali (art. 124)

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi regionali è esercitato da un organo statale decentrato, che può promuovere anche il controllo di merito al solo scopo del riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale (art. 125)

Ogni legge regionale è comunicata al Commissario che la vista entro trenta giorni, oppure ne chiede il riesame perché eccede la competenza regionale, contrasta con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni. Se il Consiglio l'approva di nuovo a maggioranza assoluta, il Governo può rivolgersi alla Corte costituzionale per violazione

BICAMERALE

di svolgere le funzioni ordinarie. Gli enti locali partecipano all'accertamento dei tributi erariali, al cui gettito attingono (art. 62/1, 2, 3, 4)

Hanno altresì un loro patrimonio, con cui rispondono dei debiti, assunti esclusivamente per finanziare investimenti, con esclusione di garanzie statali (art. 62/6 e 7)

Un Fondo perequativo consente alle Regioni con minore capacità fiscale di ottenere danaro dallo Stato per svolgere le loro funzioni ad un livello adeguato, con massima efficienza ed economicità (art. 62/5)

Manca

Manca

Manca

di legge, ovvero alle Camere per censure relative alla opportunità politica della legge (art. 127)

Un organo regionale esercita il controllo di legittimità sugli atti di Comune, Province, e altri enti locali, ed, in casi determinati, di merito, nella forma della richiesta motivata di riesame (art. 130)

Manca

Manca

Manca

Si può con legge costituzionale disporre la fusione di Regioni o crearne di nuove, con un minimo di un milione di abitanti; con legge ordinaria si possono trasferire da una Regione ad un'altra Province e Comuni; creare nuove Province o mutarne i confini; con legge regionale si possono istituire nuovi Comuni, mutarne l'estensione o la denominazione (artt. 132-133)

Manca

Gli atti di Comuni, Province e Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità e di merito (art. 56/4)

Le Regioni, previo assenso del Governo, possono stipulare, nelle materie di propria competenza, accordi con altri Stati o enti territoriali all'interno di un altro Stato (art. 61)

Le Regioni, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni comunitarie e provvedono alla loro attribuzione. La legge disciplina le modalità del potere sostitutivo dello Stato (art. 116)

Identico, con aggiunta del mutamento del nome della Regione e dell'estensione alle Province della legge regionale (art. 63)

Viene completamente ribaltato il rapporto fra Stato ed enti locali. Si parte dai Comuni, e non dallo Stato, come elencazione e come competenze regolamentari ed amministrative, riconoscendo loro tutte le funzioni non attribuite alle Province, alle Regioni e allo Stato. Si tratta quindi di un potere residuale, ma generale.

Chiaro per alcuni, ambiguo per altri, è il riconoscimento ai privati di attività non meglio identificate, che saranno rispettate dagli enti locali e dallo Stato, nell'esercizio delle loro funzioni. Per i critici sarebbe il riconoscimento della privatizzazione di attività anche di interesse pubblico; in un itinerario complessivo, che adeguerebbe l'Italia al capitalismo puro e al primato del mercato.

Positivo il collegamento delle funzioni agli enti più vicini ai cittadini, che beneficino delle relative attività, che vanno rese omogenee su tutto il territorio nazionale ed adeguate alle esigenze locali, onde evitare che una potestà o un servizio sia diverso a seconda delle zone. Lo Stato può intromettersi solo in caso di pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica nella vita degli enti locali, che si autoregolano nel rispetto dei principi indicati dallo Stato.

Decidono le spese e le entrate, impongono tasse, le riscuotono, hanno il loro patrimonio. La partecipazione calibrata al gettito erariale consente ad ogni ente di raggiungere le entrate necessarie per svolgere le sue funzioni ordinarie. Un Fondo statale, poi, aiuta le Regioni che, per motivi oggettivi, incamerano meno danaro, per consentire loro di agire come le altre; ma senza assistenzialismo. Il finanziamento va utilizzato con la massima efficienza e senza sprechi. Anche il potere legislativo inverte la rotta. Vengono definite le materie di competenza statale per assegnare tutte le altre alle Regioni, che si approvano da sole lo Statuto, senza bisogno di una legge dello Stato. Vengono aboliti i controlli statali e regionali sugli atti degli enti locali.

Le Regioni entrano a pieno titolo nell'Europa con una serie di poteri.

LA CORTE COSTITUZIONALE

▼
COSTITUZIONE

Giudica: sulla legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali, sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra Stato e Regioni, fra Regioni, sulle accuse al Presidente della Repubblica (art. 134); sull'ammissibilità del re-

▼
BICAMERALE

Giudica: sulla legittimità costituzionale delle leggi statali e regionali, e dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione statale (artt. 134/a e b, 59 e 106/3); sulla ammissibilità del referendum abrogativo dopo che siano state raccolte cen-

ferendum (art. 75)

È composta da quindici giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento, un terzo dalle magistrature superiori (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei conti), fra magistrati anche a riposo di tali giurisdizioni, professori universitari in materie giuridiche, avvocati con vent'anni di professione (art. 135/1 e 2). Rimangono in carica nove anni e non possono essere rieletti; il loro ufficio è incompatibile con qualsiasi altra funzione e professione. Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile (art. 135/3, 4, 5)

tomila firme o siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali (art. 134/b e 97/4); sulla ammissibilità del referendum propositivo quando il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta entro due anni (artt. 134/b e 97/6); sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli in cui siano parte Stato, Regioni, Province e Comuni (art. 134/c); sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (art. 134/e e 72); sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica (artt. 134/f e 68/1) e dei componenti delle Camere (artt. 134/g e 84/4); sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (art. 134/i); sulla legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali stabiliti dalla Costituzione, attribuito ad un quinto dei componenti di una Camera (art. 137/2)

È composta da venti giudici; cinque nominati dal Presidente della Repubblica; cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque dal Senato; cinque dai 200 membri della Sezione speciale del Senato.

Sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari e gli avvocati dopo vent'anni di esercizio. Sono nominati per nove anni e non possono essere rieletti. Nei successivi cinque anni non possono ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia o di vigilanza (art. 135)

▼
COSTITUZIONE

La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136)

Una legge costituzionale tutela l'indipendenza dei giudici della Corte (art. 137/1)

▼
BICAMERALE

Quando la Corte dichiara l'incostituzionalità di una norma, la stessa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la Corte stabilisca un termine diverso, non superiore ad un anno (art. 136)

Identico (art. 137/1)

La competenza della Corte viene ampliata e muta fisionomia con la presenza di cinque membri di nomina locale, nell'ottica del cosiddetto federalismo, che tale non è, perché mancano in Italia gli Stati indipendenti da federare. Abbiamo le Regioni, che non sono indipendenti e fanno già parte dello Stato. Sarebbe allora più giusto parlare di regionalismo, o, come l'art. 5 della Costituzione, di autonomie locali, decentramento amministrativo. Ma tant'è, ci siamo abituati a non chiamare con il loro nome tante cose da definire democratiche anche le poche concessioni di monarchi assoluti, che federalismo per regionalismo diventa quasi una moda. Il pericolo sorge quando federalismo per alcuni diventa sinonimo di secessione.

LE MODIFICHE DELLA COSTITUZIONE

▼
COSTITUZIONE

Sono adottate da ciascuna Camera con due successive votazioni ad intervallo non minore di tre mesi e a maggioranza assoluta nella seconda votazione. Sono sottoposte a referendum entro tre mesi, se lo chiedono un quinto dei deputati o senatori, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non c'è referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione di ciascuna Camera con la maggioranza dei due terzi (art. 138)

La forma repubblicana non può essere modificata (art. 139)

▼
BICAMERALE

Identico (artt. 138 e 139)

BRAVI 5 +

Il Progetto dei 70 può essere considerato una buona base di discussione per l'iter assembleare; non è appagante un giudizio completamente negativo, né una valutazione del tutto positiva; contiene scelte coraggiose, altre non risolutive, alcune farraginose, poche del tutto regressive o ancor peggio modificative di conquiste democratiche della Costituzione vigente.

È innovativo e adeguato al passaggio di millennio il decentramento dei poteri legislativi, regolamentari, tributari, amministrativi, salvo la prima proposizione dell'articolo 56, apparentemente innocua, che interessatamente interpretata, potrebbe comportare, come si diceva, il mutamento radicale dell'oggetto, o soggetto, fondamentale dello Stato italiano, accanto alla forma Repubblicana: la persona umana, centro dell'ordinamento giuridico.

Meno rilevante, ma ugualmente suscettibile di incongruenze, è l'articolo 60, che attribuisce alle singole Regioni la potestà legislativa in materia di sistema elettorale regionale. Si potrebbe verificare una congerie di sistemi elettorali disparati e disomogenei, con conseguenze anche pratiche immaginabili ed inimmaginabili. La vera novità è l'introduzione del semipresidenzialismo alla francese, con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che nomina il Primo ministro e i ministri, assume maggiori poteri in materia legislativa («autorizza» la presentazione dei disegni di legge ed «emana» i decreti legge e i regolamenti del Governo). Ovviamente la questione complessiva è quella dirimente: democrazia diretta, indiretta o mista. Pierino risponderrebbe sicuramente: «Ferrarelle». E forse non sarebbe lontano dal vero.

 ... *democrazia, questo curioso abuso della statistica* (Jorge Luis Borges)

Le tesi sono diversificate e in parte tutte condivisibili. L'opzione definitiva è però difficile perché nessuno può prevedere l'impatto di un ordinamento semipresidenziale nella realtà italiana. Resta la necessità di ammodernamento di uno Stato, edificato sul terreno della tripartizione più o meno equilibrata della produzione, fra industriale, agricola, terziaria; di una società compressa dal «ventennio» e desiderosa di vita democratica; di una politica inizialmente solidale, di poi sempre più conflittuale, e ancora sempre più concertata.

La globalizzazione, la tecnologia, lo sviluppo rapido in ogni settore, la necessità di adeguarsi in tempo e al meglio a continui mutamenti e capovolgimenti di certezze, costituiscono un fondo geologico diverso in cui senza dubbio le fondamenta rimangono salde, ma il palazzo, ormai vetusto, va ristrutturato e fornito dei più attuali strumenti di abitabilità. Peraltro ogni edificio, anche il più bello, col tempo va restaurato. Guai però a mutarne la struttura architettonica, sarebbe un'altra costruzione, da utilizzare in modo diverso e non per i fini in cui modesti ed umili muratori, ma esperti e di sani principi, l'avevano tirata su mattone dopo mattone, lasciando sacrifici e qualche morto nel cantiere.

E allora il semipresidenzialismo, adattato alla tradizione istituzionale e parlamentare italiana, può essere buon cemento armato?

Secondo Cesare Salvi, relatore alla Bicamerale sulla forma di governo, potrebbe essere tracciata una figura di Presidente ad investitura popolare diretta, con veste essenzialmente di garante, che venga eletto contestualmente al Parlamento, per diminuire il rischio di doppia maggioranza, una per il Presidente e una per il Parlamento, con evidenti problemi di «coabitazione» fra Presidente e Primo ministro. Per analoghe ragioni al Presidente andrebbe riconosciuta la facoltà di sciogliere le Camere, se eletto successivamente alle stesse; le quali sarebbero valorizzate in un nuovo bilanciamento dei poteri.

Alla tesi, poi prevalsa in Bicamerale, si obiettano numerose censure: cadute plebiscitarie ed autoritarie; dualità di Esecutivo con possibili disarmonie fra Presidente e Premier; compressione delle prerogative parlamentari, certamente verificatesi nell'esperienza francese.

La varietà delle figure semipresidenziali, teoriche o esistenti, consente, secondo la maggioranza dei 70, di avere un Presidente con una sorta di potere di riserva, che si espande in tutte le sue potenzialità nei casi di impossibilità o difficoltà di regolare funzionamento del governo parlamentare. Peraltro, osserva Salvi, i numerosi sistemi semipresidenziali viventi, in particolare in Europa, hanno superato la duplice prova della democrazia e della governabilità. Non si comprende perché l'Italia dovrebbe fuoriuscire dal panorama europeo dominante, soprattutto se la maggiore attenzione alla persona del leader si accompagna alla rivitalizzazione dei partiti, rendendo democratici i poteri decisionali, all'effettivo ruolo di controllo del Parlamento, all'affinamento delle garanzie costituzionali e giurisdizionali. Né si può accettare un giudizio di immaturità

dell'elettorato italiano o di non maturità della attuale situazione italiana. E poi i poteri li fanno gli uomini: è innegabile che spesso Presidenti con poteri compatti non li hanno mai esercitati; mentre Presidenti, eletti dal Parlamento, con inconsistenti facoltà, hanno influenzato efficacemente crisi di sistema. Ed è quanto del resto è accaduto in Penisola in anni recenti.

Sulla legge elettorale più congeniale al semipresidenzialismo italiano, le strade della Bicamerale si dividono, anche perché il tema non è all'ordine del giorno; c'è comunque chi propende per il doppio turno e chi per l'unico, o ancora per un secondo turno che premi le coalizioni; tutti confermano, salvo alcune eccezioni, la validità del maggioritario. Si attende la solita cena per trovare la soluzione fra un cucchiaio di pasta e fagioli e abbondante vino, ovviamente francese. L'impostazione semipresidenziale, sostenuta dal Polo e da una parte del Centro-Sinistra, ha prevalso d'un soffio in prima lettura su quella del premierato, cavallo di battaglia del PDS; soprattutto a causa della sortita leghista, i cui esponenti, dopo lunghe assenze dalla Commissione, hanno votato con intenti distruttivi più che per scelta meditata e convinta. C'è stata però la conferma netta in seconda lettura.

Il premierato, risultato sconfitto, ma con possibilità di resurrezione nell'iter parlamentare, è caratterizzato da una forma mista di governo, in cui i poteri dello Stato non sono distribuiti in maniera esclusiva a singoli organi, ma ogni organo può detenere porzioni di poteri, diversi per definizione. Il prototipo è quello inglese, il Westminster. Altra concezione è il cancellierato, quello tedesco, per esempio.

In Italia si sono diffuse due correnti di pensiero: una di importazione pura e semplice del modello inglese o di quello tedesco; l'altra di estensione al territorio nazionale dello schema comunale per l'elezione del Sindaco. Entrambe tendono a conservare il ruolo centrale del Parlamento, rafforzando però la stabilità dell'Esecutivo, con il consenso diretto o indiretto al Premier da parte del popolo, e quindi col conforto popolare direttamente alla persona, oppure con la preferenza al leader della coalizione che si presceglie.

In concreto si potrebbe prevedere il segno non solo sul nome del candidato uninominale o della lista proporzionale, ma anche su quello del leader collegato, stampato sulla scheda elettorale; oppure far derivare la stessa conseguenza normativamente, con dichiarazione preventiva, da parte dei candidati e delle liste, del Premier di riferimento; per cui, pur non trovando il nome sullo stampa-

to, l'elettore lo voterebbe automaticamente, ponendo la croce sul simbolo. Forse il premierato ha più senso in Italia, data la sua tradizione di democrazia parlamentare e non diretta, per cui il salto immediato a forme di presidenzialismo, sia pure attenuate ed adattate, potrebbe essere denso di incognite. Ma anche qui la risposta non è univoca.

I *La tradizione è una bellezza che noi conserviamo, e non una serie di catene che ci legghino* (Ezra Pound)

Apprezzabile è la introduzione di una normativa che impedisca il conflitto di interessi nella persona del Presidente: fra quelli pubblici da perseguire lealmente e quelli privati che potrebbero deviarlo dai suoi compiti. Opportuna l'estensione della disciplina ad altri istituti.

Positivo è anche il potenziamento della direzione esecutiva e regolamentare del Governo ed in particolare quella politica del Primo ministro, che viene nominato dal Presidente, tenendo conto dei risultati elettorali della Camera, e propone nomine e revoche dei ministri; come pure la esplicitazione dei parametri a cui si ispira l'attività amministrativa, dell'accesso dei cittadini agli atti connessi, della motivazione dei provvedimenti discrezionali, di controlli interni sulla gestione e sugli esiti ottenuti.

D'accordo anche sulla specializzazione funzionale e l'indipendenza di Consiglio di Stato e Corte dei conti, che diventano organi di consulenza giuridico-amministrativa, perdendo la componente giurisdizionale.

Con metodo quasi indecifrabile e non risolutivo, nasce il tricameralismo, con Camera, Senato, Sessione speciale. Lo zig-zag assembleare, l'intricata matassa dei filoni di competenza esclusiva e da bissare, più che ad un autodromo, fanno pensare alla lumaca che Achille raggiunge senza mai superare.

I *Gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia. Ringrazia vivamente. Deplora l'assenza del modulo H, conclude che passerà il progetto, per un sollecito esame, all'ufficio competente, che sta creando* (Ennio Flaiano)

Sono credibili solo i tentativi a favore della rappresentanza femminile; di salvaguardia per le opposizioni; di contrazione degli spazi del referendum al fine di

rivalutarlo, anche con la introduzione di quello propositivo; di definizione della decretazione d'urgenza e della legge di bilancio, per evitare abusi del Governo. La giustizia è migliorata con la riduzione dei tempi processuali, l'effettiva parità fra accusa e difesa, l'esclusione di incarichi extragiudiziali per i magistrati, ma, con franchezza, il Progetto non solo non risolve il vero cancro, l'enorme durata delle cause, limitandosi ad assicurarne una ragionevole conclusione, ma introduce intricate moltiplicazioni di organi, che allungheranno i tempi e forse demotiveranno non pochi operatori della giustizia, che si sentiranno puniti e si autoemargineranno o molleranno del tutto. Ma forse è proprio l'espulsione dalla magistratura di chi veramente ci crede lo scopo di qualche membro della Bicamerale. È questa la preoccupazione di Antonino Caponnetto, il padre del Pool Antimafia di Palermo, quello di Falcone e Borsellino, con cui mi confidavo ricevendone forza e coraggio quando istruivo processi di criminalità organizzata, di traffico internazionale di droga, di corruzione. Mi ritrovai solo con i miei vent'anni e pochi collaboratori. Vedevo lontane ed assenti le istituzioni che dovevano difendermi; ben presto diventarono nemiche. Solo dopo ho capito perché.

Le discussioni in Bicamerale ne sono la conferma. Una giustizia che funzioni interessa solo i deboli; ai forti, al potere, va bene una macchina scassata: è più facile farla fermare, bucando una gomma, magari ad arte.

La vostra Panda, ragazzi, è meglio. Se mi accettate salgo su con voi. E vi confesso che alla sacralità di certe affermazioni formali segue lo svuotamento sostanziale attraverso norme secondarie, che non sono appariscenti come le proposizioni ad effetto e quindi non vengono notate.

Si pensi al Consiglio superiore, che viene sdoppiato in due sezioni, una per i giudici e una per i pubblici ministeri, aiutati a «separarsi nelle carriere» da propensioni iniziali e concorsi successivi; le sue «mansioni» sono solo amministrative, perde il compito di garante dell'indipendenza della magistratura. Ma per organizzare trasferimenti e promozioni basta il Ministro, non è necessario scomodare la Costituzione e istituire un organo di rilievo costituzionale!

La tesi è cara al «Picconatore», che entrò in conflitto con il C.S.M. alla fine degli anni '80, diffondendo un clima da caccia alle streghe. Per mesi si fece registrare le sedute del Consiglio; lesse, scrisse, denunciò; diventò per lui quasi una fisima, politicamente indirizzata però: la stessa ottica del mondo occidentale, del capitalismo selvaggio, della P2; ottica, è ovvio, ugualmente democratica, ma opinabile.

Le soluzioni politiche troppo spesso sono il frutto di rapporti di forza, non di logica e di finalità generale. Eppure deve esserci rispetto per tutto e tutti anche in questo caso. Intanto mi tornano alla mente quei giorni con i blindati di Carabinieri e Polizia fuori al Palazzo dei Marescialli, e qualche amico del C.S.M., che ci entrava col timore di uscirne in manette. Sembra tutto tranquillo, ragazzi; la possibilità di parlare, di divertirsi come si vuole, di fare casino per le strade. Ma sotto c'è tanta tanta sofferenza. Non ve lo dice nessuno: quelli che soffrono o hanno sofferto sono troppo umili e discreti per parlare; quelli che fanno soffrire hanno interesse a mentire, sapendo di mentire, o ancor meglio a tacere.

E il magistrato è anche escluso dalla società con un obbligo di riservatezza non meglio precisato, per cui potrebbe essergli addirittura impedito di prendere la parola in un convegno, di scrivere un articolo, di rilasciare un'intervista, in ultima analisi, di esprimere le sue idee. È veramente troppo; è la negazione di un diritto fondamentale sancito dalla Prima Parte della Costituzione, che non può essere violato dalla Bicamerale: la libertà di pensiero (art. 21). Giuste invece vanno considerate le limitazioni in caso di partecipazione ad elezioni. L'originario divieto di candidatura, in assenza di dimissioni mi ha fatto sentire un delinquente, perché non ho mollato la toga prima di candidarmi al Parlamento. Ho tradito la Nazione!

Ed invece, da indipendente, andai alla Camera per offrire un contributo di legalità in un momento di illegalità della politica. Sono poi tornato in magistratura e mi ci sento stretto. Una notte mi sono visto davanti i volti delle mille persone che ho arrestato, facendo il giudice. Peccato che ne sono venuti centomila peggiori di loro! Con la repressione non risolti nulla o quasi. Ho cominciato a girare disperatamente le scuole, i quartieri, per convincere la gente che la legalità conviene, che la Costituzione non è solo un pezzo di carta, ma un consiglio di vita quotidiana. Prevenzione, ragazzi, prevenzione.

Ma parlavamo di Bicamerale. È che oggi mi interessa più quello che sta dietro la legge, non solo il testo letterale.

I neocostituenti aggiungono il conferimento al Ministro della relazione annuale al Parlamento sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi d'indagine. Non è poca cosa. Significa disossare del tutto il C.S.M.. Felpatamente il Ministro diventa garante dell'indipendenza; cioè il potere esecutivo garantisce il potere giudiziario. Se lo sapesse Montesquieu, si rivolterebbe nella tomba. La

separazione dei poteri va a farsi friggere, perché il Governo non tende a tutelare autonomie, ma ad assicurarsi dipendenze. Il P.G. disciplinare è una conferma.

La frittata è pronta da servire: una giustizia ufficialmente solenne e inviolabile, ma piena di buchi, fatti da «cavalli di Troia», che occultamente rodonano l'impasto e ne riducono il sapore, fino a mangiarlo tutto. Per fortuna siamo ancora alla prima fase. Resta la speranza che la seconda trovi tanti bravi fantini che conducano fuori dalla città i camaleontici cavalli di Agamennone, sovrano assoluto della Grecia antica, con potere esecutivo, legislativo e giudiziario nelle sue mani. Non risulta che fosse imprenditore.

► *A chi non capisce l'allusione è inutile fornire la spiegazione* (Guido Ceronetti)

■ I REALI MOTIVI DELLA RIFORMA

Non sarebbe esatto dire che le motivazioni indicate ufficialmente per accelerare e completare la revisione costituzionale sono false. Ma non si è lontani dal vero se si ritiene l'argomento ben più articolato, nella deliberazione di partiti e Gruppi parlamentari, e soprattutto nelle recondite o palesi, più o meno consce, più o meno espresse, concause, legate più alla economia che alla politica istituzionale. È innegabile che uno Stato moderno non può avere un Governo all'anno; un Parlamento lento; strategie talmente compromissorie da essere prive di univocità ed efficacia; orientamenti economici, fiscali, giudiziari, continuamente modificati, fino a porre il cittadino in difficoltà nel discernere diritti e doveri, anche per la complicatissima individuazione della norma vigente, applicabile fra milioni di commi e capoversi, rinvii a leggi introvabili, ricostruzioni impossibili di discipline diffuse in tante leggende disorganiche.

È altrettanto incontestabile che il settore più danneggiato dalla incertezza descritta è quello economico. Oggi il mondo è un villaggio globale, ove la velocità di circolazione di persone, merci, servizi, è ultrasonica; per cui ciò che avviene a Tokyo dopo pochi secondi produce effetti a Milano, Palermo, Torre Annunziata. In particolare vengono trasmesse in tempo reale le informazioni, che nel Duemila assumono una rilevanza strategica.

I *Il denaro odorerà meno di prima, andrà troppo veloce per essere annusato, e l'informazione sarà la merce del futuro. Dunque potere economico e informativo potrebbero avere limitrofie pericolose (Rapporto EURISPES 1996)*

Nel mondo finanziario si investono somme considerevoli per guadagnare pochi decimi di secondo. L'imprenditore competitivo deve essere in condizione di operare scelte in pochi giorni, ore, minuti, nell'ambito di un piano aziendale individuale, su più annualità, con indici di produzione, di produttività, commercializzazione, diffusione capillare del prodotto, con agevole possibilità di mutamenti, perfezionamenti, precisazioni.

Quando l'operatore straniero viene in contatto con quello italiano, si imbatte in meccanismi caotici che interrompono ed inceppano il circuito finanziario internazionale, lo rallentano, determinano perdite, anche per le insufficienze delle reti di trasmissione telematica e di trasporto tradizionale, con ritardi che riducono gli utili. Nel Veneto si parla di 3.000 miliardi l'anno che vanno in fumo per ritardi di aerei, treni, traffico automobilistico, poste. A Sud di Eboli, ultima tappa di Cristo, secondo Carlo Levi, non c'è nemmeno il fumo: mancano proprio le strade, anche ferrate.

La comunità internazionale ha cominciato a pressare la nostra classe dirigente perché ci dotiamo di strutture ed infrastrutture in tutte le branche interessate, dalla Borsa alle ferrovie, che allineino l'Italia agli altri Paesi industrializzati.

I *I selvaggi si divorano l'un l'altro, gli uomini civili si imbrogliano l'un l'altro, e questo si chiama l'andamento del mondo (Omero)*

In particolare la richiesta è di un ordinamento che neutralizzi le anomalie italiane, nella forma di governo, nel centralismo amministrativo, in tipi di controllo che rallentano invece di far decollare senza freni lo sviluppo economico; solo «lui» è in grado di produrre ricchezza per tutti, e di soddisfare i bisogni dei cittadini.

La prima conferma è nella Unione europea, quasi esclusivamente basata su accordi economici più che unità politica e sociale. Lo stesso Maastricht ha obiettivi finanziari e monetari. I G7, i sette Paesi più ricchi del mondo, concentrano i loro incontri sul settore economico, finanziario, bancario, toccando argomenti diversi solo se e perché connessi.

In una concezione in cui il mercato prevale sulla persona, la competizione sulla ragionevolezza, la cultura dell'avere su quella dell'essere, si diffonde la corsa ai beni di consumo come unica fonte di benessere. Chi non ha possibilità entra nella illegalità per poterseli procurare. La violazione della regola diventa patologica ed inquina lo stesso mercato, oltre che politica e società. Anche la magistratura e la sua indipendenza sono d'ostacolo, a fronte di autorità giudiziarie non autonome per tutte le potenze mondiali. La magistratura italiana fino agli anni '70 non comprende la novità del messaggio costituzionale e riempie di contenuto la sua indipendenza solo gradualmente, nel tempo ed al suo interno, cominciando dai giudici di base fino ai capi. Il suo controllo reale di legalità, nei confronti di chiunque, fosse anche il potente, l'imprenditore, il politico, il ministro, sfocia in Tangentopoli, che, non trovando argini ad un fenomeno quasi generalizzato di corruzione ed interesse privato, finisce per bloccare l'economia, la politica, la società.

✚ *Non avendo pensieri da scambiarsi, si scambiano le carte e cercano di portarsi via l'un l'altro i fiorini (Arthur Schopenhauer)*

Dopo qualche anno ci si è resi conto della necessità di una scelta: garantire la legalità o liberare economia, politica e società, dal fardello giudiziario, accettando come conseguenza ineluttabile del sistema economico l'illegalità, ritenendola male minore rispetto alla crisi economica.

Sono ripartiti i cantieri. Si stanno riabilitando periodi storici e relativi protagonisti, fino a poco tempo fa ingiuriati come Prima Repubblica; si stanno sconvolgendo nel definire la Seconda, che forse è la Prima senza maschera, i principi della Costituzione del '48. Si stanno ricostituendo D.C. e P.S.I., partiti con ideali gloriosi, infangati da politicanti; non ritornano gli ideali, però, solo gli uomini che li tradirono. Il pacchetto-giustizia, con tutta la buona volontà e l'onestà intellettuale del ministro Flick, comporta in concreto l'amnistia per i reati di Tangentopoli.

✚ *Spero, fra qualche mese, di essere diventato stupido quanto sarà necessario per l'attuale stato di cose (Jonathan Swift)*

La Bicamerale, per coloro che hanno interessi in tal senso, dovrebbe appunto sancire la svolta istituzionale, per agganciare saldamente l'Italia al mondo occi-

dentale, al primato del mercato, alla libertà d'impresa senza vincoli, con tutti gli effetti correlati.

È gratuito però demonizzare la Bicamerale, che ha anche suggerito rotte percorribili su diversi lidi, come il cosiddetto federalismo, le Authority, e tanti altri. La stessa accusa di scambio occulto fra maggioranza e opposizione non ha supporti probatori. Se fosse vera, avremmo una virulenta lesione del controllo sociale, con motivazioni private poste a fondamento di una riscrittura della Costituzione, che racchiude l'identità di un popolo, le idee comuni per il futuro, magari per i successivi cento anni. E intanto l'opinione pubblica sonnecchia, dopo aver ammirato l'ultimo quiz di Mike Buongiorno.



Ma il popolo è, ben lo sapete, un cane e i sassi addenta che non può scagliare... finché si leva e a correr via riprende verso altri sassi ed altre bastonate (Giosuè Carducci)

Non si tratta di norme contingenti di una materia secondaria, ma di fini sovraordinati alle leggi per assicurare l'esercizio dei diritti, l'osservanza dei doveri, il soddisfacimento delle esigenze vitali dei cittadini. La delega politica continua ad arruolare giovani adepti, ciechi e sordi, che si uniscono ai plotoni già raccolti in città e campagna. Ma questa volta è ben più grave, perché non riguarda il governo della comunità, ma regole durature del suo divenire.

LE XII TAVOLE DELL'ECONOMIA **(Dati del 1996)**

I. Prodotto Interno Lordo 1.770.949 miliardi. Imprese attive 974.830; 82.688 s.p.a., 295.739 s.r.l., 91.228 s.a.s., 239.797 s.n.c., 1.265.378 ditte individuali. Depositi bancari 65.996 miliardi. Riserve della Banca d'Italia 112.742 miliardi. Pressione fiscale 43,8% (Europa 41%; USA 28,8%). Tasso di crescita 2,1 (G:B: 1,6; Francia 2,4; Germania 2,5; USA 2,1).

II. Occupati 20.010.000.

Retribuzione lorda annua media 33.459.000 di lire.

Dipendenti pubblici 3.520.135; 1 ogni 95 abitanti in media.

Dipendenti regionali 93.024; nel 1973 erano 38.955; l'incremento è del 138,8%.

III. Disoccupati 2.725.000. In cerca di prima occupazione 1.150.000.

Tasso di disoccupazione (1996): Nord 7,1; Centro 10,2; Sud 21,3; Italia 12,2.

Tasso di disoccupazione giovanile (1996): Nord 20,9; Centro 35,9; Sud 55,5; Italia 34,8.

Totale forza lavoro 22.734.000; tasso di attività 47,4% rispetto agli abitanti. Minori attivi 300.000.

Tasso di disoccupazione in G.B. 8,6, giovanile 15,7: in Francia 11,6 e 27,7; in Germania 8,6 e 7,5.

Infortuni su lavoro 833.222; dal 1994 al 1995 41.659.881; relativi a minori 16.660 dall' '83 al '93. Mortali 1.125 nel '95; 83.614 nel periodo '54-'95; mortali per minori 1.650 (1983-1993).

Suicidi totali nel 1995 4.462, tentati 4.722; di persone in cerca di prima occupazione 206 e 605; di nuova occupazione 218 e 325; ritirata dal lavoro 1.772 e 658; per motivi economici in genere 118 e 184.

IV. Tossicodipendenti 115.997; denunciati 43.722; arrestati 22.087; deceduti per overdòse 1.287; droga sequestrata kg 15.327.780.

V. Malati di AIDS 36.578 (nel mondo 6.700.000); deceduti 884.

Alcoolisti 500.000; giovani che eccedono 403.000; che si ubriacano 70.000.

Fumatori 11.700.000; mercato 17.000 miliardi di lire (illegale 10.600 miliardi).

VI. Malati di mente 17.068.

VII. Extra comunitari 943.530.

VIII. Poveri 6.696.000; nel sud 68%; nel mondo un miliardo.

Aiuti alimentari mondiali 8.400.000 tonnellate di cereali.

Sfratti 109.000, di cui 9.070 eseguiti coattivamente. Famiglie in disagio abitativo 926.000.

IX. Spesa sociale 429.018 miliardi di lire; 22,91% del PIL (G.B. 27,1; Francia 30; Germania 29,2). Terzo Settore: organizzazioni 53.816; occupati 418.000; cooperative sociali 2.834; soci 103.800.

X. Procedimenti penali pendenti marzo 1996: 3.948.204.

Reati denunciati 2.882.818, di cui 2.378.489 contro ignoti. Persone denunciate 555.458 di cui 25.472 minori. Reati contro la persona 195.025; omicidi 1.448; contro la famiglia 14.338; violenza sessuale 3.718; contro il patrimonio 2.185.742;

furti 1.802.231 di cui 1.750.963 contro ignoti; contro l'economia 342.041; contro la pubblica amministrazione 41.832; corruzioni 2.686. Abusi verso minori 10.427; cosiddette ecomafie 77.850 reati, 53.455 denunciati.

Collaboratori di giustizia 1.273; persone protette 5.747.

Detenuti 49.298, di cui 21.217 in attesa di giudizio.

XI. Pena di morte ammessa in 95 Stati.

Condanne dal '94 al '96: 8.096. Esecuzioni 7.921. In Cina 6.106 condanne, di cui 5.326 eseguite. Negli Stati Uniti 132 esecuzioni.

XII. Conflitti armati nel mondo 35 in 30 Paesi.

Traffico d'armi per 22.797 miliardi di dollari; primo produttore USA con 9.894, all'ottavo posto l'Italia con 324 (1 dollaro = 1.700 lire circa).

1 *La tecnologia ha reso anonimo il male, lo ha organizzato burocraticamente, cosicché nessun singolo individuo è responsabile di ciò che succede (Freeman Dyson)*

1 COME AGGIORNARE LA CARTA DEL '48.

Una Costituzione al passo con i tempi, che assicuri il fluire dal secondo al terzo millennio ed il superamento della crisi di valori che l'accompagna, non può collidere con l'elaborato dei Costituenti, formatisi nella Resistenza e nella unità di intenti che ne derivò.

L'identità nazionale non è in discussione, né i principi fondamentali e gli obiettivi che il popolo italiano si è proposto cinquant'anni fa. Nessuno contesta la forma repubblicana e la democrazia su cui è costruita; né in questa fase, sebbene qualcuno lo abbia enunciato e continui a farlo, si dubita della centralità della persona e tutti i corollari illustrati nella Prima Parte.

 *Con la prima macchina a vapore le strade delle razze umane si separarono e non si sono più riunite (Karen Blixen)*

Le modifiche possibili attengono quindi alla Seconda Parte e appare logico che non possono essere in contrasto con le disposizioni della Prima, non essendo stato riconosciuto alla Bicamerale il compito di mutarla. Qualora ciò si verificasse la nuova prescrizione sarebbe incostituzionale e non potrebbe valere il normale criterio secondo cui la legge successiva prevale sulla precedente; proprio perché il legislatore costituzionale, nell'istituire la Commissione dei 70, ha conferito loro mandato di intervenire solo sulla Seconda Parte, dando per immutabile allo stato la Prima. Si pone l'interrogativo di quale sia l'organo che abbia il potere di decidere sul contrasto normativo.

Sembrirebbe saggio individuarlo nella Corte costituzionale, ma la competenza non rientra tra le sue funzioni; il problema non si è mai posto.

E chi potrebbe attivare l'intervento della Corte per eliminare l'intralcio, ovviamente a favore dei principi ed a danno del sistema ordinamentale? Se fosse

inevitabile un nuovo pronunciamento del Parlamento per disciplinare la materia, si tratterebbe delle stesse persone, che hanno approvato la modifica, con il pericolo che la politica contingente prevalga su interessi di lungo periodo. Potrebbe rinvenirsi la soluzione in una prospettiva diversa che si va a proporre, introducendo comunque nel testo definitivo, che sarà sottoposto a referendum, le regole e i soggetti attivi e passivi per caducare modifiche in contrasto con la Prima Parte. Nella disposizione transitoria dei nostri emendamenti, nell'Appendice 5, è riportata un'ipotesi possibile.

Se quindi l'ottica è quella dell'aggiornamento e non del mutamento radicale di tutto l'impianto costituzionale, la chiave di azione non può che essere l'osservazione della storia dei tre poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, in questi decenni di applicazione, per trarne consiglio ed eliminare i difetti; ma anche tenere in conto l'evoluzione del mondo, onde non legare il nuovo sistema al presente, ma rivolgerlo al futuro. Non deve sfuggire la più volte evidenziata velocità del cambiamento e il calcolo di sempre maggiore accelerazione dell'evoluzione in tutti i settori.

 *Nell'era di velocità impetuose, di corse rovinose - nella precarietà del ferro - viva chi resta a piedi - coi piedi - per terra! (Marina Cvetaeva)*

Ed allora, di cosa ha bisogno uno Stato contemporaneo?

Se il divenire è rapido e lo sarà sempre di più, il Governo deve essere stabile, per adottare una visione politica omogenea e programmata nel tempo; ma anche efficiente, che produca effetti in corso di evento e non quando lo stesso è ormai ingestibile; e quindi spedito nell'azione, per dominare gli avvenimenti e non esserne danneggiato, col rischio di rincorrerli senza risolvere nulla.

Non occorre, dunque, una inversione a 360° gradi per approdare a forme di presidenzialismo o semipresidenzialismo; è sufficiente rafforzare i poteri del Primo ministro, allargandone al popolo l'elezione, senza limitarla ai suoi rappresentanti in Parlamento a mezzo della fiducia.

La base di consenso più ampia dà al Premier l'autorevolezza che gli consente di esercitare con efficacia funzioni più ampie e solide, e l'una e le altre moltiplicano le relative implicazioni, assicurando all'esecutivo di programmare la sua azione, di realizzare i suoi obiettivi, di attuare un programma in tempi ragionevoli, senza tema di cadute impreviste, congiure di palazzo, condiziona-

mento partitocratico, consociativismo. Ne consegue anche la celerità di decisione nelle ipotesi che lo richiedono, essendo ancorata la leadership alla maggioranza parlamentare che l'ha indicata, al suffragio popolare che l'ha scelta, al consenso indiretto della minoranza, a cui vanno riconosciute possibilità di intervento ostativo, in caso di inosservanza della ricerca del bene comune.

✦ *È la minoranza, sono i pochi che hanno ragione* (Henrik Ibsen)

Il Parlamento ha il compito di fare le leggi, di disciplinare i rapporti interpersonali, quelli fra pubblico e privato, di specificare diritti ed obblighi, in tutte le materie di rilevanza legislativa. Non gli sono proprie altre funzioni che nel tempo gli sono state riconosciute, in una ibrida compensazione fra poteri, giustificabile in epoche di timori dittatoriali, ma non in periodi storici democratici.

Il potere legislativo deve essere agile e snello, operare con il favore della gran parte della popolazione, trovare conclusioni appaganti in tempi brevi, essendo giustificate riflessioni più ampie solo in ipotesi determinate e circoscritte. Ne deriva un andamento sburocratizzato, in cui, tutelate le minoranze, osservata la Costituzione, si offrano al cittadino leggi chiare, comprensibili, organizzate per codici o testi unici, per rendere agevole la ricerca della previsione normativa corrispondente al caso specifico.

Essenziale nel quadro descritto è il monocameralismo, cioè l'attribuzione del potere legislativo ad un'unica Assemblea, senza intralci bicamerali, doppie letture, iter approvativi con più stazioni, che magari si rimbalsano orientamenti differenti e fughe di responsabilità, con la conseguenza di prolungare all'infinito le discussioni e spesso rinviare alla legislatura successiva la definitiva risposta normativa.

Non è convincente la maggiore meditazione tipica del bicameralismo, che talvolta rimedia a colpi di maggioranza o di opposizione e comporta discipline con più ampio consenso. È troppo negativo l'effetto opposto di bloccare provvedimenti con un superato assemblearismo che nulla ha che vedere con la modernità, nella quale va data per scontata la maturità della classe politica e dei cittadini, altrimenti l'alternativa sarebbe solo quella del "grande fratello", del "grande vecchio", o del tiranno tout court, che sostituisce le sue indubbie capacità alle manchevolezze di un popolo ignorante.

1 *Le edizioni economiche dei grandi libri saranno anche piacevoli, ma le edizioni economiche dei grandi uomini sono detestabili* (Oscar Wilde)

L'organo legislativo non può che essere la Camera dei deputati, che è anche titolare del ruolo politico di dare la fiducia al Governo perché svolga le funzioni esecutive e di iniziativa legislativa. Una struttura che produce leggi non può essere distratta da altre attività, ingiustificate nel modo più assoluto in tempi di specializzazione in tutti i settori, ma deve poter contare su uomini e mezzi che le consentano di essere il miglior legislatore, essendo questo il suo compito. Manca invece in Italia un organismo in cui convergano i poteri di controllo di natura amministrativa, giudiziaria, talvolta privata, oggi disseminati fra istituzioni ed enti vari.

Il Senato potrebbe assommarli in sé con la nomina dei controllori e la garanzia della loro indipendenza. Non ha nessun senso come doppione della Camera, né come legislatore regionale col pericolo di squilibri normativi con la Camera stessa e di risonanza di esasperati localismi. Ne deriverebbe l'investitura popolare indiretta degli organi di controllo specifico, essendo gli stessi nominati, esclusivamente o parzialmente, da una istituzione eletta a suffragio universale e quindi espressione della sovranità popolare. Il sistema elettorale potrebbe essere maggioritario secco a turno unico, con possibilità di accesso alle candidature anche dei movimenti locali, onde non collegare necessariamente i senatori ai partiti ed ai movimenti nazionali, proprio per evitare una vigilanza fittizia di esponenti degli stessi sodalizi presenti nell'organo legislativo e politico, e cioè la Camera dei deputati.

Al Senato competerebbe la nomina di una parte dei membri della Corte costituzionale; del Consiglio superiore della magistratura, da trasformare in un Consiglio superiore di giustizia; dei giudici della Corte dei conti, a mezzo di pubblico concorso; delle Autorità indipendenti, per impedire abusi da parte di soggetti pubblici e privati, dagli affari esteri a quelli interni, alla scuola, alla televisione. Dovrebbe essere accordato a ciascun senatore un potere ispettivo diretto, la titolarità dell'attivazione delle Autorità, della Corte dei conti, del Consiglio superiore, della Corte costituzionale; stabilendo in questo ultimo caso che la illegittimità di una norma debba essere sollevata da un numero minimo di senatori.

Se si volesse davvero rendere coerente il quadro costituzionale, il Presidente della Repubblica dovrebbe essere eletto a maggioranza qualificata dal solo Senato, per assumere il ruolo di garante dell'unità nazionale e di tutore della Costituzione, con la conseguenza di dover presiedere la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della giustizia, oltre che il Consiglio supremo di difesa. La forma di Stato deve essere unitaria, ma decentrata, con poteri normativi, amministrativi, tributari, diffusi sul territorio, vicini ai cittadini, perché possano agevolmente far valere i loro diritti, soprattutto se appartenenti a categorie disagiate.

1 *Tutta Monteverde tremava di martelli da assolati cantieri ad assolati sterri. Ma era solo un fervore di gente umiliata. Meridionali voci, risa di vecchia gente hanno allora un clamore che la storia non sente* (Pier Paolo Pasolini)

La partecipazione ad organizzazioni internazionali, ed in particolare all'Unione europea, non deve comportare l'assunzione di obblighi, impegni, norme, in contrasto con la Costituzione. Anzi l'adesione deve consentire il perseguimento dei fini costituzionali.

La giustizia è amministrata in nome del popolo da giudici, magistrati di accusa e difensori.

Esaurita la fase istruttoria, segue la sentenza, che compete al giudice; all'accusatore è demandata la pubblica accusa; al difensore è affidata la difesa delle parti private.

Per ottenere pronunce giuste è indispensabile l'indipendenza di giudici, accusatori e difensori, onde impedire che pressioni interne od esterne possano inficiarne la volontà; prima degli altri di chi giudica, che deve dare ragione o torto oppure condannare od assolvere; in secondo luogo dell'accusatore, che potrebbe essere indotto a procedere od omettere iniziative giudiziarie; e ancora del difensore, con possibili attività scorrette, esclusivamente dilatorie, di tutela di interessi comunque estranei alla causa.

Altro cardine è l'obbligatorietà dell'azione penale. La discrezionalità, propria di altri ordinamenti, non rientra nella nostra cultura e tradizione giuridica e può determinare palesi ingiustizie.

1 *Le stirpi condannate a cent'anni di solitudine non avevano una seconda opportunità sulla terra* (Gabriel García Márquez)

È poi irrinunciabile la certezza del diritto, o almeno la possibilità che il cittadino comprenda il confine fra il giusto e l'ingiusto, il consentito e il vietato, le condotte suscettibili di conseguenze penali, civili o amministrative. Ma la colpa è più del legislatore che dovrebbe approvare leggi lineari, riducendone il numero a poche migliaia ed accorpandole in testi omogenei di comoda consultazione.

La magistratura si estende sul territorio e non è obbligata a seguire orientamenti interpretativi dei gradi superiori di giudizio. È vero che questo potere diffuso può significare che una legge è interpretata in un modo in una città ed in modo opposto nella città vicina; ma è uno scotto che è opportuno pagare onde avere giudici che ragionano, e che magari con le loro sentenze stimolano i colleghi, anche di Cassazione, e il legislatore, ad un costante adeguamento della previsione giuridica ad una realtà sociale in continuo progresso; o sono più affidabili giudici computer in cui si inserisce il quesito e si ritira la risposta? Anche perché nel caso concreto spesso la legge, che disciplina ipotesi generali, non riesce a penetrare, e senza l'intermediazione del giudice, della sua preparazione giuridica, della sua sensibilità personale alle vicende della vita, non si riuscirebbe a fare veramente giustizia. No quindi al giudice computer; sì al computer al servizio del giudice, spesso ancora costretto alla penna.

Infine è improcrastinabile una contrazione dell'intervento della Corte di cassazione alla sola interpretazione della legge, eliminando tutte le altre ipotesi, che di fatto introducono il terzo grado di giudizio e quindi allungano enormemente i tempi della pronuncia definitiva. La Corte deve solo elaborare gli orientamenti dominanti, senza impedire al giudice di merito di motivare soluzioni difformi, le quali possono infrangersi contro lo scoglio del Supremo Collegio, ma anche indurlo a ripensamenti ed a mutamenti interpretativi.

Ed arriviamo alla tragedia della giustizia italiana: i tempi lunghi e talvolta inaccettabili dei processi. Le responsabilità sono variegiate, gli inconvenienti numerosi, ma occorre garantire tempi brevi, non solo ragionevoli. Il cittadino che in un mese sa di che morte deve morire, o di che vita deve vivere, non subisce pregiudizi irreparabili. L'aver ragione o torto dopo dieci anni, l'essere assolto dopo mesi o anni di detenzione, producono danni ingiusti e quasi certamente non risarcibili. Le lungaggini peraltro favoriscono i furbi, quelli che hanno torto, che hanno buoni avvocati, che sanno come bloccare od ostacolare l'ingranaggio processuale.

Io (giudice Brigialoca) considero che il tempo matura ogni cosa, e col tempo tutte le cose vengono in chiaro, e il tempo è padre della Verità. E per questo appunto, come fate voi, Signore, io soprassiedo, diluisco e differisco il giudizio: affinché il processo, ben ventilato, crivellato, e dibattuto, arrivi in proseguito di tempo alla sua maturità, al giudizio della sorte, e sia più in santa pace accettato dalla parte condannata (François Rabelais)

Una prima misura per svecchiare la giurisdizione è rendere unico il giudice, cioè eliminare la distribuzione fra giudici ordinari, amministrativi, tributari, per i minorenni. Il cittadino si rivolge al capo dell'ufficio competente ed è quest'ultimo che assegna la causa alla sezione giusta. Il carico di lavoro si alleggerirebbe parecchio, essendo numerose le questioni di competenza e di giurisdizione, che impediscono, finché non sono chiuse, lo stesso inizio del procedimento. Col giudice unico il cittadino e il suo difensore non possono sbagliare: l'ufficio è uno solo.

Anche il giudizio diventa unico e il giudice investito della controversia affronta tutti i punti, evitando giudicati antitetici o sopravvivenza di atti amministrativi illegittimi. La stessa giustizia tributaria dovrebbe entrare a pieno titolo, con accusatore e difensore, nell'amministrazione della giustizia, a tutto nocumento degli evasori.

Per gli operatori di giustizia, giudici, accusatori e difensori, dovrebbe esserci un concorso unico, superato il quale il vincitore opti per una delle tre funzioni, con un limite di permanenza minima nella stessa. I posti di giudice e accusatore, essendo sicuramente in numero più limitato rispetto a quelli di difensore, sarebbero prescelti secondo graduatoria fino ad esaurimento di quelli banditi. Successivamente andrebbero introdotti concorsi interni per transitare da una funzione all'altra, ovviamente con un periodo minimo di continuità nel nuovo incarico.

La ragione di una unica categoria degli addetti ai lavori risiede nella comune preparazione teorica, anche se poi le attività specifiche si differenziano. Ma il proponimento per tutti è la giustizia e quindi è utile lo scambio fra coloro che praticano uffici diversi nell'ambito dello stesso variegato universo. Chi nasce come accusatore potrebbe far meglio il difensore; chi è abituato a difendere o ad accusare potrebbe conseguire maggiori capacità nel decidere; e chi di solito "valuta" la difesa e l'accusa potrebbe fare meglio l'avvocato o il pubblico ministero.

➤ *Il Giudice: "Quel povero diavolo è stato derubato di quattro monete d'oro: pigliatelo dunque e mettetelo subito in prigione" (Carlo Collodi)*

E allora è anche necessario un unico Consiglio superiore della giustizia, con sessanta membri, quindici giudici, quindici accusatori, altrettanti difensori e pari numero nominati dal Senato. Tre sezioni, una per funzione, con venti membri, cinque per parte, esplicherebbero un ruolo amministrativo per i rispettivi appartenenti. Il Consiglio superiore nella sua interezza avrebbe anche compiti di proposizione legislativa e di garanzia, prima di tutto dell'indipendenza di magistratura ed avvocatura.

Ogni Corte d'Appello avrebbe il suo Consiglio distrettuale, composito, con finalità anche ispettive e di valutazione; ogni Regione una Scuola di giustizia per la preparazione al concorso per operatore di giustizia, oltre una Scuola nazionale.

Le recenti normative sul patteggiamento e sui pentiti impongono il divieto di contrattualizzare le decisioni e di monetizzare collaborazioni probatorie di chicchessia, salvo gli apporti professionali come quelli di periti, interpreti, consulenti.

➤ *"Sei colpevole o innocente?" domandò il giudice, scartabellando la pratica. "Come lei desidera" (Manuel Scorza)*

Va anche disposta la pubblicità, limitando il segreto istruttorio a casi peculiari e per tempi congrui.

Lo stesso parametro dovrebbe valere per la Pubblica amministrazione, mentre per gli atti di Governo, o inerenti la sicurezza interna e internazionale, la regola può essere invertita, purché la segretazione non riguardi atti che non ne necessitano e sia fissato un tempo massimo, non superiore a trent'anni; e salve le prerogative dell'autorità giudiziaria.

Quanto alla proliferazione legislativa, si impone una delegificazione che renda la Camera legislatore di ciò che merita di essere disciplinato dalla legge. Tutto il resto va rimesso alla regolamentazione governativa, con o senza criteri fissati dalla Camera, secondo le materie.

Servono poi norme transitorie; quelle di attuazione entro tempi più brevi possibili possono essere assegnate al Senato, che quindi svolgerebbe una funzio-

ne legislativa iniziale, accanto a quelle di garanzia, per poi dedicarsi soltanto a queste ultime.

L'Italia avrebbe così un sistema istituzionale veramente rispondente ad un'era di veloci perfezionamenti di tutti gli avvenimenti mondiali: dalla cultura, alla tecnologia, alle necessità dei cittadini. Potrebbe contare su un Governo stabile ed efficiente, su un Parlamento agile e snello, su un organo di garanzia elettivo, su un tutore della Costituzione, su organismi di controllo diffusi per materia e territorio, su un'amministrazione della giustizia rapida, indipendente, giusta, su autonomie locali vicine alle esigenze della popolazione.

Ma non basta. Il miglior ordinamento del cosmo non può certificare la democrazia e la felicità di tutti. Molto dipende dagli uomini; da quelli che ricoprono incarichi importanti a quelli più umili, affaticati da un lavoro modesto.

È il momento di essere cittadini del mondo, di un mondo migliore; di superare la cultura dell'avere, per vivere nella cultura dell'essere, ed aggiungervi quella del dare e ancora quella del fare.

 *È tutta una questione di arrendersi e di acconsentire. Ma alcuni bevvero la cicuta senza esitare (Ingeborg Bachmann)*

COSA NE PENSA LA GENTE

Proviamo a riflettere su tutto ciò che abbiamo detto finora, tenendo presente che in appendice è riportato il testo integrale della Costituzione, del Progetto della Bicamerale, delle nostre umili proposte di emendamento a quest'ultimo. Ciascun lettore può provare a scrivere la "sua" Costituzione rispondendo a un semplice questionario. Potrebbe essere un gioco, un chiarirsi le idee, l'addivinare ad una scelta, un impegno, ma ancor di più un modo per far capire a chi deve in questi mesi elaborare la revisione della Seconda Parte della Costituzione che il popolo la pensa in un certo modo. Infatti basterà fotocopiare il questionario, riempirlo e spedirlo all'editore, che lo farà pervenire ai Presidenti della Repubblica, del Senato, della Camera, dei Gruppi parlamentari.

Sono favorevole a:

- | | |
|---|---|
| — repubblica <input type="checkbox"/> | — monarchia <input type="checkbox"/> |
| — presidenzialismo <input type="checkbox"/> | — semipresidenzialismo <input type="checkbox"/> |
| — premierato <input type="checkbox"/> | — cancellierato <input type="checkbox"/> |
| — parlamentarismo <input type="checkbox"/> | |
| — economia di mercato <input type="checkbox"/> | — economia sociale di mercato <input type="checkbox"/> |
| — socialismo realizzato <input type="checkbox"/> | |
| — monocameralismo <input type="checkbox"/> | — bicameralismo <input type="checkbox"/> |
| — magistratura indipendente <input type="checkbox"/> | — dipendente dal Governo <input type="checkbox"/> |
| — obbligatorietà dell'azione penale <input type="checkbox"/> | — discrezionalità dell'azione penale <input type="checkbox"/> |
| — separazione delle carriere di giudice e P.M. <input type="checkbox"/> | — carriera unica <input type="checkbox"/> |
| — centralismo <input type="checkbox"/> | — federalismo <input type="checkbox"/> |
| — confederalismo <input type="checkbox"/> | — regionalismo <input type="checkbox"/> |
| — autonomie locali <input type="checkbox"/> | |
| — elezioni proporzionali <input type="checkbox"/> | — maggioritarie <input type="checkbox"/> |
| — miste <input type="checkbox"/> | |
| — a turno unico <input type="checkbox"/> | — con ballottaggio <input type="checkbox"/> |

Annotazioni:

.....

.....

.....

.....

Notizie utili:

sono nato nell'anno:

sono maschio

femmina

studio

lavoro

tipo di lavoro:

sono impegnato in politica

non sono impegnato

sono impegnato in associazioni

non sono impegnato

ho letto la Costituzione

non l'ho mai letta

ho studiato la Costituzione

no

sono informato sufficientemente sulla Bicamerale

no

3 ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA . . . COSTITUZIONE!

Che fatica ragazzi. Siamo alla fine. Abbiamo sempre fretta di arrivare e poi, quando ci siamo, ci prende il magone.

Un "on the road" per le sopraelevate costituzionali della civiltà. Non se lo sarebbe aspettato Kerouac di essere citato in un libro di diritto, per quanto modesto.

Ma vi è una questione di fondo da non sottovalutare: il dibattito su un nuovo modello di Stato, a prescindere dalla sua concretizzazione, non deve diventare la pelota brasilera o le Maldive argentine; non deve, cioè, distrarre governanti e governati dai problemi più urgenti, primo fra tutti la disoccupazione, ormai giunta in Italia a livelli insostenibili.

E poi non bisogna creare confusione fra forma di Stato ed effettiva gestione del potere. Il sistema ordinamentale più democratico ed efficiente del globo potrà segnalare le piste ma non le deviazioni e prevaricazioni. Dove tuttora imperano degenerazioni endemiche quali la partitocrazia e la burocrazia, la soluzione non sta solo nelle modifiche organizzative, ma anche nel modo di fare politica e amministrazione. I partiti, sorti come elementi di elaborazione delle idee della gente, per trasmetterle agli enti legislativi e di governo, centrali e locali, hanno sbattuto l'uscio in faccia ai cittadini ed ai loro iscritti. Decidono in pochi cosa pensa l'opinione pubblica, per poi imporre scelte alle istituzioni, attraverso i loro rappresentanti indottrinati dalle segreterie.

Ricordo le estenuanti discussioni in Parlamento con tre o quattro deputati a leggere il giornale per non lasciare proprio solo l'oratore. Nessuno se ne fregava, tanto i partiti avevano già deciso. Alla fine la stragrande maggioranza votava esattamente come avrebbe votato prima di giornate di dibattito, che non facevano cambiare idea a nessuno. In realtà tanti, troppi, non capivano nulla del contenuto di quella legge, e si rimettevano alla indicazione del Gruppo. Tutti allora a guardare la mano del Capogruppo: pollice in alto = voto favorevole; pollice verso il basso = voto contrario; mano piatta = astenuto. Ore ed ore con le dita in un buchetto per premere i bottoncini della votazione elettronica. Talvolta la messa ai voti del Presidente della Camera era talmente rapida, per il numero elevato di emendamenti, che ti sbagliavi o si inceppava la scheda magnetica. Se la gente sapesse veramente tutti i retroscena del fare le leggi;

ci sarebbe da ridere e da piangere. Non è tutto così semplice. Si tratta però di piccoli infortuni rimediabili. Dio salvi Violante!

E l'amministrazione pubblica che dal dover essere rapida, efficiente, trasparente, è diventata lenta, improduttiva, misteriosa: muro di gomma per ogni iniziativa interna ed esterna agli organismi statali o periferici.

► *File d'attesa spente e rassegnate davanti a sportelli dai quali latrano donne laide e astiose. Facile sognare di un buon tiranno che abolisca con un tratto di penna stato civile, carta d'identità, passaporto, tessere e libretti d'ogni tipo, precedenti giudiziari, in breve tutto quest'incubo cartaceo la cui utilità è sproporzionata alle fatiche e alle vessazioni che costa (Michel Tournier)*

Si sono poi innestate sul retto funzionamento della cosa pubblica: la corruzione, che coinvolge anche i funzionari, non solo i politici; il crimine organizzato, con infiltrazioni nel mondo politico, amministrativo, giudiziario, imprenditoriale, professionale; i poteri occulti, che tendono a condizionare le scelte pubbliche a fini di parte. È pura illusione ritenere di assicurare la democrazia con la legge o sue modifiche; è essenziale anche riportare partiti e amministrazioni nell'alveo che per loro ha tracciato la Costituzione e ricondurre gli episodi criminali nell'ambito fisiologico, contenendo gli alti livelli patologici attuali. Per conseguire lo scopo urge rendere effettiva la partecipazione, mai pienamente resa concreta. La differenziazione fra società politica e società civile ha favorito comportamenti distorti. Gli uomini dei partiti e delle istituzioni sono i politici; tutti coloro che fanno solo il loro lavoro sono la società civile; col risultato che nei pochi momenti in cui sono stati chiamati alla politica espressioni della società civile, si è fatto spesso fiasco, perché il solo fatto di fare bene il medico o l'avvocato o l'insegnante ha rivelato il civile, senza valutare capacità politiche, organizzative, pregresse attenzioni al sociale.

► *Oh, chi è soltanto onesto non è che valga molto (Gotthold Ephraim Lessing)*

E se provassimo con il "pensiero divergente" e chiedessimo a tutti di "fare politica" e non solo di "lavorare"?

Ognuno di noi fa politica da quando si sveglia al mattino a quando va a letto la sera: il bancario che apre un fido in modo irregolare fa una scelta politica; il

muratore che alza la parete utilizzando bene il filo a piombo; e ancora il commerciante che rilascia lo scontrino fiscale o finge di dimenticarsene. È tutta “politica”, ogni nostra condotta.

Possiamo, anzi dobbiamo, aggiungere un'ora al giorno, un pomeriggio alla settimana, nel nostro piccolo, per il bene collettivo, per gli altri. E non solo tacere, ma anche parlare, agire, informarsi, vigilare. Ecco la partecipazione di cui parla la Costituzione; perché proposta dal basso, non imposta dall'alto; e basata sul controllo. E allora non più una società civile diversa da quella politica ma la società politica, magari anche solo la società.

I cittadini, le loro associazioni, come sono ora, potrebbero non reggere il compito “eversivo” che devono assumere. Dovrebbero diventare “soggetto politico”, non chiudersi in complessi dialoghi elitari, ma aprirsi alla gente con linguaggi semplici e accessibili a tutti; non solo studiare e analizzare, ma proporre, denunciare, magari urlare; divenire pressione democratica nei confronti di chi deve decidere; non erigersi a partito, né competere in tornate elettorali, ma riuscire ad avere in tutte le istituzioni, nell'economia, nella società, nella cultura, una presenza di controllo e di azione.



Il numero di quelli che pensano è estremamente esiguo, e costoro non si preoccupano certo di sconvolgere il mondo (Voltaire)

È necessario passare dalla fase della difesa della democrazia a quella della sua realizzazione in tutti gli aspetti della vita umana e istituzionale. Soprattutto coloro che si battono da anni sul fronte costituzionale ed in particolare quelli che raccolsero l'appello di don Giuseppe Dossetti nell'aprile '94, non hanno esaurito il loro compito. Non possono abdicare al loro ruolo di nocchieri della riforma di uno Stato che non regge i tempi del villaggio globale, ove le Nazioni contano sempre meno degli organismi internazionali, delle grandi aziende, delle organizzazioni criminali; ove le autostrade telematiche stanno rivoluzionando i modi e i tempi della vita. E peraltro non è ancora acquisita la rilevanza storica, l'“eternità”, dei principi costituzionali sanciti nella Prima Parte, colti come fiori dal rigoglio della natura, fatta di flora, fauna, uomini e donne: chi richiede una Assemblea Costituente in assenza di eventi traumatici ed eccezionali, che la giustifichino, tende proprio a mettere in discussione l'intera Costi-

tuzione, non solo la Seconda Parte. Il potere economico sottolinea la necessità di introdurre regole più nette di libero mercato; e quindi di mutare proprio la rete di solidarietà sociale, che tutela le categorie svantaggiate, prevista nei primi 54 articoli. Né si può mancare l'obiettivo della reale applicazione della normativa costituzionale, che dopo decenni rimane programmatica nelle sue espressioni più ampie e significative. Non è sufficiente l'elaborazione di proposte legislative, va guardata con favore una presenza nel sociale per la difesa e l'esercizio degli interessi deboli. Altrimenti si rimane su un piano puramente teorico, già di per sé appagante, ma forse più compiuto se ampliato ad un agire completo, quasi da apostoli di un "vangelo laico", che punta alla felicità umana, per tanti in piena sintonia con quello cristiano, che offre la vita eterna. E, se mille candele spente non accendono una sola candela, una candela accesa può accendere mille candele. Ognuno di noi può essere una candela accesa della Costituzione.

L'approssimarsi del suo 50° anniversario suggerisce di celebrarlo proprio con la nuova Costituzione, saldamente ancorata ai principi e agli obiettivi della Prima, con l'ineludibile aggiornamento degli strumenti per perseguirli.

Sarebbe una bella scommessa vinta!

E se la prossima fosse una Costituzione non scritta, perché scolpita nei nostri cuori e le nostre menti?

Proviamo a lavorarci insieme? Potremmo gridare con le mani al cielo: «Terra! Terra!» sicuri che non sia un'illusione.

1 GLI AUTORI DELLE CITAZIONI

- Arguèdas** José Maria (1911 - 1986): p. 27. Da *Festa di sangue*. Romanziere peruviano, il cui libro più famoso è *I Fiumi profondi* del 1958. Il rapporto, che spesso diventa scontro, fra indios e bianchi, è il tema più ricorrente della sua produzione letteraria.
- Bachmann** Ingeborg (1926 - 1973): p. 87. Da *Il trentesimo anno*. Poetessa austriaca che raggiunge il suo apice con *Il tempo dilazionato* del 1953.
- Blixen** Kàren (1885 - 1962): p. 79. Da *La mia Africa*. Scrittrice danese, nota al grande pubblico soprattutto per questo romanzo autobiografico, da cui è stato tratto un film di grande successo con Meryl Streep e Robert Redford.
- Bòrges** Jorge Luis (1899 - 1986): p. 67. Da *La moneta di ferro*. Poeta e scrittore argentino che ha segnato con le sue opere il nostro secolo. Cieco, ha continuato fino alla fine a dettare poesie in prosa e romanzi alla moglie. Celeberrimo: *Confesso che ho vissuto*. La sua poesia d'avanguardia è anche predominata dal desiderio di una espressione totale. Ha aperto nuove vie alla lirica e al racconto breve, intensamente fantastico, ma denso di significato.
- Brecht** Bertolt (1898 - 1956): p. 21. Da *Poesie e canzoni*. Drammaturgo tedesco, che praticò il teatro come autore e regista, curando in particolare anche la scenografia come elemento per la comprensione del messaggio letterario. Esule del nazismo, è una delle figure più significative del '900. Le sue opere sono numerose: da *Tamburi nella notte* del 1919 fino a *Il cerchio di gesso del Caucaso* del 1944 - 45.
- Carducci** Giosuè (1835 - 1907): p. 76. Da *Giambi ed Epodi*. Poeta versiliano della corrente antiromantica, che diede anche attraverso l'insegnamento universitario un'impronta culturale al suo periodo storico. Nel 1906 è il primo italiano a ricevere il premio Nobel. Famosi le *Odi barbare* e *Rime e ritmi*.
- Ceronetti** Guido (1927): p. 73. Da *Pensieri del tè*. Poeta, narratore e saggista torinese, che ha conquistato una più ampia notorietà con le ultime produzioni caratterizzate da una forma ad epigramma e da costanti spunti satirici.
- Cicerone** Marco Tullio (106 a.C. - 43 d.C.): p. 36. Da *De divinatione*. Scrittore romano passato alla storia soprattutto come oratore, contro Catilina, e poi contro Antonio con le note Filippiche dopo l'uccisione di Giulio Cesare. Fu Console e venne assassinato per ordine di Antonio proprio per le sue posizioni politiche.

- Collodi** Carlo (1826 - 1890): p. 86. Da *Le avventure di Pinocchio*. Pseudonimo di Carlo Lorenzini; fiorentino, giornalista e scrittore per ragazzi, noto in tutto il mondo per il suo burattino, plasmato nel 1883.
- Cvetaeva** Marina (1892 - 1941): p. 80. Da *Dopo la Russia*. Poetessa romantica russa, emigrò nel 1922, visse a Praga, Berlino e soprattutto Parigi. Morì suicida. Incapace di convertirsi al comunismo, si sentì vicina al popolo, abbandonò ogni languore femminile e gridò contro una realtà che non condivideva. Col dilagare del nazismo la nostalgia la riportò in Russia, ove trovò il terrore staliniano, con cui non riuscì a conciliare la sua voglia di vivere, e si convinse della inutilità della vita.
- D'Azeglio** Massimo (1798 - 1866): p. 8. Da *I miei ricordi*. Spirito eclettico torinese, fu impegnato in politica, fino a diventare Presidente del Consiglio; scrittore, pittore, ma soprattutto autore di romanzi storici, come *Ettore Fieramosca*.
- Dyson** Freeman (1923): p. 78. Da *Turbare l'universo*.
- Eurispes**: p. 74. Da *Rapporto Italia '95*. Istituto di studi sociali, economici, politici, sorto nel 1982, realizza ricerche con esperti di culture diverse per informare l'opinione pubblica e gli organismi decisionali del Paese. Pubblica un rapporto annuale.
- Flaiano** Ennio (1910 - 1972): p. 70. Da *Diario Notturmo*. Uomo di cultura pescarese, che si esprime in vari settori: dalla letteratura, al teatro, alla sceneggiatura, fino alla critica teatrale e cinematografica, e al giornalismo. Come sceneggiatore ha collaborato con registi come Federico Fellini e Marco Ferreri. Personalità poliedrica, dal graffiante umorismo satirico, tenta di registrare le contraddizioni della vita contemporanea, esprimendole in modo lineare, come un insieme di esperienze interiori, talvolta in forma di malinconica ironia.
- Flaubert** Gustave (1821 - 1880): p. 31. Da *Attraverso i campi e lungo i gretti*. Si colloca fra il romanticismo e il naturalismo francese. È noto soprattutto per *Madame Bovary* ed il processo che ne derivò perché considerato romanzo scandalistico. Ma l'autore fu assolto e la sua splendida opera poté diffondersi senza problemi.
- García Lorca** Federico (1899 - 1936): p. 24. Da *Poeta en Nueva York*. Poeta e scrittore spagnolo, profondo conoscitore del popolo andaluso. A Madrid si dedicò alla poesia, alla musica, al disegno e soprattutto al teatro con Jiménez, Dalí, Buñuel. Conquistò la celebrità con *Canzoni* e *Mariana Pineda* e, dopo un soggiorno negli Stati Uniti, con *Poeta en Nueva York*, che contiene la bella *Ode a Walt Whitman*, pubblicata postuma, come *Divàn de Tamarit*. Si dedicò poi soprattutto al teatro, con una compagnia universitaria, che girava le campagne spagnole. Nel '36, durante la guerra civile, fu arrestato e fucilato, anche se non aveva partecipato direttamente ad alcuna attività politica. La sua modernissima sensibilità ha avuto vasta influenza nella letteratura contemporanea.
- García Márquez** Gabriël (1928): p. 83. Da *Cent'anni di solitudine*. Scrittore colombiano, giornalista e corrispondente di un quotidiano di Bogotà, ha soggiornato per lunghi periodi in Europa, tra Francia, Italia e Spagna, dove ora risiede. Narratore fantastico e corposo fin dagli esordi, esplose a livello internazionale con il romanzo citato nel 1967, ove viene narrata la vicenda di una famiglia sudamericana lungo l'arco di un secolo, con un intreccio

di tempi, memorie e profezie. Vi si ritrova la complessa realtà di un popolo fra progresso, solitudine, corruzione, follia. Riceve il premio Nobel nel 1982.

Ibsen Henrik (1828 - 1906): p. 81. Da *Un nemico del popolo*. Norvegese, nella sua ricca produzione teatrale punta l'indice della verità sui conflitti del mondo moderno, sociali, familiari, uomo-donna. Notissimi *Casa di bambola*, *Spettri*.

Jean Paul (1763 - 1825): p. 11. Da *Vita di Maria Wuz*. Pseudonimo di Johann Paul Friedrich Richter. Figlio di un pastore protestante, frequentò la facoltà di teologia a Lipsia, ma, dopo la morte del padre, dovette abbandonare gli studi e sbarcare il lunario come precettore e maestro di scuola. Solo successivamente riuscì, dopo i primi successi, a dedicarsi alla letteratura, con idilli, racconti, romanzi. Tema costante è il contrasto fra le anime sensibili e la miseria della realtà quotidiana. La sua originalità fa da passaggio dall'idealismo classico al romanticismo, che però combatte e dileggia. È impossibile classificare i suoi scritti, pieni di contraddizioni, e lo stile stravagante, ma gustosissimo.

Kerouac Jack (1922 - 1962): p. 12. Da *I vagabondi del Dharma*. Leader della beat generation americana, a livello letterario e sociale. Predica l'esperienza totale, ritenendo essenziale nella vita di un uomo un anarchico cocktail a base di sesso e droga. *On the road* (Sulla Strada), 1957, lo rende famoso nel mondo.

Lessing Gotthold Ephraim (1729 - 1781): p. 90. Da *Minna von Barnhelm*. Massimo illuminista tedesco, ha lasciato saggi, drammi, prose.

Locke John (1632 - 1704): p. 19. Da *Saggio sull'intelligenza umana*. Filosofo, massimo esponente dell'illuminismo inglese e della cultura liberale del tempo.

Majakovskij Vlàdimir (1893 - 1930): p. 13. Da *Bene!* Poeta russo postrivoluzionario, morto suicida, ancora in giovane età. Apprezzato autore teatrale d'avanguardia, è famoso in Italia soprattutto per *Mistero buffo*, portato sulle scene da Dario Fo.

Mann Thomas (1875 - 1955): p. 15. Da *La montagna incantata*. Uno dei grandi scrittori del '900. Basta citare alcune sue opere, spesso tradotte sullo schermo, anche da Luchino Visconti, per comprendere l'impronta che lo scrittore tedesco, premio Nobel nel 1929, ha dato al nostro secolo: *I Buddenbrook* (1901), *Morte a Venezia* (1913), fino a *Giuseppe e i suoi fratelli* (1932 - 43). Ha il merito di aver sprovvincializzato la narrativa tedesca facendole raggiungere un prestigio mondiale. Sentì sempre in sé il conflitto tra valori borghesi, dai quali era attratto, e quelli anarcoidi, verso i quali propendeva. Con la Prima Guerra Mondiale, aderì al nazionalsocialismo, anche se continuò ad essere ancorato ad un umanesimo liberale e sociale. Quando Hitler fu al potere, non tornò in patria, stabilendosi in Svizzera e poi negli Stati Uniti. Negli anni della "guerra fredda" fu accusato di comunismo. Tornò allora in Svizzera dove continuò con successo la sua produzione letteraria, ormai punto di riferimento di una visione cosmopolita.

Matteo: p. 10-11. Evangelista, apostolo e santo, originariamente pubblicano. Il suo *Vangelo*, scritto in aramaico e pervenuto in greco, è il più completo e sempre considerato autentico dalla Chiesa.

Montaigne Michel de (1533 - 1592): p. 18. Da *Saggi*. Scrittore francese che condiziona la successiva produzione del suo Paese nella espressione della moralità.

- Musil** Robert (1880 - 1942): p. 9. Da *L'uomo senza qualità*. Austriaco, ingegnere, approda alla filosofia e alla letteratura. Con Marcel Proust e James Joyce mette in crisi gli schemi tradizionali del romanzo.
- Nietzsche** Friedrich (1844 - 1890): p. 29. Da *Aurora*. Filosofo tedesco, morto poi in preda alla follia dopo un lungo peregrinare anche in Italia. La teoria del superuomo lo fece apprezzare a torto da fascisti e nazisti, mentre il suo pensiero è di ben più vasta portata, tanto da condizionare i successivi sviluppi filosofici. *Così parlò Zarathustra* e *Al di là del bene e del male*, da cui fu tratto un noto film, le sue opere più originali.
- Omero** (VII secolo a.C.): p. 28 e 74. Da *Iliade*. Autore anche dell'*Odissea*, è il cantore dell'antica Grecia, di cui si mette addirittura in dubbio l'esistenza, che per altri è collocabile nel IX secolo a.C. .
- Pasolini** Pier Paolo (1922 - 1975): p. 83. Da *Le ceneri di Gramsci*. Poeta, scrittore, polemista, e poi regista cinematografico, è stato particolarmente fecondo: da *Poesie a Casarsa* (1942) a *Ragazzi di vita* (1955), *Una vita violenta* (1959), *Scritti Corsari* (1975); ai film, *Accattone*, *Il Vangelo secondo Matteo*, *Uccellacci e Uccellini*, con Totò in una delle sue migliori interpretazioni. Personalità complessa ed originale, spesso compiaciuto del suo modo di fare provocatorio, alterna motivi religiosi e tematiche sociali, con una carica polemica, che spesso trova spazio sui principali quotidiani. Particolare sgomento destò la sua morte, non ancora totalmente chiarita nella dinamica, quasi espressione simbolica delle vicende da lui narrate.
- Pavese** Cesare (1908 - 1950): p. 5. Da *Dialoghi di Leucò*. Poeta e scrittore cuneese tentò operazioni letterarie innovative. *La bella estate* e soprattutto *La luna e i falò* ne fanno uno degli autori italiani più significativi e più tormentati. Morì suicida.
- Pound** Ezra (1885 - 1972): p. 70. Da *Saggi letterari*. Americano, aderì al fascismo, fu rinchiuso in manicomio, quindi fece di Rapallo la sua residenza. I *Cantos* sono l'opera più pregnante di questo poeta e critico letterario.
- Rabelais** François (1494 - 1553): p. 85. Da *Gargantua e Pantagruel*. Medico, monaco, umanista, scrittore, mise in crisi la società e la Chiesa francese del tempo.
- Rossi** Vasco (1952): p. 20. Rocker maledetto, dal modenese a protagonista musicale della dissacrazione. Il diploma di ragioniere nel cassetto, disk jockey, radio libere, alcuni L.P., e nel 1982 il successo con *Vado al massimo* al Festival di Sanremo. Nell'83, sempre a Sanremo, *Vita spericolata*: è il trionfo, confermato da *Bollicine* al Festivalbar. Dalla vetta delle classifiche discografiche al carcere per droga nell'84. È ormai un mito per tutti i giovani trasgressivi. La sua musica è dura, tagliente, ma anche a volte melodica, accattivante. I testi sono il vero motore; spesso banali, ma più frequentemente ironici, contestatori dal profondo dell'anima: una ricerca aperta, continua, ambigua, talvolta volgare, ma spontanea e sofferta.
- Schopenhauer** Arthur (1788 - 1860): p.75. Da *Parerga e Paralipomena*. Filosofo tedesco che, nell'incontro con la cultura buddista, trova la chiave della vita nel superamento della sofferenza attraverso i valori.
- Scorza** Manuel (1928 - 1983): p. 86. Da *Rulli di tamburo per Ramcas*. Peruviano, insieme ad una folta schiera di narratori determinò il boom del romanzo ispanoamericano in Europa,

con tipica sensibilità di avanguardia. Vi si ritrova il riconoscimento ufficiale dell'esistenza e della autonomia della letteratura del nuovo continente latino, caratterizzata da valori ben più elevati e complessi delle visioni esotiche e della ricorrente protesta contro dittature e sottosviluppo. Nelle sue opere è evidente il salto di qualità, come pure il passato che è sempre futuro e sempre disposto ad essere presente.

Seghers Anna (1900 - 1983): p. 34. Da *Visto di transito*. Tedesca, narra vicende del periodo nazista e di scontro fra le classi sociali.

Shakespeare William (1564 -1616): p. 17. Da *Timone d'Atene*. Talmente noto da puntualizzare solo che nella sua vita interamente dedicata al teatro fu non solo autore, ma attore, regista e impresario. La produzione, anche poetica, è enorme; per sintesi si possono citare *Enrico IV*, *La bisbetica domata*, *Romeo e Giulietta*, *Sogno di una notte di mezza estate*, *Molto rumore per nulla*, *Le allegre comari di Windsor*, *Il mercante di Venezia*, *Amleto*, *Otello*, *Re Lear*, *Macbeth*, *Antonio e Cleopatra*, *Cimbelino*.

Swift Jonathan (1667 - 1745): p. 18 e 75. Da *I viaggi di Gulliver*. Uomo politico e scrittore inglese, con il suo capolavoro prende in giro la società e le istituzioni del tempo.

Tournier Michel (1924): p. 90. Da *Il re degli ontani*. Scrittore francese, dopo la laurea in filosofia si impiega presso una casa editrice con cui ha pubblicato romanzi di successo, tra i quali *Il re degli ontani*, premio Goncourt 1970, suggestiva favola simbolica sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale.

Voltaire (1694 - 1778): p. 91. Da *Lettere filosofiche*. Pseudonimo di François-Marie Arouet, condizionò con la vita e le opere il suo tempo. Fondò l'illuminismo, spaziò dalla filosofia alla letteratura, alla storia, alla critica. Fu soprattutto un polemista. Conobbe il carcere per le sue idee. Girò l'Europa. Fra i tanti scritti è bene ricordare almeno il romanzo *Candido ovvero l'ottimismo* e il *Dizionario filosofico*.

Wilde Oscar (1854 - 1900): p. 82. Da *Il critico come artista*. Scrittore irlandese, trovò la celebrità sul continente, in Francia, ma anche a Londra, esprimendosi in favole, racconti, romanzi, opere teatrali. È noto soprattutto per *Il ritratto di Dorian Gray* e *L'importanza di chiamarsi Ernesto*.

Wittgenstein Ludwig (1889 - 1951): p. 33. Da *Pensieri diversi*. Esponente della scuola di Vienna, impegnò la sua ricerca filosofica in particolare nello studio e nel significato del linguaggio.

Yourcenar Marguerite (1903 - 1987): p. 21. Da *L'opera in nero*. Pseudonimo di Marguerite Cleenewerck de Crayencour, belga, studiosa della Grecia antica e dell'Oriente, che traspassò nella sua produzione letteraria. È la prima donna dell'Académie Française nel 1980.

DIZIONARIO MINIMO

Abrogazione: eliminazione di una norma dall'ordinamento giuridico da parte delle autorità che ne hanno il potere.

Accusa: attività del P.M. diretta a raccogliere le prove contro l'imputato e ad ottenerne la condanna.

Accusatore: P.M.

Amministrare: gestire un patrimonio in attivo e non in perdita.

Amministrato: destinatario o beneficiario dell'attività amministrativa.

Amministratore pubblico: l'organo responsabile della cura degli interessi pubblici, eletto o nominato direttamente o indirettamente dal popolo.

Amministrazione pubblica: Pubblica amministrazione.

Ammissibilità: possibilità di proporre domande, istanze, prove, modifiche in qualsiasi procedimento, da quello giudiziario a quello parlamentare.

Amnistia: atto di clemenza del Presidente della Repubblica in base a legge approvata dal Parlamento, che estingue determinati reati, commessi in un determinato periodo.

Arbitrato: processo deciso da giudici privati, a cui si affidano le parti in contrasto.

Area metropolitana: prevista dall'art. 56, comma 3, del Progetto, per accorpere più Comuni con interessi simili.

Articolo: parte di una legge, che può avere uno o più articoli; ogni articolo può prevedere una o più disposizioni, comandi, divieti; e può dividersi in più commi. Ogni comma è individuato dal punto a capo, tanto che viene anche definito capoverso.

Assemblea: Camera, Senato, assemblea parlamentare.

Assemblea Costituente: l'assemblea che dal '46 al dicembre '47 ha scritto la Costituzione italiana; o comunque l'assemblea che redige la Costituzione di uno Stato.

Assemblea nazionale: la Camera francese.

Assemblea regionale: prevista dall'art. 60 del Progetto in luogo del Consiglio regionale.

Assemblearismo: tendenza a conferire potere decisionale all'assemblea, anche a costo di vanificare il ruolo delle opposizioni, con maggioranze precostituite.

Associazioni: gruppi di persone che perseguono fini comuni; possono assumere personalità giuridica, in base a procedure e requisiti previsti dalla legge; oppure rimanere non riconosciute, pur essendo titolari di diritti ed obblighi, come un circolo sportivo, ricreativo, un'associazione culturale, un ente morale.

Absolutismo: accentramento in una persona dei poteri esecutivo, legislativo, giudiziario.

Atto: comportamento da cui derivano conseguenze giuridiche. Anche documento.

Atto illecito: atto contro la legge, con conseguenze civili, amministrative, penali o disciplinari, per l'autore, a seconda che abbia violato le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Authority: tipiche dell'ordinamento americano a cui si è riferita la Bicamerale per delineare le Autorità di garanzia.

Autonomia: autosufficienza, autogoverno, indipendenza, libertà.

Autonomie locali: diritto e capacità delle popolazioni locali di approvare leggi e regolamenti, gestire l'amministrazione, introdurre e riscuotere imposte, nel rispetto della legge statale e della Costituzione. Le possibilità effettive possono variare. L'art. 5 della Costituzione offre una disciplina; la previsione bicamerale ne indica un'altra agli artt. 55 e segg.

Autorevolezza: prestigio, credito.

Autorità: l'organo o la persona che detiene un potere.

Autorità di garanzia: sono previste dall'art. 109 del Progetto ed hanno compiti di vigilanza sull'applicazione della legge in determinate materie.

Autoritarismo: dispotismo, prepotenza.

Avvocato: il professionista che difende un privato o un ente pubblico dinanzi al giudice, avendo la preparazione tecnica per farlo.

Azione disciplinare: iniziativa per punire chi ha violato norme interne all'ente.

Ballottaggio: seconda votazione dopo una o due settimane dalla prima, nella quale nessun candidato ha raggiunto la maggioranza.

Bicameralismo: sistema parlamentare che prevede due assemblee, con compiti identici, o differenziati.

Bilancio: riepilogo delle operazioni economiche attive e passive di un periodo.

Bilancio consuntivo: è compilato dopo che i fatti si sono verificati.

Bilancio preventivo: è compilato prima che i fatti si verifichino.

Bilancio statale: strumento di controllo preventivo della gestione finanziaria dello Stato in 12 mesi, con un contenuto economico, ma anche politico, in quanto indica i fini che il Governo si prefigge; è quindi necessaria l'approvazione del Parlamento.

Bill of Rights: dichiarazione dei diritti; emendamenti alla Costituzione inglese e americana.

Bipolarismo: divisione in due blocchi, o partiti, o movimenti, più o meno articolati, che si contendono la soluzione delle questioni politiche interne od internazionali. È la tendenza moderna in tutti gli Stati occidentali. A livello planetario, fino a dieci anni fa, era sinonimo della "guerra fredda" e della divisione del mondo fra Paesi dell'Est e dell'Ovest.

Borghesia: classe sociale costituita da imprenditori, commercianti, professionisti, dirigenti pubblici e privati, ostile a mutamenti radicali, mirante alla conservazione e al potenziamento delle sue posizioni sociali; in origine si è opposta all'aristocrazia e alla nobiltà, successivamente alla classe operaia e al proletariato.

Borsa: luogo in cui si riuniscono gli agenti di cambio per contrattare merci, titoli pubblici e privati, azioni, obbligazioni. Introdotta dalla famiglia Della Borsa, che nel XVI secolo a Bruges, in Belgio, adibì il suo palazzo a sede degli scambi.

Bundesrat: il Senato tedesco.

Bundestag: la Camera tedesca.

Burocrate: funzionario o impiegato amministrativo.

- Burocrazia:** potere degli uffici (dal francese bureau, ufficio, e dal greco kratos, potere). Pubblica amministrazione; o comunque termine dispregiativo che evidenzia la sua lentezza e complessità procedurale.
- C.S.M.:** Consiglio superiore della magistratura.
- Camera:** luogo di riunione di organi collegiali e l'organo stesso.
- Camera dei deputati:** una delle assemblee a cui è attribuito il potere legislativo e quello di controllare l'operato del Governo.
- Camera dei rappresentanti:** assemblea legislativa degli USA.
- Cancellierato:** forma di governo in cui il Premier è denominato Cancelliere.
- Cancelliere:** Premier tedesco.
- Candidato:** chi aspira ad una carica e si sottopone al giudizio degli elettori.
- Capitalismo:** sistema economico fondato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, sul libero mercato, sulla ricerca del profitto individuale dell'imprenditore, sull'investimento di capitale privato, sulla distinzione fra imprenditore-proprietario dell'azienda e lavoratori.
- Capo dello Stato:** Presidente della Repubblica, re, imperatore.
- Carta fondamentale:** Costituzione.
- Casa Bianca:** residenza del Presidente degli Stati Uniti.
- Causa:** lite, controversia, procedimento, processo.
- Censura:** critica, richiamo, sanzione.
- Ceto:** classe sociale; quello medio è a metà fra proletariato e borghesia.
- Città:** il complesso di costruzioni; più o meno pianificato, sorto come abitazioni di gruppi di persone unite da vincoli familiari, sociali, culturali, economici, politici. Indica anche la collettività che ci vive.
- Classe:** l'insieme delle persone con la stessa condizione sociale e interessi comuni da tutelare.
- Coabitazione:** la possibilità, effettivamente verificatasi nel sistema francese, di un Presidente della Repubblica eletto da forze politiche diverse da quelle che hanno la maggioranza nell'Assemblea nazionale; con la necessità per il Presidente di nominare Primo ministro una persona gradita alla Camera. Ne possono derivare contrasti fra il Presidente della Repubblica e il Capo del Governo; la situazione può verificarsi quando le elezioni del Presidente e dell'Assemblea non coincidono temporalmente, per cui l'elettorato può optare per una maggioranza diversa da quella uscente.
- Coalizione:** unione, per lo più temporanea, fra forze politiche per conseguire obiettivi comuni. Alleanza contro un avversario comune.
- Codice:** la raccolta sistematica delle norme di un ramo del diritto, come quello civile o penale, o di una materia specifica.
- Collaboratore di giustizia:** colui che ammette di aver commesso gravi reati ed accusa altri di condotte criminose; detto comunemente pentito.
- Collegio arbitrale:** organo composto di più persone che decide l'arbitrato.
- Collettività:** pluralità di persone in rapporti sociali, economici, giuridici, politici.

- Comma:** parte di un articolo di legge, identificato dal punto a capo, e quindi anche definito capoverso.
- Compensazione:** l'equilibrare le posizioni, in caso di prevalenza ingiustificata dell'una e dell'altra.
- Competente:** titolare della funzione; che ha il potere.
- Competenza:** le funzioni attribuite ad un organo; il potere di esplicarle.
- Competizione:** gara, emulazione, concorrenza, contrasto, per raggiungere un obiettivo.
- Comune:** ente locale che cura e promuove lo sviluppo dei suoi abitanti. Ha poteri amministrativi, che esercita attraverso i suoi organi: il Consiglio comunale, organo di indirizzo, la Giunta, organo esecutivo, il Sindaco, capo dell'amministrazione e ufficiale di governo. Ha funzioni proprie, altre delegate.
- Conciliatore:** giudice onorario con competenza civile fino a un milione di lire. Decide secondo equità ed è destinato a scomparire, una volta esaurite le cause precedenti alla legge 374/91, istitutiva del Giudice di pace.
- Conflitto di attribuzioni:** contrasto fra due organi pubblici su chi sia titolare di una determinata funzione; in particolare in materia giudiziaria fra giudice e P.A.; o, nei giudizi presso la Corte costituzionale, fra Stato e Regioni, o Regioni fra loro.
- Conflitto di interesse:** definisce la situazione del titolare di un incarico che ha interessi individuali, soprattutto economici, in contrasto con quelli pubblici che attraverso quella carica deve perseguire.
- Congresso:** le due Camere degli USA.
- Conservatore:** chi tende a conservare le tradizioni e la situazione in atto ed è contrario ad innovazioni e riforme.
- Consigliere:** membro di un Consiglio.
- Consiglio comunale:** l'assemblea cittadina.
- Consiglio provinciale:** l'assemblea di una Provincia.
- Consiglio regionale:** l'organo legislativo di una Regione.
- Consiglio di Stato:** organo di giustizia amministrativa e di consulenza del Governo, che perde il potere giurisdizionale nel Progetto.
- Consiglio superiore della magistratura:** organo di autogoverno dei magistrati, previsto nella Costituzione agli artt. 104-105 e nel Progetto agli artt. 120-121. Spesso abbreviato in C.S.M., ha poteri amministrativi sulla carriera dei magistrati e politici a tutela della loro indipendenza. Nel Progetto viene ridotto ad organo amministrativo, diviso in due istituti, l'uno per i magistrati ordinari e l'altro per quelli amministrativi, e quello ordinario in due sezioni, una per i giudici ed una per i pubblici ministeri.
- Consociativismo:** accordo politico fra maggioranza e minoranza, che, eliminando ogni forma di opposizione, rischia di rendere le leggi meno efficaci e democratiche.
- Contabilità:** l'insieme delle regole e delle scritture di un'azienda o di un ente relative all'andamento economico e monetario, con la possibilità di pianificare e controllare i risultati. Quella pubblica riguarda la gestione dello Stato e degli enti pubblici e comprende contratti, patrimoni, bilanci, responsabilità di pubblici amministratori e funzionari.

- Contraddittorio:** il contrasto di posizioni fra le parti di un processo e la garanzia di far valere le proprie ragioni ed esercitare la difesa.
- Contravvenzione:** reato punito con l'arresto o l'ammenda; può anche essere di natura amministrativa e non penale ed è comunemente definita multa.
- Convention:** assemblea nazionale del Partito Democratico e di quello Repubblicano che indica ogni quattro anni i rispettivi candidati alla presidenza e vicepresidenza degli Stati Uniti. Vi partecipano i delegati dei vari Stati, scelti con elezioni dette primarie.
- Convenzione:** comportamento o norma accettata e passivamente seguita dalla maggioranza di una collettività.
- Corrotto:** il pubblico ufficiale che riceve il danaro.
- Corrotto:** il privato che dà il danaro al pubblico ufficiale.
- Corruzione:** condotta con cui un privato dà danaro, od un'altra utilità, ad un pubblico ufficiale, affinché compia un atto che rientra nei suoi doveri d'ufficio o è ad essi contrario. È il reato più volte contestato in Tangentopoli.
- Corte costituzionale:** organo giurisdizionale che giudica prevalentemente sulla conformità alla Costituzione di leggi ed atti aventi forza di legge, ad iniziativa di un giudice nel corso di un processo, dello Stato o di un Consiglio regionale. Nell'ipotesi di conflitto di attribuzioni, risolve anche questi ultimi fra Stato e Regioni, o fra Regioni. Ammette i referendum; giudica sulle accuse di alto tradimento e attentato alla Costituzione rivolte al Presidente della Repubblica; nel Progetto ne vengono ampliati i poteri (artt. 134-137).
- Corte d'appello:** giudice collegiale di secondo grado contro le sentenze del Pretore e del Tribunale, composto da tre magistrati.
- Corte d'assise:** giudice collegiale penale, composto da due magistrati e cinque giudici popolari, in applicazione dell'art. 102 Cost., che prevede la partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia. Giudica su gravi reati, in particolare quelli cosiddetti di sangue, come omicidio e strage.
- Corte d'assise d'appello:** è la Corte d'assise di secondo grado e decide sulle impugnazioni contro le sentenze di quella di primo grado.
- Corte di cassazione:** è il vertice dell'organizzazione giudiziaria, e assicura l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge; regola poi i conflitti di competenza fra giudici ordinari, quelli di giurisdizione fra ordinari e amministrativi, quelli di attribuzione fra giudici e P.A.. Ogni Sezione è composta di cinque membri, le Sezioni Unite da nove. Valuta solo la legittimità delle sentenze impugnate, non il merito, e decide ordinando la "cassazione" della decisione della Corte d'appello, rinviando a questa per la sentenza definitiva, in base ai principi che fissa nella sua pronuncia.
- Corte dei conti:** organo giurisdizionale, consultivo e di controllo in materia di spese, bilancio, contabilità, pensioni. Nel Progetto diventa solo consultivo.
- Corte di giustizia amministrativa:** prevista nel solo Progetto (art. 119) come giudice amministrativo di appello in luogo del Consiglio di Stato. Giudica anche sulla responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari.

Corte di giustizia della magistratura: giudica sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati ordinari, amministrativi e del pubblico ministero ed in unico grado sui provvedimenti amministrativi dei C.S.M. (art. 122 del Progetto).

Corte suprema: è la Corte costituzionale americana.

Costituente: membro dell'Assemblea Costituente.

Costituzionale: in armonia con la Costituzione; ad essa attinente.

Costituzionalità: conformità alla Costituzione.

Costituzione: il complesso delle norme e dei principi di uno Stato; l'ordinamento, l'organizzazione e il funzionamento; i diritti e i doveri dei cittadini.

Costume: complesso di usi, abitudini, tradizioni, gusti, atteggiamenti, modo di pensare e di agire, di un popolo in un determinato periodo.

Cristianesimo: religione monoteista rivelata da Gesù Cristo, nei primi decenni dell'impero romano, fondata sulla pace, la fratellanza, la redenzione dalla vita terrena a quella eterna. Indica anche la civiltà e la cultura che ne è derivata. Comprende attualmente diverse fedi religiose, come il cattolicesimo e il protestantesimo, che sono, pur avendo principi e organizzazioni diverse, unificate nel credo generale.

Decenviri: magistrati romani; scrissero le XII Tavole.

Decentramento: distribuzione del potere legislativo, regolamentare e amministrativo ad enti ed organi periferici, sottraendolo allo Stato.

Decisionismo: condotta politica improntata a scelte rapide e chiare, non a mediazioni, compromessi, tempi lunghi.

Decretazione d'urgenza: la materia relativa ai decreti-legge.

Decreto legislativo: atto con valore di legge emanato dal Governo su delega del Parlamento, che ne fissa principi e criteri (art. 76 Cost. e 98 Progetto).

Decreto: provvedimento legislativo o amministrativo del Governo, o nell'ambito di un procedimento, anche giudiziario. O anche semplice ordine, deliberazione.

Decreto-legge: atto legislativo che entra immediatamente in vigore, adottato dal Governo in casi di necessità ed urgenza, subordinato all'approvazione delle Camere entro sessanta giorni, pena la sua decadenza (art. 77 Cost. e 99 Progetto).

Delega: assegnazione di poteri, funzioni, compiti, dal titolare ad altri.

Delegazione legislativa: l'attribuzione al Governo del potere legislativo da parte delle Camere, che ne rimangono titolari, preordinata alla emanazione di decreti legislativi.

Delibera: la scelta di un comportamento o un'attività da parte di un organo collegiale o unipersonale. È anche la discussione e meditazione che la precede.

Delitto: reato punito con la reclusione e la multa; costituisce la forma più grave di comportamento illecito.

Demanio: beni immobili o universalità di mobili utili a soddisfare esigenze collettive, di proprietà dello Stato o di enti pubblici, sottoposti ad un particolare regime giuridico a tutela dell'interesse generale. Alcuni beni sono indisponibili, nel senso che l'ente proprietario non può venderli o affittarli, in quanto la loro funzione impone la gestione pubblica.

Democrazia: sistema ordinamentale in cui il potere (krátos) è del popolo (dèmos), che lo esercita direttamente attraverso tutti i membri della collettività, o in modo indiretto per mezzo di suoi rappresentanti elettivi. Caratteristica è la visione egualitaria dei rapporti sociali, civili, politici; peculiare è anche la separazione dei poteri, legislativo, esecutivo e giudiziario, che non vengono concentrati nelle mani di una sola persona.

Deroga: eccezione, dispensa, inosservanza.

Difensore: il tecnico che difende il cittadino dinanzi al giudice; il comune avvocato.

Difensore civico: tutela i cittadini nei confronti della P.A. Già previsto nei Comuni, è inserito nel Progetto all'art. 111 come organo nazionale.

Difesa: diritto inviolabile a difendere i propri diritti dinanzi all'autorità giudiziaria, assistiti da un professionista, tecnico della materia.

Direttorio: organismo direttivo. Durante la rivoluzione francese un Direttorio di cinque membri gestì il potere per alcuni anni.

Diritti fondamentali: diritti irrinunciabili riconosciuti ad ogni cittadino; indicati nella Prima Parte della Costituzione.

Diritto: l'insieme delle norme che regola i rapporti tra i membri di una comunità e tra comunità diverse. Si divide in branche: quello civile disciplina i rapporti fra privati, quello amministrativo fra cittadini e Pubblica amministrazione, quello penale il potere punitivo dello Stato nei confronti di chi ha commesso reati. È anche la scienza che studia le norme giuridiche. E ancora la facoltà di tenere determinati comportamenti a tutela di propri interessi; in contrapposizione all'obbligo, di rispettare i diritti altrui con condotte specifiche; e al dovere, di astenersi genericamente da atti lesivi del diritto altrui.

Diritto naturale: quello che è istintivo nell'uomo perché è insito nella natura umana, che riesce a distinguere fra il bene e il male, il lecito e l'illecito.

Diritto soggettivo: è quello tutelato direttamente dallo Stato; diverso dall'interesse legittimo, garantito solo perché occasionalmente coincide con un interesse pubblico.

Discrezionalità: possibilità di seguire criteri autonomi nell'esercizio di determinate funzioni.

Discrezionalità amministrativa: potere del pubblico organo o funzionario di decidere con valutazione individuale e non secondo parametri oggettivi prefissati, sempre però tenendo conto dell'interesse generale.

Discrezionalità dell'azione penale: facoltà del P.M. di esercitare o meno il potere punitivo dello Stato nei confronti di determinate persone o tipologie di reati.

Disegno di legge: complesso di norme che disciplina una materia, o una parte di essa, proposto dal Governo, che esplica in tal modo il suo potere di iniziativa legislativa. Essendo basato su dati ufficiali, informazioni utili, copertura economica, costituisce la proposta più autorevole di una legge da approvare; indica inoltre l'indirizzo politico governativo. Invece, le proposte e i progetti di legge sono di iniziativa di deputati, senatori, C.N.E.L., Consigli regionali, almeno cinquantamila elettori.

Disposizione: norma.

Disposizione transitoria: norma temporanea che regola il passaggio da legge a legge.

- Dogma:** principio che si ritiene vero senza discuterlo o valutarlo criticamente. Nel cattolicesimo è la verità rivelata direttamente da Dio.
- Dovere:** rispetto generico di un diritto altrui, senza essere tenuti ad un particolare comportamento, tipico dell'obbligo.
- Economia di mercato:** basata sulla libera scelta sul mercato, senza alcuna programmazione della produzione di beni e servizi; punta al massimo profitto. È tipica del capitalismo.
- Economia sociale di mercato:** inserisce nell'economia di mercato la ricerca di una utilità sociale accanto a quella individuale dell'imprenditore; ne è esempio il sistema economico italiano.
- Eleggibile:** che può essere eletto, in quanto possiede i requisiti per accedere alla carica.
- Elettore:** chi ha il diritto di voto.
- Elezione:** designazione attraverso votazione; in particolare la scelta dei rappresentanti del popolo, effettuata periodicamente, con voto libero e segreto. È anticipata, quando si svolge prima della scadenza naturale.
- Emanare:** emettere, pubblicare.
- Emendabile:** modificabile.
- Emendamento:** modifica o proposta di modifica di una norma.
- Ente locale:** detto anche territoriale, è da individuare in particolare in Regione, Provincia, Comune, che comprendono un territorio e la popolazione che vi abita.
- Ente pubblico:** persona giuridica che esplica l'attività amministrativa per conto dello Stato.
- Ente pubblico economico:** ente che ha per oggetto un'attività imprenditoriale ed opera in regime di diritto privato.
- Erario:** il patrimonio finanziario dello Stato. Luogo in cui i romani custodivano tesoro e archivio.
- Esecutivo:** Governo; potere esecutivo; organismo che ha il compito di far eseguire le leggi.
- Fascismo:** dottrina e prassi politica, nazionalistica, imperialistica, gerarchica, che si ritiene sufficiente, anche con l'uso della violenza, a superare conflitti politici, economici e sociali. È stato incarnato dall'omonimo partito nel 1921, che poi divenne governo dittatoriale dal 1923 al 1943, tanto che quel periodo viene anche definito "ventennio". Ne è derivato il significato di concezione basata sulla forza e la sopraffazione.
- Federalismo:** forma di Stato in cui più Stati sono federati in un unico Stato, al quale cedono parte dei loro poteri; la sovranità è ripartita fra lo Stato federale, centrale, e gli Stati membri. Col tempo ha prevalso sempre più lo Stato federale su quelli federati. Diverso è il regionalismo in cui più Regioni o territori sono già riuniti in uno Stato e ne costituiscono parte, per cui non è la Regione che cede poteri allo Stato centrale, ma questi che lo fa.
- Fiducia:** viene conferita dal Parlamento al Governo per legittimarlo a svolgere le sue funzioni.
- Finanza:** gli strumenti con cui si esercita un'attività economica: patrimonio, reddito, credito, disponibilità pecuniaria. L'insieme di persone, enti, società, che investe in capitali più che in impegno individuale e lavoro. La funzione statale di raccogliere le risorse, impiegarle, distribuirle, al fine di ottenere stabilità e sviluppo economico nell'interesse generale.

- Finanziaria:** disegno di legge che viene presentato contemporaneamente a quello del bilancio, entro il 30 settembre di ogni anno, per indicare modifiche ed integrazioni a norme legislative che si riflettono sul bilancio statale. È anche programmatica, in quanto indica obiettivi e spese non coperte. Nel complesso indica gli elementi finanziari, compreso il saldo netto di bilancio, per l'anno successivo; se approvata diventa legge, la Legge Finanziaria; Finanziaria appunto per gli addetti ai lavori.
- Fisco:** apparato finanziario dello Stato con compiti di acquisizione delle imposte.
- "Fisichellum":** testo concordato nel '95 fra quattro parlamentari, Fisichella di A.N., Urbani di Forza Italia, Elia del P.P.I., Bassanini del P.D.S., come bozza di discussione di un più ampio progetto di riforme istituzionali, in cui coinvolgere il Parlamento.
- Fondo perequativo:** erogato dallo Stato alle Regioni con minori entrate fiscali, per assicurare servizi adeguati su tutto il territorio nazionale (art. 62 Progetto).
- Forense:** concernente l'attività giudiziaria e più particolarmente la difesa e i difensori.
- Forma di governo:** il tipo di struttura dello Stato per esercitare il potere sovrano; storicamente si sono avute la monarchia e la repubblica.
- Forma di Stato:** il modo in cui lo Stato si organizza: centralistico o federale. È condizionato dalla forma di governo, che è il tipo di struttura che lo Stato si dà per esercitare il potere sovrano.
- Formazione propedeutica:** preparazione preordinata ad una determinata attività.
- Foro:** il centro commerciale, amministrativo e culturale romano. Luogo in cui si trova il giudice competente. La professione legale e quelli che la esercitano.
- Forze armate:** garantiscono la sicurezza dello Stato con compiti difensivi e non offensivi.
- Forze dell'ordine:** corpi preposti al mantenimento dell'ordine pubblico, come Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza; quest'ultima con compiti principalmente fiscali e doganali.
- Funzionario pubblico:** chi esercita funzioni rientranti nei compiti dello Stato o di un ente pubblico; burocrate.
- Funzione:** compito assegnato ad un organo nell'ambito di una struttura.
- G7:** i sette Paesi più ricchi del mondo, che si riuniscono periodicamente per prendere comuni decisioni in particolare in economia. Ne fanno parte USA, Canada, Giappone, Germania, Inghilterra, Francia, Italia.
- Gabinetto:** Governo.
- Garanzia:** assicurazione per l'adempimento di un impegno, per l'applicazione di un principio, di un diritto o di una norma.
- Gerarchia:** organizzazione in cui gli organi inferiori sono subordinati a quelli superiori.
- Giudicante:** che giudica, in contrapposizione a requirente ed inquirente, che indaga ed accusa, come il P.M..
- Giudicato:** provvedimento giudiziario che non può essere più modificato, in quanto sono già stati proposti tutti i mezzi di impugnazione o sono scaduti i termini per proporli.
- Giudice:** colui che ha il potere di amministrare la giustizia; magistrato che pronuncia la sentenza. È togato se di carriera, avendo superato il concorso; è popolare, se sorteggiato per

far parte di una giuria popolare in Corte d'assise; è onorario, se nominato dal C.S.M. senza aver sostenuto alcun concorso.

Giudice amministrativo: risolve le controversie fra privati e P.A. o fra più P.A.

Giudice ordinario: è quello che giudica le controversie fra privati o in cui è parte una P.A. nell'esercizio di diritti privatistici e non pubblicistici. È anche il giudice penale, che punisce gli autori di reati, e il P.M.

Giudice di pace: introdotto con legge 374/91 a partire dal 1-5-95, sulla falsariga di quello americano, ha competenza in materia civile per le cause fino a cinque milioni di lire, per quelle automobilistiche fino a 30, secondo equità fino a 2. A livello penale si attende il decreto legislativo del Governo, essendoci già la delega parlamentare.

Giudice tributario: risolve le liti tributarie ed ha una struttura completamente diversa, organizzata per Commissioni tributarie, con giudici tutti onorari.

Giunta: organo collegiale titolare del potere esecutivo, in particolare presso gli enti locali.

Giuria popolare: organo giudiziario in cui sono presenti in tutto o in parte cittadini estratti a sorte.

Giurisdizione: funzione giurisdizionale; amministrazione della giustizia; potere giudiziario diretto a garantire l'applicazione della legge. Indica anche la materia affidata alla giustizia civile e amministrativa, le quali possono entrare in contrasto, con conseguente intervento della Corte di cassazione che risolve il conflitto detto appunto di giurisdizione.

Giurisdizioni superiori: sono gli organi giudiziari di grado più alto, come la Cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, i cui magistrati possono essere eletti alla Corte costituzionale (art. 135 Cost. e Progetto). Gli stessi organi sono anche definiti supreme magistrature nelle stesse disposizioni.

Giustizia: rispetto dei diritti di ognuno con l'attribuzione di quanto gli è dovuto. Garanzia di uguaglianza per tutti i cittadini, di libera manifestazione della loro personalità, di equa ripartizione delle risorse. Potere di realizzare il diritto con provvedimenti esecutivi, cioè di dare ragione a chi l'ha e punire i colpevoli, con provvedimenti che si attuano concretamente nella realtà; il tutto attraverso un complesso di norme sostanziali, che prevedono i diritti e gli obblighi, i comandi e i divieti, le conseguenze e le sanzioni; e procedurali, che prescrivono le modalità per pervenire alla decisione. Talvolta si intende anche la magistratura, i detentori ed esecutori del potere giudiziario.

Globalizzazione: fenomeno moderno per cui il mondo è diventato un villaggio in cui le distanze sono brevi, e i tempi di comunicazione rapidi; per cui le interconnessioni fra Paese e Paese sono imprescindibili, con tutte le conseguenze politiche, economiche, sociali.

Governabilità: stabilità e durata del Governo, che è in grado di attuare il suo programma.

Governo: compito di direzione e amministrazione di una comunità; organo che esercita il potere esecutivo; Esecutivo; Gabinetto; Ministero. Composto dal Presidente del Consiglio e dai ministri, individua e traduce in programmi e obiettivi l'indirizzo politico espresso dal corpo elettorale e dal Parlamento.

Grazia: provvedimento di clemenza nei confronti di un condannato, con cui il Presidente della Repubblica estingue, riduce o commuta la pena.

Guardasigilli: Ministro della giustizia.

Ideale: aspirazione, modello, fine da perseguire.

Illegalità: violazione della legge.

Illegittimità: mancanza dei requisiti di legge; invalidità.

Immunità parlamentare: il divieto di sottoporre a procedimento penale deputati e senatori per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, e limiti ai poteri d'indagine e di arresto nei loro confronti (artt. 68 Cost. e 86 Progetto).

Impeachment: messa in stato d'accusa del Presidente degli Stati Uniti per rimuoverlo dalla carica, escludendo procedimenti e conseguenze penali.

Imposta: quota del reddito di un privato dovuta allo Stato per finanziare la sua attività; tassa, tributo.

In vigore: vigente, che si applica nel momento attuale.

Inammissibile: che non può essere presentato, proposto.

Incarico extragiudiziario: compito, nomina, ufficio, affidato ad un magistrato al di fuori delle sue funzioni specifiche.

Indipendenza: autonomia, possibilità di agire senza obbedire a direttive superiori.

Indipendenza della magistratura: principio costituzionale che consente ai magistrati di agire in piena autonomia di giudizio senza essere condizionati da superiori o da fattori esterni, obbedendo solo alla legge.

Indiretto: non immediato; di volontà espressa attraverso propri rappresentanti.

Indulto: condono, riduzione della pena, che non comporta l'estinzione del reato.

Inemendabile: non modificabile.

Inquirente: che indaga, investiga; che compie un'istruttoria giudiziaria.

Interessi legittimi: situazioni giuridiche individuali tutelate dalla legge perché occasionalmente coincidono con un interesse pubblico; per cui il privato può pretendere la puntuale applicazione delle procedure relative all'attuazione del fine di interesse generale, ottenendo in tal modo indirettamente un vantaggio personale.

Istituto: principi e norme che regolano una figura o un fenomeno con rilevanza giuridica; organismo.

Istituzione: l'insieme dei principi fondamentali di uno Stato e organi che li esprimono e li perseguono: costituzione, creazione, realizzazione.

Istruttoria: istruzione, indagine, raccolta degli elementi di prova in un procedimento civile, penale, amministrativo.

Ku Klux Klan: organizzazione segreta razzista degli Stati americani del Sud, che ammette la violenza contro le persone di colore, che ritiene inferiori.

Laburista: partito inglese contrapposto a quello conservatore, detto dei Tories.

Länder: Stati membri della Repubblica Federale di Germania.

Larghe intese: orientamento politico che tende a fondare le scelte e le leggi su una maggioranza più ampia di quella che sostiene il Governo.

Leader: principale esponente, capo, guida.

Legalità: conformità alla legge, applicazione della legge; modo di essere, di pensare, di agire, impegno per la legalità.

- Legge:** disciplina di una determinata materia o fenomeno. L'insieme dei principi, precetti, comandi, divieti, sanzioni. La scienza che studia il diritto. Giurisprudenza all'università.
- Legiferare:** discutere e approvare le leggi. Disciplinare, regolamentare, emanare.
- Legislativo:** il potere di legiferare. Attinente alla legge.
- Legislatore:** l'organo che fa le leggi, le discute e le approva. Che legifera; titolare del potere legislativo. Parlamento.
- Legislatura:** la durata del Parlamento e del suo potere di legiferare.
- Legittimità:** conformità alla legge, alla norma.
- Liberismo:** capitalismo; sistema economico fondato sul libero mercato, senza alcun intervento o programmazione dello Stato, che si limita a fissare le regole.
- Limitrofia:** limite, confine.
- Luogotenente del Regno:** il principe Umberto di Savoia, figlio del re Vittorio Emanuele III, nominato a tale carica, appositamente creata, per assicurare libere elezioni ed in particolare il referendum istituzionale, per consentire al popolo italiano di scegliere fra monarchia e repubblica.
- Maggioranza:** numero di voti necessari per l'approvazione di una deliberazione o una legge. Per la validità dell'assemblea è richiesto il numero legale, cioè la presenza di un minimo di componenti che in genere è della metà degli aventi diritto al voto.
- Maggioranza assoluta:** è data dalla metà più uno degli aventi diritto al voto, a prescindere dai presenti.
- Maggioranza di governo:** quella che sostiene il Governo con la fiducia e approvandone le iniziative legislative e politiche.
- Maggioranza qualificata:** numero di voti superiore alla metà più uno degli aventi diritto al voto; può quindi essere di due terzi, di tre quinti, di quattro quinti ...
- Maggioranza semplice:** è costituita dalla metà più uno dei presenti alla votazione, non degli aventi diritto al voto.
- Magistrato:** membro della magistratura, che amministra la giustizia. Si distingue in giudice, che pronuncia le sentenze, e pubblico ministero, che indaga e sostiene l'accusa.
- Magistratura:** ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, che amministra la giustizia attraverso i suoi organi, diffusi sul territorio.
- Magna Charta Libertatum:** primo documento costituzionale inglese del 1215.
- Mansione:** compito, funzione, insieme delle attività tipiche di un lavoro.
- Marxismo:** concezione filosofica e relativo movimento politico basato sulle idee di Karl Marx, secondo cui la divisione della società in classi dipende dalla struttura economica e solo la dittatura del proletariato può portare ad una reale uguaglianza.
- Mass media:** mezzi di comunicazione; giornali, TV, radio.
- Massoneria:** associazione riservata di origine inglese e tedesca, di cultura illuministica, che persegue la fratellanza universale. Attualmente è caratterizzata da fenomeni degenerativi e molti suoi esponenti sono stati coinvolti in vicende criminali anche gravi.

Maastricht: luogo in cui è stato sottoscritto l'omonimo trattato europeo, che fissa tappe importanti per l'unità economica della U.E., ed in particolare l'adozione di una moneta unica, ma anche accordi politici.

“Mattarellum”: è così definita l'attuale legge elettorale, che fu redatta in particolare grazie all'impegno dell'On. Sergio Mattarella.

Mercato libero: non controllato o programmato dallo Stato; affidato alla libera scelta di produttori e consumatori.

Merito: contenuto di una controversia su cui il giudice deve pronunciarsi; diverso dalla legittimità che fa riferimento all'interpretazione ed applicazione della legge e delle procedure.

Ministero: struttura competente per una branca dell'amministrazione pubblica, diretta da un ministro; dicastero. S'intende anche il palazzo che ospita gli uffici.

Ministro: membro del Governo con competenza in determinate materie e capo del relativo ministero.

Minoranza: le forze politiche che non appoggiano il Governo, o in genere con un numero inferiore di membri in un organo collegiale.

Moderato: di orientamento politico contrario agli estremismi e spesso alle novità.

Monarca: Capo dello Stato in monarchia, re; può essere assoluto se detiene i tre poteri, costituzionale se li divide con altri organi.

Monarchia: forma di governo in cui il sovrano, o re, detiene il potere e lo trasmette agli eredi.

Mondializzazione: interconnessione mondiale di fenomeni, in particolare economici.

Monitoraggio: controllo dell'andamento di una attività con il monitor, l'apparecchiatura elettronica fornita di schermo; in genere controllo di dati.

Monocameralismo: sistema parlamentare con una sola Camera.

Monopolio: situazione di mercato in cui una merce è offerta da un solo venditore.

Montecitorio: sede della Camera dei deputati.

Movimento: gruppo di persone che professano le stesse idee e perseguono gli stessi obiettivi in maniera spontanea od organizzata.

Mozione: richiesta ad un'assemblea di prendere una determinata decisione.

Mozione di sfiducia: richiesta di dimissioni del Governo; è costruttiva se prevede in alternativa un altro Premier.

Nazione: comunità di persone unite a livello etnico e culturale che si struttura in Stato.

Nazismo: nazionalsocialismo; ideologia che concilia esigenze sociali e nazionali; al potere in Germania dal 1933 al 1945; divenuta nazionalista, razzista, dittatoriale, imperialista.

Nomina: designazione, assegnazione, attribuzione di un incarico, funzione, potere.

Nominatim : per nome, espressamente.

Norma: precetto, legge, regola, disposizione, previsione, articolo, statuizione, previsione.

Normativa: complesso di norme relative ad una materia.

Obbligatorietà dell'azione penale : l'obbligo del P.M. di esercitare l'azione penale.

Obbligo: posizione soggettiva di chi deve tenere un determinato comportamento per rispettare un diritto altrui.

Onere: posizione soggettiva di chi deve tenere un determinato comportamento al fine di ottenere o conservare un vantaggio giuridico.

Opinione pubblica: il comune giudizio di un evento da parte della maggioranza della gente.

Opposizione: i Gruppi parlamentari e le forze politiche che non sostengono il Governo, ne contrastano l'operato, cercano di influenzarne le decisioni, lo controllano.

Opzione: scelta fra due alternative.

Ordinamento: sistema istituzionale, costituito da più organi, le istituzioni, ognuno delle quali gestisce una parte del potere. Ramo del diritto.

Ordinamento giudiziario: disciplina delle attività del potere giudiziario.

Ordinamento giuridico: l'insieme delle norme giuridiche.

Organismo: ente, organizzazione, struttura, o anche sinonimo di organo.

Ostruzionismo: comportamento delle opposizioni diretto a bloccare o ritardare l'approvazione di scelte politiche o leggi governative, o della maggioranza, con cavilli procedurali e lunghi e numerosi interventi oratori; il britannico filibustering.

Palazzo Chigi: sede della Presidenza del consiglio.

Palazzo Madama: sede del Senato della Repubblica.

Palazzo dei Marescialli: sede del C.S.M.

Parlamentarismo: concezione moderna che attribuisce al Parlamento non solo il potere legislativo, ma anche il ruolo politico di investitura del Governo e di controllo della sua azione.

Parlamento: l'organo che esercita il potere legislativo e il controllo sull'attività del Governo che legittima con la fiducia. È formato da un numero variabile di membri eletti dal popolo come suoi rappresentanti.

Partito: associazione di persone con comune orientamento politico che agisce per realizzare i suoi obiettivi. Partecipa alla vita politica e alle competizioni elettorali, aspirando alle cariche pubbliche e ricoprendole, in caso di vittoria.

Partitocrazia: degenerazione della democrazia, in cui il potere non è esercitato dal popolo, ma dai partiti, i quali travalicano il loro ruolo ed impongono le decisioni negli organismi pubblici attraverso i loro referenti, obbedienti alle indicazioni delle segreterie; per cui più che l'interesse generale, i rappresentanti del popolo perseguono fini di parte.

Patriziato: classe dominante dell'antica Roma, costituita da agricoltori.

Patteggiamento: figura del diritto penale che consente all'imputato di concordare la pena con il P.M., nel rispetto di determinati parametri e con l'approvazione del giudice, che recepisce l'accordo nella sentenza.

Patto fondamentale: Costituzione.

Pena concordata: patteggiamento.

Pentitismo: termine tecnico per indicare il fenomeno dei collaboratori di giustizia, che si autoaccusano ed accusano altri di gravi reati, ottenendo benefici economici, di protezione e di pena.

Periferico: di organi od enti decentrati.

- Plebe:** commercianti romani che non godevano dei diritti dei cittadini, riservati al patriziato.
- Plebiscitario:** unanime. Anche in senso deterioro come consenso non meditato.
- Plebiscito:** consultazione popolare su questioni fondamentali.
- Pluralismo:** concezione che considera necessarie più opinioni, più componenti sociali, politiche ed istituzionali, per conseguire il bene comune.
- Politica:** attività di decisione e realizzazione, in particolare attraverso la partecipazione alla vita pubblica.
- Polizia giudiziaria:** gli ufficiali ed agenti di polizia che sono titolari del potere investigativo, di loro iniziativa fino a quando il P.M., informato della notizia di reato, assume la direzione delle indagini. Anche se la P.G. può continuare a investigare autonomamente.
- Potere:** potestà, capacità, facoltà di prendere decisioni; compiere atti e provvedimenti; tenere comportamenti, nell'ambito di una funzione. L'ente o l'organo che lo esercita.
- Prefetto:** rappresentante del Governo nella Provincia; organo periferico dell'amministrazione statale, inquadrato nel Ministero dell'Interno.
- Premier:** Primo ministro; Capo del Governo.
- Premierato:** forma di governo in cui la figura principale è quella del Premier, che è contemporaneamente Capo del Governo e leader della maggioranza, per cui assicura la stabilità all'Esecutivo; ne è esempio il modello Westminster inglese.
- Prescrizione:** norma.
- Presidente della Provincia:** rappresenta la Provincia e ne è organo di governo.
- Presidente della Regione:** rappresenta la Regione e ne è organo di governo.
- Presidente della Repubblica:** Capo dello Stato; in Italia ha un ruolo imparziale di controllo sugli organi che esercitano i tre poteri, legislativo, esecutivo, giudiziario. È tutore della Costituzione e non svolge funzioni attive politiche e di governo.
- Presidenzialismo:** forma di governo in cui il Presidente della Repubblica è contemporaneamente Capo dello Stato e Capo del Governo ed, essendo eletto direttamente dal popolo, non ha bisogno della fiducia del Parlamento, ne lo può sciogliere. L'unico modello puro esistente è quello statunitense, mentre i sistemi latino-americani sono simili solo formalmente, e quelli europei, in Austria, Finlandia, Portogallo, Irlanda e Islanda, sono solo a tendenza presidenziale, in quanto mantengono elementi tipici del parlamentarismo.
- Pretore:** autorità giudiziaria, costituita da un solo giudice, competente in primo grado in sede civile e penale con limiti di materia, valore e pena massima.
- Previsione:** norma.
- Prima Parte:** della Costituzione: gli articoli dall' 1 al 54, relativi ai principi.
- Prima Repubblica:** per alcuni è la fase politico-istituzionale dal 1948 al 1992, anno di inizio di Tangentopoli; seguita dalla Seconda Repubblica.
- Primarie:** elezioni interne ai partiti per indicare i candidati nelle votazioni pubbliche. Tipiche quelle americane, che convergono nella Convention nazionale, in cui vengono designati i candidati a Presidente e Vicepresidente degli Stati Uniti.

Primo ministro: Capo del Governo.

Principio: idea, concetto, concezione, orientamento, norma comportamentale.

Procedimento: insieme di atti diretti al raggiungimento di una conclusione; costituito da una fase iniziale, una di raccolta degli elementi utili, una decisoria, una esecutiva.

Procedura: procedimento.

Processo: procedimento giudiziario che si conclude con la sentenza. Usato anche per indicare il solo dibattimento pubblico oppure il fascicolo degli atti.

Procuratore distrettuale: organo giudiziario elettivo che negli USA esercita l'azione penale e sostiene l'accusa contro l'imputato.

Procuratore della Repubblica: il Capo della Procura della Repubblica, che dirige gerarchicamente. Esercita l'azione penale.

Produttività: capacità di produrre in misura maggiore.

Produzione: concreta realizzazione di beni, merci, servizi, attraverso un processo tecnico.

Profitto: il guadagno dell'imprenditore che ha investito il capitale, detratti i costi dai ricavi.

Progetto di legge: proposta di legge.

Progressista: chi aderisce ad una linea politica di rinnovamento, di riforme, di progresso economico e sociale.

Promulgare: pubblicare e rendere esecutiva una legge.

Proposta di legge: iniziativa legislativa di deputati, senatori, C.N.E.L., Consigli regionali, cittadini.

Provincia: ente locale territoriale comprendente più Comuni e costituente parte di una Regione.

Provvedimento: atto di un potere pubblico, con espressione di volontà, per regolare una situazione concreta relativa ad una o più persone.

Pubblica amministrazione: l'insieme di organi ed attività che perseguono scopi di interesse pubblico sotto la direzione del potere politico e secondo la legge. P.A. Si può intendere anche una singola amministrazione, un ministero, o un ente pubblico.

Pubblicazione: comunicazione di una legge, una sentenza, un atto o provvedimento ai destinatari, secondo le procedure di legge.

Pubblico: che interessa la collettività, statale, relativo alle istituzioni o all'amministrazione.

Pubblico ministero: l'organo giuridico che esercita l'azione penale, istruisce i processi, raccoglie le prove, svolge le indagini, sostiene l'accusa, chiede il rinvio a giudizio e quindi la condanna dell'imputato, salvo che lo ritenga innocente; nel qual caso egli stesso chiede l'archiviazione, il proscioglimento, l'assoluzione. Sinteticamente definito P.M..

Pubblico ufficiale: incaricato di una funzione pubblica.

Quirinale: sede del Presidente della Repubblica.

Ragion di Stato: motivi superiori di interesse generale che giustificano anche valutazioni e strumenti non perfettamente legali o morali.

Rapporto giuridico: è quello fra persone o enti e persone ed enti, che produce conseguenze giuridiche nell'ambito di diritti, doveri od obblighi.

Ratifica: convalida di un atto compiuto da organo non competente.

Reato: violazione della legge penale, punito con una sanzione detentiva e pecuniaria.

- Referendum:** consultazione popolare; richiesta agli elettori di pronunciarsi su una norma o una legge. È consultivo quando ha valore di parere senza obbligo di attuazione; abrogativo quando il quesito comporta l'eliminazione della norma dall'ordinamento; propositivo quando ne determina l'ingresso; istituzionale se si riferisce alla forma di governo, ad esempio monarchia o repubblica, come nel 1946 in Italia.
- Regime:** forma di Stato, di governo; tipo di Stato.
- Regione:** ente locale che si estende sul territorio di una regione con poteri legislativo, amministrativo, tributario, autonomi.
- Regola:** norma.
- Regolamento:** complesso di norme che disciplina una materia, emanata dal potere esecutivo per la più puntuale applicazione di una legge. Non può essere in contrasto con la Costituzione e con le leggi, ma può innovare l'ordinamento secondo i principi fissati dalla legge. Costituisce la terza fonte di diritto in ordine gerarchico, appunto dopo la Costituzione e la legge ordinaria.
- Repubblica:** forma di governo in cui il Capo dello Stato è eletto dal popolo direttamente, o indirettamente attraverso i suoi rappresentanti.
- Requirente:** inquirente, investigativo.
- Resistenza:** l'opposizione italiana al nazi-fascismo che riconquistò la libertà per il Paese.
- Responsabilità:** professionalità. Conseguenza di un comportamento contro legge, punito con una sanzione; che è civile, come il risarcimento del danno, se la violazione riguarda la legge che regola i rapporti fra privati; penale se si riferisce a quella penale; amministrativa se incide su norme amministrative; disciplinare se concerne i doveri di un dipendente; contabile se lede le regole contabili dello Stato.
- Revisione:** riesame e modifica complessiva, più ampia del mutamento di una norma specifica.
- Revoca:** eliminazione di un atto; ritiro; caducazione.
- Riesame:** nuova valutazione ed approvazione: ne è tipica la richiesta del Presidente della Repubblica al Parlamento per una legge.
- Riforma:** modifica profonda di una normativa.
- Rivoluzione:** mutamento politico e sociale attuato con la violenza.
- Rivoluzione borghese:** la rivoluzione francese, perché attuata dal ceto borghese, più che dal popolo.
- Saldo di bilancio:** differenza fra le entrate e le spese finali.
- Scrutinio:** il conteggio dei voti e la proclamazione degli eletti; anche semplicemente voto.
- Secessione:** separazione di una parte dello Stato, di un ente territoriale, di una comunità politica organizzata.
- Seconda Parte:** della Costituzione; gli articoli dal 55 al 139.
- Seconda Repubblica:** periodo storico successivo al 1992, inizio di Tangentopoli
- Segretario di Stato:** il Ministro negli USA.
- Segreto istruttorio:** copre gli atti e le attività di un procedimento penale fino a determinati momenti processuali, in cui un singolo atto o l'intero incartamento diviene pubblico o è portato a conoscenza delle parti.

Semipresidenzialismo: forma di governo in cui il Presidente della Repubblica è Capo del Governo ed è eletto a suffragio universale diretto, ma in una atipica separazione dei poteri, in cui il Parlamento non può sfiduciarlo: il modello francese.

Senato della Repubblica: unitamente alla Camera dei deputati costituisce il Parlamento italiano.

Separazione dei poteri: è la distinzione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, fra più organi, mentre prima erano accentrati nelle mani di una sola persona, il cosiddetto monarca assoluto.

Sfiducia: figura giuridica con cui il Parlamento toglie la possibilità di governare all'Esecutivo; si attua attraverso una mozione, che, se approvata, fa cadere il Governo.

Sfiducia costruttiva: si ha quando la mozione di sfiducia indica un nuovo Capo del Governo; è prevista in Germania.

Sindacato: associazione spontanea, prevista dalla Costituzione, per la tutela dei diritti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Negli ultimi decenni ha assunto un ruolo politico di discussione ed eventuale accordo, detto concertazione, con il Governo su questioni di politica generale, non strettamente attinenti agli interessi economici e normativi delle diverse categorie di lavoratori.

Sindaco: organo individuale, costituito da una sola persona, che è contemporaneamente capo dell'amministrazione, anche politica, e ufficiale di Governo con competenze statali delegate. È eletto con sistema maggioritario diretto, e nomina e revoca gli assessori, da lui delegati nelle diverse materie.

Sistema elettorale: le regole che disciplinano l'elezione di un organismo; in particolare il Parlamento. È maggioritario quando ogni seggio viene attribuito in un collegio, e l'elettore del territorio esprime il suo rappresentante a maggioranza di voti. Che può essere assoluta, se è richiesta la metà più uno dei voti; o relativa, se basta la maggioranza dei voti espressi, anche se inferiore al 50 per cento. In alcuni ordinamenti si va al ballottaggio, in secondo turno, dopo due settimane, fra i primi due candidati. Il sistema proporzionale assegna i seggi alle liste in proporzione ai voti ottenuti; vigeva prima in Italia ed ora continua a sussistere per il 25% dei seggi. Uninomiale indica la candidatura unica e personale in ogni collegio; introdotto in Italia dal '93, dopo l'abolizione delle preferenze nel proporzionale, in cui l'elettore poteva votare per più candidati.

Sistema parlamentare : parlamentarismo.

Società: comunità di persone unite da vincoli etnici, territoriali, giuridici.

Società civile: coloro che non fanno politica attiva, che non hanno incarichi pubblici né vi aspirano.

Soggetto politico: qualsiasi organizzazione ed associazione spontanea che svolge attività politica; oltre organi ed organismi pubblici, partiti, movimenti, sindacati.

Sottosegretario di Stato : il viceministro in Italia.

Sovraimposte: una quota in più su una imposta già prevista; addizionale.

Stati industrializzati: si intendono quelli fra i più ricchi del cosiddetto mondo Occidentale, e quindi detti anche occidentali o capitalistici, in contrapposizione ai Paesi dell'Est, una volta socialisti, o di socialismo realizzato, e al Terzo Mondo.

- Stato:** comunità di persone, che occupa un territorio ed è organizzata secondo un ordinamento giuridico. Indica la comunità statale, gli organi istituzionali, quelli amministrativi.
- Statuizione:** norma.
- Statuto:** atto normativo fondamentale che regola la vita di un ente e la sua autonomia, che può essere politica, normativa e amministrativa.
- Statuto Albertino:** la prima Costituzione italiana concessa da Carlo Alberto di Savoia il 14 marzo 1848 e formata da un preambolo ed 84 articoli. Il re rimane l'organo principale, anche quando viene esteso al Regno d'Italia. È profondamente snaturato nel «ventennio», pur rimanendo in vigore. Dal 1° gennaio '48 è sostituito dalla Costituzione.
- Subemendamento:** proposta di modifica dell'emendamento; modifica della modifica.
- Suffragio:** manifestazione di voto; universale, se espressa da tutti gli elettori; diretta, se espressa direttamente dal popolo; indiretta se espressa a mezzo di suoi rappresentanti.
- Sussidiarietà:** residualità, intervento di ente superiore solo nel caso in cui l'ente inferiore non è in grado di provvedere. È previsto nella U.E., nel Trattato di Maastricht, nel Progetto, agli artt. 55 e seg., e in particolare all'art. 56.
- T.A.R.:** Tribunale amministrativo regionale: organo giudiziario amministrativo di primo grado, con estensione territoriale di competenza pari ad una regione.
- Tariffa:** prezzo di beni o di servizi prefissato a livello pubblico o privato, modificabile solo con successivi provvedimenti, non in base al mercato.
- Tassa:** imposta, tributo.
- Tassativo:** che non ammette eccezioni.
- Teocrazia:** forma di governo in cui il Capo dello Stato è Dio, che esercita il potere attraverso suoi interpreti: re, profeti, sacerdoti.
- Testo:** contenuto di un atto scritto, una legge, un regolamento, un atto.
- Testo unico:** complesso delle norme che regolano una materia, raccolte in un unico testo scritto, anche se le singole disposizioni appartengono a leggi diverse. Può essere atto con valore di legge o senza conseguenze applicative, redatto per facilitare la ricerca delle norme e il contenuto globale ed articolato della materia.
- Titolo:** parte di un testo di legge.
- Tories:** i conservatori inglesi.
- Tribunale:** organo giudiziario collegiale, composto da tre giudici, e l'ufficio relativo, competente per tutte le cause civili e penali, non assegnate ad altre autorità giudiziarie.
- Tributario:** relativo ai tributi, alle imposte.
- Tributo:** imposta, tassa.
- Uninominal:** sistema elettorale nel quale viene eletto un candidato per ciascun collegio, in cui viene diviso il territorio a cui l'elezione si riferisce.
- Unione europea:** organizzazione internazionale di cui fanno oggi parte 15 Stati, fra cui l'Italia; è sorta col Trattato di Maastricht del 7-2-92, raggruppando le tre Comunità già esistenti: CEE, CECA, EURATOM; non è né una federazione, né una confederazione, ma tende

all'integrazione europea, principalmente economica, anche se a livello politico comincia ad affiorare la cooperazione negli affari interni ed esteri, la sicurezza, la giustizia.

Ventennio: i venti anni di durata del regime fascista dal 1923 al 1943.

Vice Pretore onorario: giudice onorario con funzioni pretorili.

Vice Procuratore onorario: magistrato onorario con funzioni di P.M. in Pretura.

Vigente: che vige.

Vigere: che è valido, esistente, ha validità.

Villaggio globale: globalizzazione.

Votazione: espressione di voto, l'insieme degli atti e procedure della consultazione.

Westminster: forma di governo inglese.

Yankee: americano.

3 LA COSTITUZIONE

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. — L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. — Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4. — La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5. — La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6. — La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

7. — Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

8. — Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

10. — L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

11. — L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

12. — La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I
Rapporti civili

13. — La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

14. — Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

15. — La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

16. — Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

17. — I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

18. — I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

19. — Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

20. — Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

21. — Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

22. — Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

23. — Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

24. — Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

25. — Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

26. — L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

27. — La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

28. — I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

Rapporti etico-sociali

29. — La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

30. — È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

31. — La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

32. — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

33. — L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

34. — La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

Rapporti economici

35. — La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

36. — Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinziarvi.

37. — La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

38. — Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

39. — L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

40. — Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

41. — L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

42. — La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

43. — A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

44. — Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

45. — La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

46. — Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

47. — La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV

Rapporti politici

48. — Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

49. — Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

50. — Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

51. — Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

52. — La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino [c.c. 2111], né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

53. — Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

54. — Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I Il Parlamento

Sezione I *Le Camere*

55. — Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

56. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

57. — Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette, il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

58. — I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

59. — È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

60. — La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

61. — Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

62. — Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio o di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

63. — Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

64. — Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

65. — La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

66. — Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

67. — Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68. — I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

69. — I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II

La formazione delle leggi

70. — La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

71. — L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquanta-mila elettori, di un progetto redatto in articoli.

72. — Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

73. — Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

74. — Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

75. — È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

77. — Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

78. — Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

79. — L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

80. — Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

81. — Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

83. — Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

84. — Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

85. — Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

86. — Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura].

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

88. — Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

89. — Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

90. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

91. — Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

Il Governo

Sezione I

Il Consiglio dei ministri

92. — Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

93. — Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94. — Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

95. — Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

96. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

97. — I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

98. — I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III
Gli organi ausiliari

99. — Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire all'elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

100. — Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato [81]. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV
La Magistratura

Sezione I
Ordinamento giurisdizionale

101. — La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

102. — La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

103. — Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

104. — La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

105. — Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

106. — Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

107. — I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

108. — Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

109. — L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

110. — Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione

111. — Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

112. — Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

113. — Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V

Le Regioni, le Province, i Comuni

114. — La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

115. — Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

116. — Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

117. — La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;
- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

118. — Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

119. — Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

120. — La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

121. — Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

122. — Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

123. — Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

124. — Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

125. — Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

126. — Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

127. — Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

128. — Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

129. — Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

130. — Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

131. — Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

132. — Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

133. — Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

Garanzie costituzionali

Sezione I

La Corte costituzionale

134. — La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.

135. — La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge fra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

136. — Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

137. — Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II
Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali

138. — Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

139. — La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

**DISPOSIZIONI
 TRANSITORIE E FINALI**

I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati Presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V. La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il

concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.

Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.

I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per l'elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convoca-

ta dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

4 IL PROGETTO DELLA BICAMERALE

PARTE SECONDA **Ordinamento federale della Repubblica**

TITOLO I **Comune, Provincia, Regione, Stato**

55. — La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la Capitale della Repubblica.

56. — Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle

due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni. Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

57. — Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con legge costituzionale possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.

58. — Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

- a)* politica estera e rapporti internazionali;
- b)* cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;
- c)* elezioni del Parlamento europeo;
- d)* difesa e Forze armate;
- e)* disciplina della concorrenza;
- f)* moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
- g)* organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;
- h)* referendum statale;
- i)* bilancio ed ordinamento tributari e contabili propri;
- l)* principi dell'attività amministrativa statale;
- m)* pesi, misure e determinazione del tempo;
- n)* coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- o)* ordine pubblico e sicurezza;
- p)* ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- q)* legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
- r)* determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;
- s)* grandi reti di trasporto;
- t)* poste e telecomunicazioni;
- u)* produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
- v)* tutela dei beni culturali ed ambientali.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo

delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

59. — Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

60. — Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

La durata della legislatura regionale è fissata in cinque anni.

Nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a *referendum* popolare nei casi e con le modalità previste dal terzo comma.

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

61. — La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

62. — I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi approvate dalle due Camere.

I Comuni, le Province e le Regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Essi dispongono, inoltre, di una quota non inferiore alla metà del gettito complessivo delle entrate tributarie erariali, escludendo dal computo le risorse da riservare, anno per anno, alle esigenze indivisibili della comunità nazionale indicate nel comma quarto. Dispongono, infine, di trasferimenti perequativi senza vincoli di destinazione, qualora ricorrano le condizioni previste dal quinto comma.

La partecipazione dei Comuni, delle Province e delle Regioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio regionale integra i proventi dei tributi propri, sino al raggiungimento dell'autosufficienza finanziaria per le Regioni con maggiore capacità fiscale per abitante ed in riferimento alle spese per le funzioni ordinarie che Comuni, Province e Regioni devono svolgere. La quota di partecipazione ai tributi erariali così definita è applicata uniformemente a tutte le Regioni. Con la medesima legge sono stabiliti i modi e le forme di collaborazione di Comuni, Province e Regioni all'attività di accertamento dei tributi erariali al cui gettito essi partecipano.

Sono sottratte dal computo dei tributi erariali da ripartire tra Stato, Comuni, Province e Regioni le risorse destinate:

a) al servizio del debito pubblico;

b) a far fronte a calamità naturali e ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese;

c) a interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale equilibrato sul territorio nazionale, secondo quanto deliberato con legge approvata dalle due Camere;

d) a costituire il Fondo perequativo di cui al quinto comma.

Con legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore delle comunità regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante sia inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano superiori i costi necessari all'erogazione dei servizi cui il Comune, la Provincia e la Regione sono tenuti. Scopo del Fondo è quello di consentire ai Comuni, alle Province e alle Regioni beneficiari, di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità. La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.

I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge approvata dalle due Camere allo Stato, alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono con il loro patrimonio disponibile delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

63. — Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti.

Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessate, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

64. — Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.

65. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

66. — Il Presidente della Repubblica:

- a)* presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze armate;
- b)* nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati;
- c)* su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri;
- d)* può chiedere al Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati, per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia;
- e)* autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo;
- f)* promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;
- g)* emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo. Può chiederne il riesame; se il Governo li approva nuovamente, il decreto o il regolamento deve essere emanato;
- h)* indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;
- i)* indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione;
- l)* può inviare messaggi alle Camere;
- m)* dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune;
- n)* può concedere grazia e commutare le pene;
- o)* decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge, che indica i casi nei quali provvede su proposta del Governo;
- p)* accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

67. — Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta. Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci, che provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione. Se l'evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la nuova elezione è indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.

68. — La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere.

69. — Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.

L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.

70. — Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l'anno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l'elezione del Presidente della Repubblica.

71. — Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento della Camera dei deputati, l'indizione dei *referendum* nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi, dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non preveda la proposta del Governo.

72. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Con legge costituzionale sono regolate le procedure del giudizio avanti la Corte costituzionale e le sanzioni penali e costituzionali.

Per atti diversi da quelli compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica risponde penalmente, secondo la procedura stabilita con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94.

Titolo III

Il Governo

Sezione I

Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri

73. — Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Governo dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle Forze armate, nell'ambito delle norme della Costituzione e della legge.

Il Primo ministro dirige l'azione del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.

I ministri dirigono i ministeri e le altre unità amministrative alle quali siano preposti, nell'ambito delle direttive del Primo ministro. Rispondono individualmente degli atti di loro competenza.

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

I Ministeri possono essere istituiti per le materie riservate alla competenza dello Stato.

La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.

74. — Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.

La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore quando la mozione è presentata in occasione dell'esposizione programmatica di cui al precedente comma.

Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.

Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi:

a) elezione della Camera dei deputati;

b) mancata approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal Governo ai sensi del regolamento della Camera dei deputati;

c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma.

Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo all'atto dell'assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica.

Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

75. — Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere.

Sezione II

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni

76. — La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni è formata da Ministri, sindaci e presidenti di Regioni e Province. Promuove intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge. La Conferenza è presieduta dal Primo ministro, da un Ministro da questi delegato ovvero dal vicepresidente, eletto tra i rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni. È convocata dal Primo ministro, anche su richiesta del vicepresidente.

TITOLO IV

Il Parlamento

Sezione I

Le Camere

77. — Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

78. — Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla legge.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

79. — Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

80. — La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla Costituzione.

81. — L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

82. — Ciascuna Camera è convocata dal proprio Presidente e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti.

83. — Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una maggioranza speciale.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale.

84. — La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ovvero ad una Camera e ad un'Assemblea regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 89.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione o nel caso di decorso del termine l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.

85. — Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

86. — I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per utilizzare in giudizio conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali sono parte componenti delle Camere e per sottoporre i medesimi a forme di intercettazione, registrazione o sequestro di corrispondenza.

87. — I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.

88. — Spetta al Senato della Repubblica l'elezione di cinque giudici della Corte costituzionale, dei componenti di nomina parlamentare dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, nonché ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento.

Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, sulle proposte di nomina di competenza del Governo.

89. — Il Senato della Repubblica in sessione speciale è integrato da consiglieri comunali, provinciali e regionali eletti in ciascuna Regione in numero pari a quello dei relativi senatori. La legge stabilisce i criteri per l'elezione dei consiglieri in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza degli enti interessati. I collegi elettorali sono formati rispettivamente da componenti dei consigli comunali, provinciali e regionali, sulla base dei voti espressi per l'elezione dei consigli stessi.

La sessione speciale è convocata per l'esame dei disegni di legge relativi a:

- a)* legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
- b)* coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

c) tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni;

d) autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni e conferimento di beni demaniali alle Province, alle Regioni e allo Stato.

I disegni di legge di cui al precedente comma sono esaminati dalle due Camere. La Camera dei deputati delibera in via definitiva sui disegni di legge di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma. I rappresentanti di cui al primo comma non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Sezione II

La formazione delle leggi

90. — La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.

Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:

a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;

b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

c) elezioni nazionali ed europee;

d) diritti fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona;

e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;

f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;

g) concessione di amnistia e di indulto;

h) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province.

Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo.

91. — L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascuna Assemblea regionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

92. — La legge regola le procedure con cui il Governo propone alle Camere la codificazione delle leggi vigenti nei diversi settori.

I regolamenti delle Camere prevedono l'improcedibilità dei disegni di legge che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.

93. — I disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati, e, se approvati, sono trasmessi al Senato della Repubblica.

Il Senato, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva.

94. — Quando i disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, sono presentati al Senato della Repubblica quelli di iniziativa delle Assemblee regionali e di iniziativa popolare. Se la Camera che esamina per seconda tali disegni di legge li approva in un testo diverso da quello approvato dall'altra Camera, le disposizioni modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera. *Il testo adottato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.*

95. — Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera per l'approvazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto nonché per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.

96. — Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione ovvero entro il termine più breve da esse stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

97. — È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È altresì indetto *referendum* popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* i cittadini elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di *referendum* da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

98. — L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di due anni e con previsione dei relativi oneri finanziari.

Nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti. Nelle medesime materie la legge, con determinazione dei principi essenziali di disciplina della materia, può autorizzare i regolamenti ad abrogare e modificare norme di legge.

Con regolamento si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti i procedimenti di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti.

99. — In casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, al di fuori delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.

Tali provvedimenti non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, riportare in vigore disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale salvo che per vizi del procedimento, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Il giorno stesso della sua emanazione il decreto è presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge dalla Camera dei deputati, il cui regolamento assicura che entro tale termine si proceda alla votazione finale. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri finanziari.

La Camera dei deputati può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

100. — Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra, conferisce al Governo i poteri necessari e stabilisce, ove occorra, di prorogare la durata delle Camere.

La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo, l'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le finalità consentite dalla Costituzione.

101. — L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

102. — È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che importano modificazioni di leggi o dispongono su materie riservate alla legge.

Il Governo deposita gli altri trattati presso la Camera dei deputati e, per le rispettive attribuzioni, presso il Senato della Repubblica.

Un terzo dei componenti di ciascuna Camera può chiedere, entro trenta giorni, che le Camere deliberino sull'autorizzazione alla ratifica.

Il Governo informa periodicamente le Camere sui negoziati in corso, salvo che l'interesse della Repubblica non ne imponga la riservatezza.

103. — Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare altre leggi. La legge di bilancio stabilisce l'equilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e per il complesso delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie eccezionali. Le proposte di modifica al bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Le leggi in materia di contabilità pubblica non possono essere modificate da leggi di spesa o di entrata.

Le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri indicano i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nell'osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti.

104. — Sono presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanza e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.

I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni.

Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

105. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede per iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti, nei limiti e con le modalità previsti dal proprio regolamento.

Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.

Le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO V

Pubbliche amministrazioni, autorità di garanzia e organi ausiliari

Sezione I

Le pubbliche amministrazioni

106. — Le pubbliche amministrazioni operano nell'interesse dei cittadini, secondo principi di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza. Sono distinte dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

Le pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti dalla legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base alle norme del diritto privato. Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del diritto civile.

L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni è disciplinata da regolamenti, statuti e atti di organizzazione individuati dalla legge istitutiva, in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

L'organizzazione dell'amministrazione statale è disciplinata con regolamenti del Governo.

I procedimenti amministrativi sono disciplinati con regolamenti, sulla base di principi generali stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere. Sono garantiti la conclusione del procedimento entro un termine congruo e con decisione espressa e motivata o con accordo il diritto all'informazione e all'accesso ad atti e documenti e la partecipazione dei cittadini; l'individuazione del responsabile del procedimento; i rimedi sostitutivi in caso di inerzia.

107. — I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono al servizio della Repubblica. È garantita la pari opportunità tra donne e uomini.

I funzionari pubblici sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.

Agli impieghi si accede mediante concorsi o altre procedure selettive, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità ed efficienza.

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano, salvo che per determinate categorie indicate dalla legge, le leggi generali sul rapporto di lavoro, sulla rappresentanza sindacale e la contrattazione collettiva e sulla tutela giurisdizionale. Promozioni e retribuzioni sono stabilite anche in base al merito e alla produttività individuale.

108. — Con legge approvata dalle due Camere si possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

I pubblici impiegati che sono membri del Parlamento o delle Assemblee regionali non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Sezione II

Autorità di garanzia e organi ausiliari

109. — Per l'esercizio di funzioni di garanzia o di vigilanza in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione la legge può istituire apposite Autorità.

Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle Autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta.

110. — La Banca d'Italia svolge le sue funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul sistema creditizio in condizioni di autonomia e indipendenza.

111. — La legge può istituire l'ufficio del Difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

112. — Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

113. — Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finan-

ziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e alle Assemblee regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo. L'Avvocatura dello Stato rappresenta, patrocinia ed assiste in giudizio le amministrazioni dello Stato e svolge le altre funzioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI

Partecipazione dell'Italia all'Unione Europea

114. — L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea; promuove e favorisce un ordinamento fondato sui principi di democrazia e di sussidiarietà.

Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La legge è sottoposta a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un terzo dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

115. — Le Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea; a tal fine il Governo informa periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari.

Le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulle designazioni agli organi delle istituzioni dell'Unione europea.

116. — Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.

TITOLO VII

La Giustizia

Sezione I

Gli organi

117. — La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Tali norme assicurano altresì il coordinamento interno dell'ufficio del pubblico ministero ed il coordinamento, ove necessario, delle attività investigative tra gli uffici del pubblico ministero.

118. — La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

119. — La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei Tribunali regionali di giustizia amministrativa e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge riguardanti l'esercizio di pubblici poteri.

Il giudice amministrativo giudica altresì della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge. La legge determina i titolari dell'azione di responsabilità.

I tribunali militari sono istituiti solo in tempo di guerra ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. La legge assicura che il relativo procedimento si svolga comunque nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

120. — I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge.

I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.

Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica. Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né ricoprire cariche pubbliche.

121. — Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite e il Consiglio superiore della magistratura amministrativa esercitano le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, il tirocinio, le assegnazioni alle due diverse funzioni e i relativi passaggi rispettivamente per i giudici ordinari e i magistrati del pubblico ministero e per i magistrati amministrativi. I Consigli possono esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del Governo prima della loro presentazione alle Camere, quando ne venga fatta richiesta dal Ministro della giustizia, e non possono adottare atti di indirizzo politico.

Spettano a ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura ordinaria e al Consiglio superiore della magistratura amministrativa le funzioni amministrative riguardanti l'aggiornamento professionale, i trasferimenti, le promozioni e le relative assegnazioni, rispettivamente, dei giudici ordinari, dei magistrati del pubblico ministero e dei magistrati amministrativi.

122. — Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari ed amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e due tra quelli designati dal Senato della Repubblica. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici ed uno tra quelli designati dal Senato della Repubblica.

La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Senato della Repubblica.

I componenti della Corte non partecipano alle attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica sino alla scadenza di questi.

La legge disciplina l'attività della Corte e può prevederne l'articolazione in sezioni.

123. — L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale eletto dal Senato della Repubblica a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice della Corte costituzionale. L'ufficio di Procuratore generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o professione. La legge ne assicura l'indipendenza da ogni potere.

Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica.

La legge disciplina l'organizzazione dell'ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell'attività ispettiva propedeutica all'azione disciplinare.

L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale della Corte di cassazione o dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.

Il Procuratore generale riferisce annualmente alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare.

124. — Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.

Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria li assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa valutazione di idoneità.

Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.

In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.

Le norme sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di magistrati onorari per materie e per funzioni attribuite a magistrati di primo grado ovvero per giudizi di sola equità. Su designazione dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione e della Corte di giustizia amministrativa, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano le modalità con cui componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono essere designati dal Consiglio superiore della magistratura amministrativa all'ufficio di consiglieri della Corte di giustizia amministrativa.

Le norme sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.

125. — I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.

Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabiliti dai rispettivi ordinamenti giudiziari o con il loro consenso.

La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza.

L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo il divieto per i giudici ordinari e amministrativi e per i magistrati del pubblico ministero di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in cui ad essi è consentito svolgere attività diverse da quelle d'ufficio.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono partecipare alle competizioni elettorali nella regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni né essere assegnati, per i successivi cinque anni, a sedi comprese nelle regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti.

126. — Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario ed amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.

La legge assicura l'indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

127. — L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. La legge ne stabilisce le modalità.

128. — Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

Sezione II
Norme nella giurisdizione

129. — Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.

Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.

Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.

130. — La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata.

La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti.

Le legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

131. — Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari.

132. — Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ed a tal fine avvia le indagini quando ha notizia di un reato.

133. — Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare, con le modalità stabilite dalla legge.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e disporre altri strumenti di reintegrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO VIII

Garanzie costituzionali

Sezione I

La Corte costituzionale

134. — La Corte costituzionale giudica:

a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

b) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione dell'amministrazione statale;

c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

d) sui conflitti di attribuzione in cui siano parti Comuni e Province, nei casi e con le modalità stabiliti con legge costituzionale;

e) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;

f) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica e delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità;

g) sui ricorsi in materia di elezione dei componenti delle due Camere, nei casi stabiliti dalla Costituzione;

h) sulla ammissibilità dei *referendum* abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge e dei *referendum* sulle proposte di legge di iniziativa popolare;

i) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale.

135. — La Corte costituzionale è composta da venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Senato della Repubblica; cinque giudici sono nominati da un collegio formato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni che integrano il Senato della Repubblica in sessione speciale.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia e di vigilanza.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l'esercizio di qualsiasi professione e con ogni altra carica ed ufficio.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in sezioni.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

136. — Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, di un atto avente forza di legge o di un regolamento, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.

La sentenza è comunicata alle Camere, al Governo ed alle Assemblee regionali interessate, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

137. — La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.

La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera.

Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione.

Leggi costituzionali

138. — Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono

approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

139. — La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.



I NOSTRI EMENDAMENTI AL PROGETTO DELLA BICAMERALE

Si riportano di seguito le modifiche ritenute imprescindibili per escludere il contrasto tra la Prima Parte della Costituzione e la Seconda, nel testo riformato, e per assicurare un ordinamento istituzionale genuinamente democratico.

L'opzione per il monocameralismo impone la modifica di tutte le espressioni "Le Camere" in "La Camera dei deputati", salvo eccezioni. Gli articoli identici sono dati per scritti. Vengono evidenziati i mutamenti più rilevanti al testo.

Art. 55: comma 1: "La Repubblica è costituita dallo Stato, dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni".

Art. 64: comma 1: "Il Presidente della Repubblica è eletto dal Senato con scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta".

Art. 66: "Il Presidente della Repubblica:

- a) presiede la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della giustizia, il Consiglio supremo per la difesa; ha il comando delle Forze armate;
- b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati;"

Le altre lettere restano identiche salvo la d) e la g).

Art. 72: identico il comma 1; il comma 2: "In tali casi è messo in stato d'accusa da un terzo dei componenti del Senato e destituito dalla carica dai due terzi"; il comma 3 identico.

Art. 73: comma 1 identico; comma 2: "Il Primo ministro è eletto a suffragio universale e indiretto, attraverso la sua indicazione unitamente alla maggioranza parlamentare che lo esprime nella elezione della Camera dei deputati"; comma 2 originario diventa comma 3 e di seguito gli altri identici.

Art. 77: identico, salvo l'aggiunta al comma 1: "La legge prevede sistemi di indicazione popolare locale dei candidati".

- Art. 80:** identico salvo per "quattro" e non "cinque" anni, relativamente alla durata del Parlamento.
- Art. 89:** sulla Sezione Speciale del Senato è soppresso.
- Art. 90:** "La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati".
- Artt. 93 e 94:** sulle competenze legislative del Senato sono soppressi.
- Art. 98:** comma 2, con aggiunta: "Va comunque operata la riduzione delle materie di competenza legislativa a quelle che effettivamente richiedono l'intervento parlamentare, riservando alla regolamentazione governativa tutti i settori che non ne necessitano".
- Artt. 103 e 104:** sulla Legge Finanziaria rimangono identici, con la esclusione di ogni competenza del Senato.
- Art. 105:** "Il Senato controlla l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo e degli enti pubblici.
Può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede in ogni caso su proposta di un terzo dei suoi componenti.
Per lo svolgimento dell'inchiesta il Senato nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi.
Le Commissioni di inchiesta procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria".
- Art. 106:** identico con l'aggiunta del comma seguente: "La pubblicità di atti ed attività è la regola; il segreto è eccezionale e temporaneo nei casi meritevoli; al contrario, per atti ed attività del Governo o relativi alla sicurezza interna ed internazionale, la segretezza, qualora non immediatamente derogata, non può essere mantenuta per più di trenta anni, fatte salve le prerogative previste dalla legge in particolare per l'autorità giudiziaria".
- Art. 117:** "La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici e i magistrati dell'accusa sono soggetti soltanto alla legge.
Le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano il coordinamento interno e l'unità di azione degli uffici dell'accusa.
La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la rapidità di conclusione. Il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a giudice imparziale, e monocratico, salvo ipotesi di collegialità indicate dalla legge, che assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte dei non abbienti.
La Corte di cassazione svolge funzioni di legittimità e di censura delle sentenze dei giudici di merito pronunciate in violazione o erronea applicazione ed interpretazione della legge. In nessun caso può entrare nel merito del procedimento. Sono previsti meccanismi giuridici sulla ammissibilità dei ricorsi".
- Art. 118:** commi 2 e 3: "Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali.
Presso gli organi giudiziari sono istituite sezioni specializzate per determinate materie, in particolare civile, penale, amministrativa, tributaria, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura".

Art. 120: "I giudici, i magistrati dell'accusa, i difensori costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.

Il Consiglio superiore della giustizia si compone di una sezione per i giudici, di una sezione per i magistrati dell'accusa, una sezione per i difensori. Il numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge in modo da rappresentare in numero uguale giudici, accusatori, difensori, laici. La legge stabilisce funzioni e competenze delle sezioni unite. I componenti di ciascuna sezione sono eletti per un quarto rispettivamente dai giudici, dai magistrati dell'accusa, dagli avvocati secondo le modalità indicate dalla legge, dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche. Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili".

Art. 121: "Spettano al Consiglio superiore della giustizia secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni, nei riguardi dei giudici e dei magistrati dell'accusa; quelle previste dalla legge per i difensori; nonché la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi, avvalendosi anche di scuole regionali e di una scuola nazionale; e ancora iniziative di sollecitazione dell'intervento del Senato in caso di violazione del principio della indipendenza di giudici, accusatori e difensori; ed infine l'approvazione di pareri non vincolanti su normative in materia di giustizia.

La legge istituisce Consigli distrettuali di giustizia, anche con funzioni di valutazione periodica della professionalità e della produttività di giudici e difensori".

Art. 122: "Spettano alla Corte di giustizia i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici, dei magistrati dell'accusa, dei difensori. La Corte è presieduta dal vice presidente del Consiglio superiore ed è formata da otto membri, eletti tra i propri componenti dal Consiglio superiore della giustizia, assicurando la presenza di due giudici, due accusatori, due difensori, due laici.

I componenti della Corte, salvo il presidente, non possono partecipare ad altra attività del Consiglio superiore e durano in carica fino allo scadere del mandato di tali organi".

Art. 123: sul Procuratore generale disciplinare è soppresso.

Art. 124: "Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, comune a giudici, magistrati dell'accusa e difensori. I vincitori del concorso per operatore giudiziario optano per una delle tre attività giudiziarie, in base alla graduatoria e fino a concorrenza dei posti banditi per giudice e magistrato dell'accusa.

La legge prevede periodi minimi e massimi di permanenza in una funzione e concorsi riservati per mutarle. La legge favorisce l'esercizio iniziale di funzioni giudicanti".

Art. 128: "Ferne le competenze del Consiglio superiore della giustizia, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, eserci-

ta la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari, promuove l'azione disciplinare.

La legge può individuare titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare”.

Art. 137: identico, salvo: "... del Senato, ovvero ottocentomila elettori", alla fine del comma 2, per la proposizione delle questioni di legittimità costituzionali.

Art. 138: sulle modifiche costituzionali: identico, salvo: "... a maggioranza dei due terzi ...".

Disposizione transitoria: *“La maggioranza assoluta della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, otto Assemblee regionali, od ottocentomila elettori, possono sollevare questioni di non conformità alla Prima Parte della Costituzione di una o più norme della presente legge. Competente a decidere è la Corte costituzionale, nella composizione del momento di entrata in vigore, con pronuncia di caducazione della disposizione indicata. La questione può essere presentata entro trenta giorni dalla vigenza della nuova normativa; la pronuncia deve essere pubblicata nei trenta giorni successivi.*

Nell'ipotesi di disorganicità del conseguente sistema ordinamentale, le Camere possono intervenire a norma dell'articolo 138, senza violare la decisione della Corte.”

INDICE

Capitolo 1: La nostra Costituzione	Pag.	7
Capitolo 2: Che cosa succede all'estero	»	23
Capitolo 3: La Bicamerale	»	33
Capitolo 4: Un ordinamento moderno	»	79

Appendice

i	Gli Autori delle citazioni	»	93
2	Dizionario minimo	»	98
3	La Costituzione	»	117
4	Il progetto della Bicamerale	»	144
5	I nostri emendamenti al progetto della Bicamerale	»	170

&Politica &Diritto

Sono bastati "nove mesi" alla Commissione Bicamerale per "partorire" il Progetto di revisione della Seconda Parte della Costituzione. Camera e Senato nel prossimo anno elaboreranno il testo definitivo che sarà sottoposto a *referendum*: toccherà infatti ai cittadini la decisione finale di far "nascere" o "abortire" la riforma.

È difficile rendere semplici cose complesse, ma lo stile chiaro ed accattivante conduce quasi per mano il lettore da un ordinamento all'altro: dai *Dieci Comandamenti*, alle *XII Tavole*, alle *Costituzioni moderne*. Si intreccia un dialogo, soprattutto con i giovani ed i profani, i quali si avvicinano gradualmente alle problematiche tecnico-giuridiche e ne escono consapevoli della materia e delle scelte che dovranno fare in sede referendaria. Si sviluppa una visione critica per le tesi spesso provocatorie dell'autore ed ancor più per gli "*appunti a matita*", rubati a poeti, scrittori, pensatori, cantanti, di cui vengono tratteggiate in appendice vita ed opere, che costituiscono inaspettate incursioni allusive in sottile contrapposizione ironica con lo scorrere del libro.

Il *dizionario minimo* offre un contributo ulteriore ad un'opera già comprensibile a tutti. I testi della Bicamerale e degli emendamenti possibili completano il quadro di una informativa puntuale su uno dei temi del momento. C'è tutto quello che avreste voluto sapere e non avete mai osato chiedere sulle "pulsioni istituzionali", compresi i "metodi contraccettivi".

45 anni, laureato alla Normale di Pisa, magistrato anticorruzione, deputato indipendente, Michele Del Gaudio attualmente è alla Corte d'Appello di Salerno. Ha indirizzato il suo impegno alla diffusione dei valori della Costituzione e della legalità soprattutto fra i giovani e nelle scuole, ove spesso vengono adottati i suoi libri: *La Toga Strappata*, Pironti, 1992; *Il Giudice di Berlino*, Pironti, 1994; *Vi racconto la Costituzione*, Editori Riuniti, 1995; *L'Imbroglione*, Pironti, 1995; *A colloquio sulla Costituzione*, SEI, 1996; *Due anni nel Palazzo*, Pironti, 1996; *Costituzione Viva*, Donzelli, 1997.

Questo volume, sprovvisto del talloncino a fronte, è da considerarsi copia fuori commercio come da normativa vigente, mentre il solo numero costituisce prova d'acquisto.

ISBN 88-244-1237-8



L. 15.000

9 788824 412377

IONE